

GIUNTE E COMMISSIONI
parlamentari

524° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 1999

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali.	Pag. 9
2 ^a - Giustizia	» 20
3 ^a - Affari esteri.	» 25
4 ^a - Difesa	» 32
7 ^a - Istruzione.	» 37
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.	» 46
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 48
11 ^a - Lavoro	» 62
12 ^a - Igiene e sanità.	» 72
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 94

Commissioni riunite

6 ^a (Finanze e tesoro) e 10 ^a (Industria).	Pag. 5
---	--------

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag. 3
--	--------

Organismi bicamerali

Questioni regionali	Pag. 98
Informazione e segreto di Stato.	» 109
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	» 110
Sul ciclo dei rifiuti.	» 305
Schengen.	» 309
ConSORZI agrari	» 310

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.	Pag. 313
5 ^a - Bilancio - Pareri.	» 315
7 ^a - Istruzione - Pareri.	» 324

CONVOCAZIONI	Pag. 325
------------------------	----------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 1999

216ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE informa che, in data 10 novembre 1999, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta le lettere con le quali il senatore Massimo Wilde, l'onorevole Pierluigi Copercini e il signor Gianluigi Carnovali, entrambi senatori all'epoca dei fatti, hanno comunicato che nei loro confronti risulta attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Parma un procedimento civile per fatti che, ad avviso degli stessi, debbono ritenersi insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Comunica quindi che, in data 17 novembre 1999, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta le lettere con le quali i signori Paolo Giber-toni, Ivaldo Carini, Celestino Pedrazzini, Corinto Marchini e Luigi Roveda, senatori all'epoca dei fatti, hanno fatto presente che nei loro confronti risulta attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Parma lo stesso procedimento civile nell'ambito del quale il senatore Wilde, unitamente ad altri, ha avanzato la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, della quale ha appena dato annuncio, a cui essi si associano.

Il Presidente comunica inoltre che, con lettera del 15 novembre 1999, il Presidente del Senato ha trasmesso copia degli atti, inviati dal Tribunale di Roma, relativi al procedimento penale n. 11798/98R R.G.N.R. - 1787/99 R.GIP nei confronti del senatore Roberto Centaro, a seguito della richiesta di trasmissione degli atti processuali formulata dalla Giunta in data 5 ottobre 1999.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Esame della richiesta di deliberazione avanzata dall'onorevole Cesare Previti, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma (Atto di citazione del 18 novembre 1994)
(R135 000, C21^a, 0107°)

Esame della richiesta di deliberazione avanzata dall'onorevole Cesare Previti, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma (Atto di citazione del 21 settembre 1994)
(R135 000, C21^a, 0108°)

Il PRESIDENTE informa che l'onorevole Previti ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna a causa di un impegno indifferibile sopravvenuto, ma ha assicurato che potrà essere presente alla prossima seduta prevista per giovedì 25 novembre.

I senatori RUSSO, FASSONE e GRECO chiedono alcuni chiarimenti sulle questioni sollevate dall'onorevole Previti.

Il PRESIDENTE propone di rinviare l'esame alla seduta di giovedì 25 novembre, nella quale l'onorevole Previti potrà essere ascoltato, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, e fornire i chiarimenti necessari.

La Giunta rinvia quindi l'esame.

La seduta termina alle ore 14,35.

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE**6^a (Fianze e tesoro)****10^a (Industria, commercio, turismo)**

MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 1999

3^a Seduta*Presidenza del Presidente della 6^a Commissione*
GUERZONI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Vigevani e per l'industria, il commercio e l'artigianato Carpi.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(4310) Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, recante disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 novembre 1999.

Proseguendo nella discussione generale, interviene il senatore ROSSI, il quale esprime una valutazione critica delle disposizioni recate dall'articolo 1, che, a suo giudizio, non consentono di raggiungere l'obiettivo di ridurre permanentemente il prezzo della benzina. Poiché si prevede la riduzione dell'accisa solo per due mesi, è facile prevedere un nuovo incremento dei prezzi, e quindi dell'inflazione. Solo un intervento permanente di riduzione del prelievo fiscale sulla vendita dei carburanti può raggiungere l'obiettivo di disinnescare gli effetti inflazionistici della crescita dei prezzi petroliferi.

Preannuncia pertanto la presentazione di emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore WILDE concorda con la valutazione negativa del decreto-legge espressa dal senatore Rossi, soffermandosi in particolare sui commi 3 e 4 dell'articolo 2. In generale, egli auspica un più deciso intervento dell'Autorità garante del mercato, anche in direzione dei comportamenti posti

in essere dalle compagnie petrolifere, soprattutto per indagare se e in che misura in questi mesi si sia dato vita ad un cartello nel settore della distribuzione e vendita dei prodotti petroliferi.

Egli chiede, inoltre, al Governo di chiarire se l'accordo concluso con le associazioni dei gestori delle pompe di benzina preveda anche la facoltà di poter vendere qualsiasi tipo di prodotto.

Il senatore CAPONI, Presidente della 10^a Commissione, prende atto con soddisfazione dell'accordo concluso tra il Governo e le associazioni di categoria dei gestori delle pompe di benzina, i cui termini, presumibilmente, il Governo trasformerà in emendamenti al decreto-legge.

Egli, tuttavia, non nasconde un certo scetticismo circa la possibilità di ridurre in maniera significativa il prezzo della benzina attraverso l'accelerazione dei tempi della riforma. Dalle audizioni svolte, infatti, è emerso che i margini di guadagno dei gestori sono percentualmente molto inferiori rispetto al prelievo fiscale e ai guadagni delle compagnie petrolifere, ragion per cui gli effetti della liberalizzazione potranno incidere solo marginalmente rispetto al prezzo complessivo della benzina. Diverso invece sarebbe l'esito di un significativo intervento volto a ridurre i margini di guadagno delle compagnie petrolifere, anche in considerazione del fatto che sembrano emergere comportamenti qualificabili come cartello. Così stando le cose, egli ritiene opportuna una riflessione da parte del Governo circa la possibilità che la compagnia petrolifera a maggioranza azionaria pubblica sia artefice di una campagna promozionale volta a ridurre i prezzi della benzina, svolgendo quindi un ruolo di stimolo alla concorrenza con le altre compagnie.

Il senatore POLIDORO condivide le preoccupazioni del senatore Caponi, soprattutto in considerazione del fatto che, per ciò che concerne la distribuzione del greggio lavorato, l'AGIP sembra svolgere in Italia un ruolo pressochè incontrastato.

Interviene in replica il senatore BONAVITA, relatore per la 6^a Commissione, il quale chiede al Sottosegretario Vigevani di chiarire l'orientamento del Governo in merito al parere espresso dalla Commissione programmazione economica e bilancio. Tra l'altro, tale Commissione ha infatti subordinato il parere di nulla osta all'articolo 1, comma 2, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ad una modifica che vincoli la facoltà del Ministro delle finanze nel limite delle maggiori entrate previste per il 1999, a legislazione vigente e non oltre il 31 dicembre 1999.

Il senatore LARIZZA, relatore per la 10^a Commissione, apprezza il fatto che parte dei problemi sollevati dal decreto-legge siano stati affrontati e risolti con l'accordo tra il Governo e le associazioni dei gestori delle pompe di benzina.

I senatori ROSSI e SELLA DI MONTELUCE chiedono al Presidente Guerzoni di poter conoscere ufficialmente i termini dell'accordo cui ha fatto riferimento il relatore.

Riprendendo il proprio intervento, il senatore LARIZZA si dichiara convinto che una maggiore concorrenza indotta dal processo di liberalizzazione potrà consentire di raggiungere l'obiettivo di contenere i prezzi dei carburanti; peraltro permangono questioni ancora non risolte, che potranno essere affrontate nel corso dell'esame del provvedimento. Da ultimo, chiede al Sottosegretario di chiarire l'orientamento del Governo in merito al parere espresso dalla 1^a Commissione permanente.

Il Presidente GUERZONI accoglie la richiesta del senatore Rossi ed invita il rappresentante del Governo a fornire il testo dell'accordo concluso con le associazioni di categoria.

Il Sottosegretario CARPI, dopo aver messo a disposizione della Commissione tale testo, precisa che il Governo presenterà emendamenti al provvedimento in titolo finalizzati ad affrontare alcune delle questioni sollevate nel corso dell'esame svolto dalle Commissioni riunite. Già nelle relazioni svolte dai senatori Bonavita e Larizza era stata segnalata, infatti, l'esigenza di approfondire le conseguenze derivanti, in particolare, dalle disposizioni contenute all'articolo 2. Nel frattempo, il Governo ha doverosamente portato avanti un serrato confronto con le parti sociali che ha consentito di giungere alla sospensione delle agitazioni che stavano producendo gravi disagi alla popolazione. Sottolinea che si è trattato di una sospensione e non di una revoca proprio perché la decisione definitiva non poteva che essere rimessa alla sede parlamentare.

Ricorda che le principali questioni sollevate nelle diverse sedi riguardano l'ipotesi di rinviare la data di avvio della completa liberalizzazione, il rischio che il superamento dei limiti contenuti nell'originario decreto legislativo (vale a dire il collegamento tra l'apertura di un nuovo esercizio e la chiusura di tre distributori esistenti) definisse le condizioni per una non regolata apertura di nuove attività e, infine, l'ipotesi di affiancare in modo sistematico alla distribuzione del carburante anche attività cosiddette «non oil».

Sottolinea quindi che il Governo non è favorevole a prorogare il termine del 30 giugno 1999 che, fra l'altro, già costituisce un differimento rispetto alla data fissata nel decreto legislativo originario. Ciò, in quanto, appare necessario ribadire l'urgenza di attuare la riforma della rete distributiva. In relazione al punto concernente la regolazione dell'apertura dei nuovi impianti, è preferibile, a suo giudizio, definire una norma quadro che rinvii alle caratteristiche di tipo europeo, demandando quindi alle regioni e alle autonomie locali l'individuazione dei requisiti più specifici.

Fa presente, infine, che il superamento della deroga contenuta nel decreto legislativo sulla liberalizzazione del settore del commercio per i distributori di carburante è condivisa anche dalle compagnie petrolifere. Il Governo proporrà, però, di attuare tale liberalizzazione al livello dei singoli gestori degli impianti, innovando quindi anche la loro qualificazione professionale: i gestori diverrebbero infatti piccoli e talvolta medi imprenditori. Ritiene che vi siano le condizioni perché anche le compagnie petrolifere riconoscano che ciò consentirà un rafforzamento complessivo del settore.

Quanto alle preoccupazioni per il futuro della categoria, osserva che occorre tener conto della particolare situazione italiana, in cui circa l'80 per cento degli esercizi è di proprietà delle compagnie petrolifere. La soluzione più convincente, al riguardo, appare quella di collegare ai contratti di comodato i contratti di somministrazione, con l'obiettivo di attribuire la necessaria autonomia agli esercenti.

Precisa, infine, che sulla norma relativa agli omaggi al consumatore, il Governo non presenterà emendamenti, riservandosi di valutare le eventuali proposte che dovessero essere avanzate dai Senatori.

Il sottosegretario VIGEVANI si riserva di precisare successivamente la posizione del Governo sulle prospettate esigenze di proroga della riduzione dell'accisa prevista dall'articolo 1, anche in relazione al contenuto del parere formulato dalla 5^a Commissione già richiamato dal relatore, senatore Bonavita.

Il senatore ROSSI ritiene che, in relazione a quanto annunciato dal sottosegretario Carpi, sia necessario stabilire un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti. È evidente, infatti, che le proposte di modifica che il Governo di accinge a presentare assumono un rilievo tale da rendere indispensabile lo svolgimento di una nuova discussione generale.

Il senatore MUNGARI si associa, a nome del suo Gruppo, alla richiesta testé formulata, sottolineando come le proposte concernenti la sostanziale trasformazione degli esercenti in imprenditori costituisca una innovazione su cui è necessario un adeguato approfondimento. Ciò anche a tutela dei diretti interessati, i quali, in quanto imprenditori, potrebbero trovarsi ad essere sottoposti alle norme che disciplinano le procedure fallimentari.

Il senatore SELLA di MONTELUCE ritiene che gli emendamenti del Governo, non ancora pervenuti e di cui si conosce la natura attraverso la stampa, rendano ipotizzabile che la presentazione di subemendamenti non sia sufficiente a rispecchiare la posizione dell'opposizione e che si debba forse intervenire sul testo stesso del decreto-legge, lasciando pertanto aperti i termini per la presentazione degli emendamenti.

Il presidente GUERZONI prende atto delle richieste avanzate e, nel confermare il termine per la presentazione degli emendamenti, già fissato per le ore 18 di oggi, precisa che le modalità di prosecuzione dell'esame saranno definite tenendo conto dell'entità delle proposte di modifica e dei tempi previsti per la conclusione dell'esame.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 1999

466^a Seduta*Presidenza del Presidente*
VILLONE*Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Vigneri.**La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE REFERENTE*

(4243) LA LOGGIA ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui finanziamenti a personalità e partiti politici italiani da parte dei Paesi appartenenti all'ex Patto di Varsavia*, fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(4260) COSSIGA. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli avvenimenti cui si rifanno le notizie contenute nelle cosiddette «Carte Mitrokhin»*

(4270) MARINI ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui rapporti tra il KGB e alcuni cittadini italiani, nonché sul fenomeno di «tangentopoli»*

(4281) PARDINI ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per accertare le modalità di acquisizione e valutare sotto il profilo storico-politico le conseguenze derivanti dalla pubblicazione del «dossier Mitrokhin»*

(4287) SEMENZATO e Athos DE LUCA. – *Inchiesta parlamentare sul dossier Mitrokhin e sull'attività del KGB e degli altri servizi segreti stranieri in Italia*

(4289) DI PIETRO ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per approfondire la conoscenza della documentazione acquisita con il «dossier Mitrokhin» e valutarne le relative conseguenze storico-politiche*

(4299) STIFFONI ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per la valutazione e l'approfondimento della documentazione contenuta nel «dossier Mitrokhin»*

(4350) LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione d'inchiesta parlamentare su fatti e documenti relativi al «Dossier Mitrokhin» e sui flussi di denaro provenienti dai paesi appartenenti all'ex Patto di Varsavia

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore MANZELLA dichiara preliminarmente di apprezzare l'impianto del disegno di legge n. 4350 che, a differenza del disegno di legge n. 4243, individua l'oggetto primario della inchiesta nei documenti contenuti nel cosiddetto *dossier Mitrokhin*. Ritiene infatti improprio connettere all'approfondimento dell'origine e della natura di tali documenti (che costituisce materia sufficientemente vasta e articolata), l'esame di altre complesse vicende e di intere parti della storia nazionale. Si tratta di una connessione incongrua, che pone a suo avviso in questione principi di economia procedurale. Il pubblico interesse, richiamato all'articolo 82 della Costituzione quale condizione per lo svolgimento di un'inchiesta parlamentare, richiede infatti una connessione strumentale dell'inchiesta alle funzioni proprie del Parlamento. L'inchiesta, quindi, deve essere eminentemente preordinata a far valere responsabilità politiche e a promuovere iniziative legislative. Non è compito dell'inchiesta, invece, quello di fornire materiali agli storici, attività che potrebbe essere più opportunamente deferita ad indagini conoscitive o a comitati di studiosi.

A tal fine, ogni inchiesta deve svolgersi entro un definito ambito temporale, anche per non correre il rischio di trasformarsi, del tutto impropriamente, in una sorta di giudice speciale, la cui istituzione è vietata dall'articolo 102 della Costituzione.

A fronte della complessa e contraddittoria natura dell'ingente materiale documentale contenuto nel cosiddetto *dossier Mitrokhin* (trasmesso dai servizi segreti britannici ai servizi segreti italiani negli ultimi quattro anni), l'attività preliminare della istituenda Commissione dovrebbe essere, a suo avviso, quella di accertare la veridicità della provenienza del materiale. Dovrà quindi essere chiarito perché, e a causa di quali omissioni degli organi competenti, tutti i principali codici di accesso a informazioni riservate o classificate militari e civili fossero in possesso dei servizi segreti sovietici, come anche dovrà essere chiarito perché questi ultimi abbiano potuto svolgere un sostanziale controllo su attività importanti dei Ministeri degli affari esteri e dell'interno. Allo stesso modo, occorrerà accertare i contatti dei servizi sovietici con esponenti di prestigio del mondo scientifico e imprenditoriale in settori particolarmente rilevanti.

Con riferimento a quegli eventi, documentati nelle carte del citato *dossier*, sarà compito primario della Commissione accertare quali siano state le attività di contrasto poste in essere dai servizi di informazione e di sicurezza e, in generale, dall'amministrazione italiana. A quest'ultimo riguardo, ricorda che in altri paesi occidentali sono già state svolte indagini giudiziarie, che si sono concluse, in taluni casi, con sentenza di condanna. La richiamata attività di accertamento è necessaria anche nell'interesse dei cittadini italiani che sono oggetto di schede informative contenute nel citato *dossier*.

I temi indicati motivano l'interesse pubblico dell'inchiesta; tuttavia alcune delle proposte in esame ne propongono la estensione dell'oggetto, che dovrebbe ricomprendere, in particolare, anche l'accertamento dei flussi di finanziamento indirizzati dall'Unione Sovietica verso alcune forze politiche italiane. Si tratta di vicende note, ampiamente conosciute, che riguardavano essenzialmente rapporti tra partiti appartenenti al movimento comunista internazionale.

Il relatore, se comprende l'intento politico che muove questa proposta di estensione dell'oggetto dell'indagine, ritiene tuttavia che una simile decisione dovrebbe comunque seguire e non essere contemporanea agli accertamenti sui quali si è in precedenza soffermato: questi ultimi, invece, dovrebbero costituire l'oggetto essenziale dell'inchiesta, che potrebbe così adempiere alla sua funzione di rendere evidenti i filoni problematici sui quali svolgere ulteriori accertamenti ed indagini.

Le proposte in esame propongono un ulteriore problema: il rapporto dell'oggetto di inchiesta con quello proprio della Commissione d'inchiesta sul terrorismo e le stragi. A tale proposito, varie sono le soluzioni avanzate: la costituzione di una nuova ed autonoma Commissione, l'ampliamento dell'oggetto della inchiesta della Commissione stragi, ovvero una sorta di «unione personale» nella composizione delle due Commissioni (proposta, quest'ultima, avanzata nei dei senatori Stiffoni ed altri).

Dopo aver ricordato che la legge che da ultimo ha definito le funzioni della Commissione stragi ha ricompreso, nell'oggetto della medesima, l'accertamento di fatti eversivi dell'ordine costituzionale (fatti tra i quali ben potrebbero essere ricompresi alcuni tra quelli oggetto delle iniziative in titolo), segnala che sia la Procura della Repubblica di Roma, sia il Governo, hanno ritenuto di individuare in tale Commissione di inchiesta il competente interlocutore parlamentare. Spetta ora alla Commissione affari costituzionali scegliere tra le varie opzioni proposte, evitando comunque ogni forma di sovrapposizione tra le due inchieste.

Quanto ai profili organizzativi dell'istituenda commissione, rileva un ampio consenso sulla opportunità di limitare nel numero la composizione dell'organo, che dovrebbe, a suo avviso, essere contenuta nella misura proposta dal disegno di legge presentato dal senatore Cossiga.

In merito ai poteri, rileva una sostanziale convergenza nelle proposte in esame; occorre comunque, a suo avviso, prevedere un coordinamento tra la Commissione e il Comitato parlamentare di controllo sui servizi di informazione e di sicurezza. Quest'ultimo, infatti, appare lo strumento più idoneo per garantire un corretto confronto dell'organo di inchiesta con i servizi segreti.

In conclusione, ritiene che l'inchiesta proposta con le iniziative in titolo sia realizzabile e auspicabile. Confermando quindi l'apprezzamento per il disegno di legge n. 4350, segnala criticamente alcuni passaggi della relazione illustrativa che, da un lato, sembra ignorare caratteristiche essenziali della recente storia dei paesi occidentali e dall'altro, facendo riferimento ad «avvenimenti che hanno riempito, condizionato, orientato o di-

storto le vicende politiche italiane», pare riproporre la teoria dell'esistenza di un cosiddetto «doppio Stato», che egli respinge fermamente.

Il presidente VILLONE, dopo aver richiamato l'oggetto delle iniziative in titolo, che non riguardano il *dossier Mitrokhin* in sé considerato, ma la proposta di disporre in proposito una inchiesta parlamentare, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MAGNALBÒ, nell'apprezzare la relazione introduttiva, ricorda che la propria parte politica ha sottoscritto il disegno di legge n. 4350: questo, come già notato dal relatore, propone e definisce in modo chiaro l'oggetto dell'inchiesta che si intende svolgere. Nel condividere i rilievi sulle possibili sovrapposizioni con il lavoro svolto dalla Commissione stragi, si dichiara non pregiudizialmente contrario alla possibilità di valutare una ridefinizione dell'oggetto della inchiesta condotta da questa Commissione, anche se ritiene preferibile l'istituzione di un'autonoma Commissione d'inchiesta. Concorda anche circa l'esigenza di garantire un coordinamento tra l'attività dell'istituenda Commissione e quella del Comitato di controllo sui servizi di informazione e sicurezza, come anche sulla opportunità di non ampliare eccessivamente la composizione della Commissione, che comunque dovrà essere dotata di personale, mezzi e risorse adeguati. In conclusione, manifestando la piena disponibilità della propria parte politica alla definizione di un testo condiviso, auspica che l'inchiesta si volga alla individuazione di precise responsabilità, più che a una sorta di ricostruzione storica.

Anche il senatore PASTORE dichiara di apprezzare la illustrazione svolta dal relatore, prendendo atto dei rilievi critici sul testo della relazione illustrativa al disegno di legge n. 4350. Obiettivo essenziale delle iniziative in titolo è, a suo avviso, quello di pervenire, attraverso l'accertamento delle molte questioni poste dalle carte del cosiddetto «*dossier Mitrokhin*», a condizioni più serene nei rapporti tra le forze politiche di maggioranza e di opposizione. Quanto alle modalità di svolgimento dell'inchiesta, ritiene che la Commissione stragi, per la sua lunga attività, se è depositaria di una apprezzabile memoria storica, è peraltro condizionata da pregiudizi ormai consolidati nella interpretazione della storia recente del paese. Reputa quindi preferibile istituire una Commissione *ad hoc*, con competenze proprie: queste, qualora lo si ritenga opportuno, dovranno essere espressamente distinte, nell'atto istitutivo, da quelle della Commissione stragi. Condivide altresì la esigenza di costituire un organismo non pletorico, che dovrà a suo avviso garantire comunque, nella sua composizione, una completa rappresentanza di tutti i Gruppi parlamentari costituiti nei due rami del Parlamento. All'autonoma decisione dei Gruppi dovrà poi essere demandata la valutazione sulla opportunità di designare, quali componenti della nuova Commissione, anche alcuni dei membri della Commissione stragi, così da garantire un coordinamento fra le due inchieste.

Il senatore BESOSTRI ritiene che non debba essere compito della commissione d'inchiesta quello di riaprire un contenzioso già risolto. Non vi sono più infatti, nel paese, i nostalgici dei regimi passati, che sono ormai travolti dal corso recente della storia europea. L'attività della nuova Commissione, come proposto dal relatore, dovrà essere rivolta essenzialmente all'accertamento di fatti e responsabilità che abbiano messo in questione la sicurezza nazionale. Nel concordare con la opportunità di istituire un organo dalla composizione ristretta, invita comunque a valutare con attenzione la questione del rapporto con le competenze della Commissione stragi.

Il senatore PARDINI, apprezzato il tono pacato e ragionevole che ha caratterizzato il dibattito odierno, ricorda che sono già in corso approfondimenti, da parte degli organi competenti, sulla veridicità e l'affidabilità delle carte del cosiddetto *dossier Mitrokhin*. Ricorda quindi la proposta, avanzata in varie occasioni dal Presidente della Camera dei deputati, di affrontare in una sede parlamentare la complessiva questione della evoluzione del sistema politico italiano. Le iniziative in titolo sono invece tutte essenzialmente centrate sul cosiddetto *dossier Mitrokhin*; a questo riguardo ritiene che, per ragioni di economia ed efficacia del lavoro parlamentare, le attività di indagine su tali documenti dovrebbero essere svolte dalla Commissione stragi, che è l'organo parlamentare già a tal fine individuato dalla Procura della Repubblica di Roma e dal Governo. È questa a suo avviso la soluzione preferibile, avendo tale Commissione, mostrato in più occasioni un'adeguata consapevolezza e capacità di approfondimento.

Il presidente VILLONE propone quindi di fissare, per le ore 14 di domani, 24 novembre, il termine di presentazione degli emendamenti, da riferire al disegno di legge n. 4243, che è stato inserito, su richiesta di alcuni Gruppi di opposizione, nel calendario delle sedute dell'Assemblea convocate per la settimana successiva; conseguentemente, propone di assumere quale testo base lo stesso disegno di legge n. 4243.

La Commissione consente.

Il PRESIDENTE avverte quindi che, qualora ciò si renda necessario per garantire la conclusione dell'esame in tempo utile, potrà essere convocata una seduta notturna per domani, mercoledì 24 novembre. Preannuncia, inoltre, che nella seduta di giovedì 25 novembre sarà comunque posto in votazione un mandato a riferire in Assemblea, dato che il termine per la presentazione degli emendamenti in Assemblea è stato già fissato per le ore 19 dello stesso 25 novembre.

La Commissione prende atto e il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

(4014) Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie

(1388-ter) Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa

(3295) DEBENEDETTI. – Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale

(3448) MAGNALBÒ e PASQUALI. – Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 novembre.

Si procede alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 4014, assunto a base dell'esame.

Il presidente VILLONE rammenta che l'emendamento 1.222 è stato ritirato dai proponenti.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.9 è posto in votazione, risultando non accolto.

Successivamente è respinto anche l'emendamento 1.100.

Il sottosegretario VIGNERI, a nome del Governo, ritira l'emendamento 1.500.

Sui subemendamenti 1.500 (nuovo testo)/1 e 1.500 (nuovo testo)/2 il relatore PARDINI e la rappresentante del Governo esprimono un parere contrario.

Sul secondo dei due subemendamenti si pronuncia in senso critico anche il presidente VILLONE e manifesta riserve il senatore BESOSTRI.

Il senatore MAGNALBÒ ritira i subemendamenti.

Quanto all'emendamento 1.500 (nuovo testo) del Governo, il senatore GRILLO annuncia il voto contrario del Gruppo di Forza Italia, considerandolo come un arretramento rispetto al testo del disegno di legge. In particolare, la proposta di modifica non appare coerente allo scopo, più volte enunciato, di promuovere l'apertura dei mercati.

Il senatore PASTORE motiva la sua astensione rilevando un difetto di formulazione nell'emendamento del Governo, che non sembra corrispondere all'intento di assicurare condizioni di concorrenza, anche nel rispetto del principio di sussidiarietà. Osserva, in proposito, che l'emenda-

mento potrebbe condurre al risultato di conservare o ripristinare la gestione pubblica dei servizi in assenza di condizioni di concorrenza, anziché promuovere un mercato competitivo.

Il presidente VILLONE obietta che le riserve appena esposte sono fondate probabilmente su una interpretazione non esatta del testo, in quanto l'emendamento si riferisce a condizioni di concorrenza potenziale («regime di concorrenza») e non già al reale dispiegamento di un mercato competitivo.

Il senatore BESOSTRI esprime consenso all'emendamento del Governo, invitando a una lettura integrata dei due commi di cui esso si compone: in tal modo, si può intendere che le condizioni indicate riguardano solo i casi in cui si tratti di funzioni proprie degli enti locali, senza interferenze con le dinamiche economiche e di mercato. D'altra parte, sarebbe forse opportuno integrare il comma 2 contenuto nell'emendamento con un riferimento alla regolazione, oltre che alla organizzazione dei servizi pubblici: ciò renderebbe più evidente lo scopo condivisibile dell'emendamento.

Il senatore DEBENEDETTI, nel motivare la sua astensione, dichiara di non comprendere il riferimento alle funzioni di competenza degli enti locali, contenuto nell'emendamento; osserva, inoltre, che le condizioni di regolarità e continuità e gli altri requisiti dell'erogazione dei servizi dovrebbero condurre, in caso di assenza, e promuovere la concorrenza, non ad eliminarla mediante la gestione diretta da parte pubblica.

Il senatore MAGNALBÒ fa notare che i due subemendamenti dapprima ritirati avevano anche lo scopo di risolvere alcuni dei dubbi sollevati sull'emendamento 1.500, per il quale annuncia un voto non favorevole.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA ANTIMERIDIANA PER DOMANI

Il presidente VILLONE annuncia la convocazione di una seduta ulteriore per domani, mercoledì 23 novembre 1999, alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente VILLONE, in conformità a quanto convenuto nella riunione odierna dell'Ufficio di Presidenza, comunica le seguenti integrazioni dell'ordine del giorno dei lavori per la settimana in corso: in sede delibe-

rante, i disegni di legge n. 4090-B (Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000) e n. 4217 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazioni delle pubbliche amministrazioni); in sede referente, il documento XXII, n. 64 (SPECCHIA ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo), da esaminare congiuntamente al documento XXII, n. 62 (LA LOGGIA ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla «Mission Arcobaleno») e al disegno di legge n. 4254 (SPECCHIA ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo).

La Commissione prende atto.

SUL TERMINE DI PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4090-B

Riguardo al disegno di legge n. 4090-B, il PRESIDENTE propone di fissare sin d'ora, per le ore 14 di domani, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, che possono essere riferiti esclusivamente alle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

La Commissione concorda.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente VILLONE avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata al termine della seduta plenaria, per esaminare il disegno di legge n. 3807-B.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4014**Art. 1.**

Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 22».

1.222

LAURO, PASTORE

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 22» con il seguente:

«Art. 22. – (*Servizi pubblici locali*). – 1. I comuni e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

2. I Comuni e le Province stabiliscono i servizi che intendono gestire, individuandone le modalità, secondo i principi di efficacia ed economicità.

3. Fra le forme di gestione si individuano, in via prioritaria e non esaustiva:

a) in economia, per le modeste dimensioni e le caratteristiche del servizio;

b) in affidamento a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica;

c) per aziende speciali e, per istituzione, unicamente per servizi privi di rilevanza imprenditoriale;

d) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio con la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

La partecipazione minoritaria alla predetta società dovrà essere adeguatamente motivata da specifiche ragioni di interesse pubblico. Le società di cui al presente comma potranno altresì partecipare alle gare per l'affidamento dei servizi pubblici senza vincoli territoriali e in regime di concorrenza. Potranno altresì costituire forme associative con altre società omogenee».

1.9

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. I servizi pubblici economici locali (SPEL) hanno per oggetto la produzione e l'erogazione di beni, prestazioni, ed attività a contenuto economico, rivolti a soddisfare esigenze primarie e generalizzate delle comunità locali.

2. Gli SPEL sono erogati con modalità imprenditoriali da soggetti privati o pubblici, e sono assoggettati ai poteri di regolazione, controllo ed intervento attribuiti dalla legge agli enti locali, ai fini della continuità, economicità e frizione in condizione di eguaglianza degli stessi.

3. Non sono in alcun caso compresi fra gli SPEL: a) l'espletamento delle funzioni istituzionali, amministrative e autoritative di spettanza degli enti locali; b) i servizi a valenza sociale, educativa, culturale, assistenziale svolti direttamente dagli enti locali o da loro enti strumentali o istituzionali».

1.100

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. I servizi pubblici locali, individuati dagli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze, hanno ad oggetto la produzione di beni ed attività rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. Ai fini della presente legge per enti locali si intendono comuni, province, unioni di comuni e comunità montane.

2. Gli enti locali, nell'esercizio delle funzioni di loro competenza, provvedono ad organizzare i servizi pubblici, o segmenti di essi, con le modalità di cui al presente articolo, ove il relativo svolgimento in regime di concorrenza non assicuri la regolarità, la continuità, la accessibilità, la economicità e la qualità dell'erogazione in condizioni di uguaglianza. Il gestore di un servizio pubblico locale o di una infrastruttura strumentale a detto servizio è tenuto ad ammettervi utenti ed imprese che ne hanno titolo, sulla base di condizioni oggettive, trasparenti e non discriminatorie».

1.500

IL GOVERNO

All'emendamento 1.500 (nuovo testo), al comma 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole da: «ove il relativo», fino a: «uguaglianza».

1.500 (Nuovo testo)/1

MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 1.500 (nuovo testo), al comma 1-bis, primo periodo, dopo la parola: «organizzare», inserire le seguenti: «ed erogare».

1.500 (Nuovo testo)/2

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. I servizi pubblici locali, individuati dagli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze, hanno ad oggetto la produzione di beni ed attività rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. Ai fini del presente articolo e del successivo, per enti locali si intendono comuni, province, unioni di comuni e comunità montane.

2. Gli enti locali, nell'esercizio delle funzioni di loro competenza, provvedono ad organizzare i servizi pubblici, o segmenti di essi, con le modalità di cui al presente articolo, ove il relativo svolgimento in regime di concorrenza non assicuri la regolarità, la continuità, la accessibilità, la economicità e la qualità dell'erogazione in condizioni di uguaglianza. Il gestore di un servizio pubblico locale o di una infrastruttura strumentale a detto servizio è tenuto ad ammettere utenti ed imprese che ne hanno titolo, sulla base di condizioni oggettive, trasparenti e non discriminatorie».

1.500 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 1999

506^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PINTO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.**La seduta inizia alle ore 15,20.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante: «Istituzione di nuovi tribunali e per la revisione dei circondari di Torino, Milano, Roma, Napoli e Palermo» (n. 565)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi della legge 5 maggio 1999, n. 155 e dell'articolo 1, comma 4, della legge 16 luglio 1997, n. 254. Seguito dell'esame e rinvio) (R139 b00, C02^a, 0013°)

Riprende il seguito dell'esame, sospeso nella seduta del 16 novembre scorso.

Prende la parola il senatore PREIONI il quale richiama l'attenzione sulla circostanza che nello schema di decreto in esame non è contenuto alcun intervento specifico per quanto riguarda l'area territoriale di Legnano e ciò nel presupposto che l'unica soluzione adeguata ai problemi propri dell'area del nord-ovest del circondario milanese sia rappresentata dalla istituzione di un nuovo tribunale nella città di Legnano, soluzione che però, a causa dei vincoli di bilancio, è risultata impraticabile in sede di esercizio della delega contenuta nella legge n. 155 del 1999. Poiché su questa specifica problematica sono stati presentati due disegni di legge di iniziativa parlamentare – si tratta del disegno di legge n. 2002 di cui egli è firmatario e del disegno di legge n. 3967 di cui è primo firmatario il senatore Antonino Caruso – auspica che tali provvedimenti abbiano un rapido *iter* parlamentare e invita il Governo ad assumere tutte le iniziative necessarie per assicurare tale esito.

Interviene quindi il senatore SCHIFANI il quale sottolinea l'inopportunità della scelta che sottrae i comuni di Camporeale, San Giuseppe Iato e San Ciperello al circondario del tribunale di Palermo per attribuirli a quello del tribunale di Sciacca, evidenziando tra l'altro come tali aree territoriali possano usufruire di collegamenti viari estremamente funzionali proprio in direzione della città di Palermo. Analoghe considerazioni ritiene che debbano essere fatte per i comuni della zona del corleonese i cui collegamenti con la sede di Sciacca presentano non trascurabili difficoltà.

Sotto un diverso profilo, l'oratore giudica negativamente anche il venir meno della competenza unitaria dell'ufficio giudiziario di Palermo in riferimento ad un'area che si caratterizza per una elevatissima concentrazione di attività criminali.

Conclude, osservando come le considerazioni da lui svolte dovrebbero indurre ad un'attenta riflessione sull'opportunità di intervenire sull'area di Palermo nel senso delineato nello schema di decreto in titolo.

Il sottosegretario AYALA manifesta le sue perplessità per il fatto che, ai rilievi critici circa le soluzioni prospettate dal Governo con riferimento all'area di Palermo, non si accompagna alcuna proposta volta a individuare soluzioni alternative concrete mentre rimane il problema ineludibile di deflazionare il carico di lavoro che attualmente grava sul tribunale di Palermo.

Il senatore BATTAGLIA condivide le considerazioni svolte dal sottosegretario Ayala e rileva come interventi deflattivi sui carichi di lavoro del tribunale di Palermo siano auspicati da tutta l'avvocatura palermitana e come non vi siano alternative concretamente perseguibili, al fine di risolvere questi problemi, diverse da quelle che comportano un ampliamento della competenza dei tribunali di Sciacca e Termini Imerese, potendosi, tra l'altro, fare affidamento con riferimento al primo anche sugli ingenti stanziamenti resi disponibili per il potenziamento delle strutture degli uffici giudiziari ivi situati.

Il senatore FASSONE rileva innanzitutto come dei tre strumenti previsti dalla legge n. 155 del 1999 – istituzione di nuovi tribunali, suddivisione territoriale del comune capoluogo e ridefinizione dei confini dei circondari limitrofi – il primo si è dovuto misurare con forti vincoli di bilancio che hanno limitato a due i nuovi tribunali, il secondo non è stato per nulla utilizzato e il terzo ha provocato forti tensioni e scontenti nella maggior parte delle popolazioni interessate e per conseguenza ha prodotto un risultato di alleggerimento molto contenuto delle dimensioni dei grandi tribunali. Poiché la strada della moltiplicazione dei tribunali è non solo onerosa dal punto di vista finanziario, ma anche sconsigliabile nella prospettiva di una razionalizzazione delle sedi giudiziarie e considerato che lo strumento del trasferimento di competenza è difficile che possa produrre risultati migliori di quelli ai quali si è approdati con lo schema di decreto in titolo, ne consegue che in un futuro vicino occorrerà muoversi in una

prospettiva di intervento più radicale, ponendo mano al frazionamento dei grandi tribunali urbani.

Passando più specificamente ai problemi che concernono l'area di Torino, il senatore Fassone valuta positivamente le soluzioni prospettate dal Governo nello schema di decreto in esame che, per quanto comporti una riduzione dei carichi di lavoro pari a soltanto il sei per cento, appare comunque funzionale alle esigenze di deflazione del volume di affari del tribunale di tale città.

Il senatore LAURO ritiene che occorra meditare e riflettere sulla scelta di istituire il secondo tribunale del napoletano nel comune di Giugliano. Tiene, altresì, a ringraziare il Presidente che non ha mancato di ricevere i sindaci di Marano e Pozzuoli, i quali hanno sollecitato una decisione diversa da quella proposta dal Governo per la scelta della sede del secondo tribunale del napoletano. Dopo aver, poi, ricordato come nella precedente stesura di provvedimento attuativo della delega per l'istituzione di tribunali metropolitani, ai sensi della legge n. 254 del 1997, si individuava in Marano la sede per la istituzione del secondo tribunale del napoletano, osserva che nel comune di Giugliano attualmente non esistono sedi giudiziarie. Altro aspetto problematico sono i collegamenti tra il comune di Procida e Giugliano, collegamenti che invece risultano agevoli con il comune di Pozzuoli. Ritiene opportuno un approfondimento della questione anche mediante il confronto con esponenti degli enti locali interessati.

Il senatore BERTONI sottolinea l'esigenza che nel parere che la Commissione è chiamata a rendere risalti con tutta evidenza che il secondo tribunale del napoletano deve essere collocato a Pozzuoli sia in quanto tale comune dispone di capacità di autofinanziamento, sia perché già vi esistono uffici giudiziari. Dichiara infine di non comprendere le motivazioni che hanno determinato la scelta di Giugliano quale sede del secondo tribunale, come previsto dallo schema in esame.

Il senatore SCHIFANI, intervenendo per una precisazione, ricorda che se la paternità dell'emendamento che introdusse Palermo fra le aree da decongestionare è da attribuire all'apposizione, esso è stato approvato dal Parlamento e non è più ammissibile che sia messo in discussione, considerato che esso è ormai volontà complessiva del legislatore.

Il presidente PINTO condivide gli spunti problematici segnalati dal relatore Calvi nella precedente seduta in merito alla opportunità di un intervento che faccia venir meno l'attuale automatica connessione ai sensi del R.D.L. 28 dicembre 1924, n. 2124, tra circoscrizioni giudiziarie e circoscrizioni notarili, evitando così che la modifica delle une continui a determinare necessariamente quella delle altre, come segnalato nel documento fatto pervenire dal Consiglio Nazionale del Notariato. Tale aspetto potrà, comunque, essere ripreso in considerazione, in occasione

dell'esame del provvedimento sulla riforma delle professioni, una volta pervenuta dall'altro ramo del Parlamento. Dopo aver, quindi, ricordato che la delega per l'istituzione dei tribunali metropolitani, già prevista dalla legge n. 254 del 1997, non fu esercitata anche a seguito dei pareri espressi dalle competenti Commissioni che l'avevano ritenuta inidonea a raggiungere l'obiettivo di decongestionare gli uffici giudiziari delle aree metropolitane, il presidente, dopo aver richiamato l'attenzione su quanto al riguardo espresso dal senatore Russo nella precedente seduta, ritiene di dover precisare che le esigenze di concentrazione degli uffici giudiziari dovranno, tuttavia, realizzarsi una volta che si sia chiarito in maniera concreta l'impatto di tutte le riforme in corso nel settore della giustizia, in particolare quella relativa all'istituzione del giudice unico di primo grado. Segnala – tra l'altro – che esiste a tutt'oggi – nella regione che lo esprime politicamente – una significativa divaricazione fra zone in cui è presente un'alta concentrazione di tribunali e altre che attualmente sono prive di uffici giudiziari sul territorio, con chiari effetti sull'amministrazione della giustizia.

Il relatore CALVI, intervenendo in replica, dà atto che il dibattito ha messo in evidenza molti aspetti delle questioni affrontate nel provvedimento in titolo e non ha mancato, altresì, di far affiorare rilievi, alcuni dei quali, certamente fondati. Per quanto attiene poi al tribunale di Palermo, non si può non rilevare come il mantenimento dello *status quo* sia difficilmente sostenibile in presenza di una espressa delega – quale quella contenuta nella legge n. 155 del 1999 – per procedere alla decongestione del tribunale stesso né, d'altra parte, ritiene di poter respingere alcune delle critiche rivolte al provvedimento in esame, anche se non sarà possibile evitare che comunque le attese di ciascuno potranno rimanere in parte deluse. Sottolinea che, nel parere che sarà varato dalla Commissione, dovrebbe – a suo avviso – essere chiaro che le linee generali lungo le quali si dovrà incamminare, in una prospettiva di lungo periodo, la geografia giudiziaria non potranno che essere l'eliminazione delle sezioni distaccate, la riforma delle circoscrizioni giudiziarie ed infine, la suddivisione in più tribunali nelle aree all'interno delle quali risulti un maggiore carico di lavoro.

Il sottosegretario AYALA replica a sua volta ricordando che nella predisposizione dello schema gli uffici del Ministero hanno fatto il possibile per acquisire le esigenze relative alle diverse realtà interessate e intende assicurare, inoltre, il senatore Schifani sulla piena consapevolezza del Governo circa la valenza generale delle proposte approvate dal Parlamento, anche – come nel caso dell'emendamento dell'opposizione a seguito del quale si introdusse l'area palermitana tra quelle da decongestionare – quando queste non sono state inizialmente previste dal Governo. Tanto ciò è nella consapevolezza del Governo stesso che anche al senatore Figurelli che prospettava le medesime esigenze di non frammentare le competenze del tribunale di Palermo, che tanto patrimonio di professiona-

lità ha acquisito nella lotta contro la mafia, egli aveva del pari obiettato la mancanza di un progetto alternativo per decongestionare l'area in questione. Ciò non toglie, naturalmente, che le osservazioni di quanti sono intervenuti sulla questione saranno attentamente prese in considerazione. Dopo aver, poi, ricordato che l'esigenza di rafforzare i tribunali di Sciacca e Termini Imerese nasce proprio dalla consapevolezza di porsi in una prospettiva – di più lungo periodo – di una rivisitazione complessiva della geografia giudiziaria, il sottosegretario Ayala conclude osservando, per quanto riguarda l'area del milanese, che l'istituzione del tribunale di Legnano corrisponde ad esigenze senza dubbio meritevoli di considerazione, che il Governo intende affrontare con un disegno di legge *ad hoc*.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione per la settimana in corso è integrato dalla discussione, in sede deliberante, del disegno di legge n. 3807-B recante «Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense», approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente approvato dalla Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 16,20.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 1999

250^a Seduta*Presidenza del Presidente*
MIGONE*Interviene l'ambasciatore Mario Bova.**La seduta inizia alle ore 14,40.**SULLA SCOMPARSA DEL SENATORE A VITA AMINTORE FANFANI*
(A003 000, C03^a, 0002°)

Il presidente MIGONE, facendosi interprete dei sentimenti di tutta la Commissione, esprime profondo cordoglio per la scomparsa del senatore a vita Amintore Fanfani, che fu presidente della Commissione affari esteri dal 1992 al 1994 e che ne era autorevole componente anche nella legislatura in corso. In tale incarico, come pure nei numerosi anni in cui ha ricoperto la carica di Presidente del Senato, egli ha dimostrato una capacità di guidare le istituzioni con assoluta indipendenza e con altissimo senso di responsabilità.

Anche come Ministro degli affari esteri, Amintore Fanfani ha lasciato un segno profondo per aver sempre saputo evitare di appiattirsi su uno dei due blocchi in cui era diviso il mondo nel dopoguerra, nel caparbio tentativo di ancorare la politica estera soprattutto agli interessi dell'Italia e dell'Europa.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE***Proposta di indagine conoscitiva sulle rappresentanze italiane all'estero**
(R048 000, C03^a, 0007°)

Il presidente MIGONE illustra la proposta di richiedere al Presidente del Senato – ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento – il consenso per lo svolgimento di un'indagine conoscitiva, il cui fine sostanzialmente è di

dar seguito a un ordine del giorno che il Senato ha approvato lo scorso luglio, nell'ambito della discussione del disegno di legge n. 3919.

In tale documento si prevedeva infatti la tempestiva informazione del Parlamento circa le nomine degli ambasciatori; con un successivo scambio di lettere tra la Presidenza della Commissione e il Ministro degli affari esteri, si è poi concordata la possibilità di svolgere, in casi di particolare rilevanza, alcune audizioni degli ambasciatori nella fase iniziale della loro missione. Appare pertanto opportuno prevedere una specifica procedura informativa per tali audizioni, che dovranno avere un'impostazione diversa rispetto a quelle svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera.

La Commissione approva la proposta di indagine conoscitiva.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MIGONE avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per l'audizione dell'ambasciatore Bova, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'impegno italiano in Albania. Comunica altresì che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, ha preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie tale proposta e conseguentemente viene adottata questa forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impegno italiano in Albania: audizione dell'ambasciatore d'Italia a Tirana

(R048 000, C03^a, 0005^o)

Riprende l'indagine, sospesa nella seduta del 6 ottobre scorso.

Il presidente MIGONE ringrazia l'ambasciatore Bova per aver accolto l'invito della Commissione, poche settimane dopo il suo insediamento a Tirana. Peraltro la sua audizione, prevista nell'ambito dell'indagine conoscitiva in titolo, potrà essere anche una prima occasione per ascoltare da un ambasciatore di recente nomina gli elementi programmatici della sua missione, secondo le intese raggiunte con il Ministro degli affari esteri. Invita quindi l'ambasciatore Bova a svolgere un intervento introduttivo.

L'ambasciatore Mario BOVA, premesso di aver assunto l'incarico di ambasciatore a Tirana all'inizio del mese di ottobre, fa presente di essere stato accolto dalle autorità albanesi con uno spirito molto amichevole e improntato a grande gratitudine verso l'Italia. Finita ormai la guerra nei

Balcani, anche l'Albania pensa soprattutto alla ricostruzione del Kosovo e della sua stessa economia, apprezzando i primi risultati concreti degli interventi italiani, dalla produzione di energia elettrica al riacciamento delle forniture idriche, per citare solo alcuni degli interventi più significativi.

L'insediamento del nuovo governo guidato dal presidente Meta ha impresso un ulteriore slancio ai già ottimi rapporti tra Italia e Albania, tanto più che nel suo programma è riconosciuta la priorità delle politiche sollecitate da Roma e dalle altre capitali europee: anzitutto la lotta alla criminalità e alla corruzione, con particolare riferimento al contrabbando, nonché l'impegno a contrastare l'emigrazione clandestina verso l'Italia. In politica estera vi è un deciso orientamento del governo albanese verso la progressiva integrazione in Europa, con un riequilibrio della precedente impostazione che consente di armonizzare l'apertura verso gli Stati Uniti con le relazioni bilaterali italo-albanesi.

È poi un fatto positivo che il nuovo governo sia stato formato nel pieno rispetto delle regole costituzionali e goda di un ampio consenso parlamentare. Ciò dovrebbe consentire una sufficiente stabilità dell'Albania – che è ormai uscita dall'emergenza – almeno fin quando continuerà il flusso di aiuti dall'estero e, in particolare, dall'Italia. Peraltro è evidente che un ipotetico disimpegno italiano indebolirebbe il processo di stabilizzazione del paese e sarebbe il presupposto di nuove emergenze.

Il Governo intende perciò proseguire il programma di aiuti, adeguando il quadro istituzionale in cui esso si colloca alla nuova fase, che è contrassegnata dal superamento delle emergenze. È perciò necessario razionalizzare la gestione degli interventi, esercitare un continuo monitoraggio per verificarne i risultati, nonché coordinare gli aiuti italiani con quelli degli altri donatori. La sempre più elevata integrazione tra la società italiana e quella albanese impone poi un rafforzamento degli strumenti di gestione, che inizierà nel prossimo mese con l'apertura di un nuovo consolato a Valona. Successivamente si valuterà se è possibile aprire uffici consolari anche nella regione settentrionale e, inoltre, si dovranno dare adeguate risposte alle esigenze degli albanesi che devono recarsi in Italia per motivi di studio o di salute, ovviamente nel rispetto dell'accordo di Schengen.

In conclusione l'ambasciatore Bova sottolinea che i rapporti amichevoli con l'Albania si estendono anche alle forze di opposizione, come dimostrano le dichiarazioni dell'ex presidente Berisha, e si dichiara convinto che i rapporti tra i due paesi possano ulteriormente svilupparsi e consolidarsi, su una base di pari dignità e di rispetto reciproco.

Il presidente MIGONE ricorda che il sottosegretario Minniti, rispondendo alle interrogazioni di numerosi senatori, ha assicurato alla Commissione che il Governo intende ricondurre la gestione di tutti i rapporti con l'Albania nell'ambito dell'ambasciata. Ciò impone di adeguarne gli organici alle attuali esigenze, per le quali la sede di Tirana dovrebbe essere considerata una delle più importanti rappresentanze italiane all'estero.

Chiede pertanto informazioni circa lo *staff* attualmente disponibile, nonché sulle risorse finanziarie che l'Italia intende stanziare per gli ulteriori interventi.

L'ambasciatore BOVA fa presente che l'ambasciata a Tirana ha tradizionalmente un organico limitato, che viene però incrementato nei periodi di crisi. Si avverte ora l'esigenza di un potenziamento di alcuni servizi, anzitutto per migliorare la comunicazione con l'opinione pubblica albanese, nonché per sviluppare nel migliore dei modi i rapporti commerciali. Quanto agli stanziamenti, il Governo è convinto di dover garantire la continuità negli aiuti all'Albania, soprattutto per quel che riguarda il programma di *institution building*, che per loro natura richiedono uno sforzo pluriennale.

Il senatore PORCARI prende atto con soddisfazione dei segnali incoraggianti provenienti dal nuovo governo albanese, ma auspica che le autorità italiane evitino di instaurare rapporti preferenziali con gli uomini e i partiti attualmente al potere, dal momento che è fisiologico in democrazia un rapido alternarsi dei governi, mentre i rapporti italo-albanesi dovrebbero tendere alla maggiore stabilità possibile. Domanda poi se il Governo italiano appoggia l'integrazione dell'Albania nelle organizzazioni occidentali.

Esprime un giudizio favorevole sul superamento del Commissario straordinario, ma auspica un rafforzamento degli organici dell'ambasciata, in considerazione dell'importanza che l'Albania riveste per la politica estera italiana. Infine sottolinea l'importanza della qualità degli interventi, che dovrebbero essere idonei a innescare processi di sviluppo nel turismo e soprattutto nell'agricoltura, settore per cui era stato previsto un valido programma di interventi poi drasticamente ridimensionato.

L'ambasciatore BOVA assicura che il Governo non intende stabilire rapporti preferenziali con alcuna forza politica albanese, né tanto meno pretende di esercitare alcuna interferenza negli affari interni di quel paese. È comunque innegabile che il governo guidato dal presidente Meta abbia una maggiore apertura nei confronti dell'Italia del precedente gabinetto, di cui era primo ministro Pandeli Majko.

L'Italia sostiene con convinzione l'avvio del negoziato per l'associazione dell'Albania all'Unione europea, ma purtroppo questo paese non raggiunge ancora tutti gli *standards* comunitari. Per quel che riguarda gli aiuti bilaterali, fa presente che nel settore agricolo sono stati già ottenuti alcuni risultati incoraggianti nell'olivocoltura e che nei prossimi anni saranno avviati programmi di più ampia portata.

Il senatore ANDREOTTI ricorda che le relazioni fra Italia e Albania hanno attraversato vicende storiche alterne, che negli anni Trenta videro l'Italia trasformarsi in breve tempo da principale alleato a potenza occupante, per poi divenire nuovamente un paese amico dopo l'occupazione

del Kosovo, da cui venne cacciata una parte degli abitanti serbi per far posto agli immigrati albanesi. Ciò premesso, restano aspetti poco chiari nelle ultime vicende, come ad esempio una certa ostilità internazionale che determinò la caduta del governo Nano.

Inoltre destano allarme la grande diffusione della coltivazione di canapa indiana e il traffico di droga, verso cui non si registra un'adeguata reazione e si devono anzi constatare preoccupanti connivenze. È dunque necessario seguire con la massima attenzione, ma senza voler apparire come un paese tutore, l'operato del nuovo governo albanese, soprattutto per quel che riguarda l'atteggiamento verso la questione del Kosovo.

Il senatore VERTONE GRIMALDI chiede se la posizione assai meno amichevole del governo Majko, rispetto a quello attualmente in carica, si possa spiegare con le diverse posizioni dei due paesi sulla questione del Kosovo e, in generale, sul conflitto nei Balcani. Auspica poi che la comunità internazionale sappia gestire con la necessaria prudenza i numerosi focolai di crisi presenti nell'ex Jugoslavia, accantonando proposte assurde, come quella di chi vorrebbe riservare gli aiuti alla Serbia ai comuni gestiti dalle forze di opposizione.

Il senatore PIANETTA ritiene giusto appoggiare l'integrazione dell'Albania nell'Unione europea, ma rileva un eccessivo ottimismo nell'analisi della situazione in quel paese, nonché sullo stato dei rapporti bilaterali. In realtà l'indagine conoscitiva in corso ha evidenziato l'esistenza di seri problemi, sotto entrambi i profili, e si sono raccolte autorevoli opinioni secondo cui l'Albania si trova ancora, per molti aspetti, in una drammatica condizione di emergenza.

In tale contesto al Governo italiano si chiede un approccio realista, nonché una decisa svolta verso la razionalizzazione della gestione e la concentrazione degli interventi.

Il senatore BOCO ritiene opportuno il nuovo orientamento del Governo, sollecitato dalla Commissione, che fa dell'ambasciatore l'unico interlocutore italiano per le autorità albanesi. Si dovrà ora negoziare un valido programma di interventi, tenendo conto della peculiare realtà albanese, che spesso sfugge agli operatori italiani, ma cercando anche di indurre il governo di Tirana a compiere scelte di respiro strategico. A tal proposito, appare chiaro che la scelta di ridimensionare il programma per l'agricoltura, dovuta a un intervento di Pandeli Majko, era dettata dal suo desiderio di poter mostrare aiuti visibili; un analogo intervento del resto fu da lui compiuto anche nei confronti del grande progetto di sviluppo umano gestito dall'UNDP.

È quindi necessario far capire agli interlocutori albanesi che il Governo italiano ora sollecita impegni seri, soprattutto in ordine alla lotta alla corruzione. Peraltro si deve riconoscere che non tutte le mafie sono

collegate a *clan* politici, ma vi è anche una criminalità organizzata che risponde a logiche di mercato. In ogni caso è decisivo ricostruire le strutture statali, per consentire al governo di Tirana di esercitare un effettivo controllo sul territorio nazionale.

La senatrice DE ZULUETA domanda se l'ottimismo dell'ambasciatore Bova circa il superamento della fase di emergenza riguarda anche eventuali successi nella lotta alla criminalità. In realtà risulta che in Albania vi è una tratta di esseri umani dalle più disparate provenienze geografiche, che è gestita da organizzazioni criminali internazionali, e non vi è dubbio che una parte rilevante di tali persone è ridotta in schiavitù e viene poi immessa nel circuito della prostituzione.

L'Italia, che ha investito molto nella formazione della polizia e della magistratura, deve proseguire i suoi programmi di *institution building*. Inoltre è indispensabile sostenere il Programma internazionale delle Nazioni Unite per il controllo delle droghe (UNDCP), che sta promuovendo un progetto di riconversione delle coltivazioni di canapa indiana in colture alternative.

Infine la senatrice de Zulueta si sofferma sulla questione del Kosovo, chiedendo se nei programmi delle forze politiche albanesi si auspica la nascita della Grande Albania.

L'ambasciatore BOVA ribadisce l'intenzione del Governo italiano di razionalizzare l'attuale gestione degli interventi, anche al fine di concentrare le risorse in pochi progetti organici e di notevole impatto economico. Per quel che riguarda l'ordine pubblico, negli ultimi tempi si registra una soddisfacente collaborazione tra la polizia italiana e quella albanese, che ha condotto ad apprezzabili risultati. È stata inoltre approvata una legge sulla magistratura, che si propone di impostare su nuove basi l'attività degli organi giudiziari. L'Italia proseguirà i programmi di formazione dei magistrati albanesi, che peraltro potranno produrre buoni risultati nel lungo periodo.

Risponde infine alla domanda sul traffico dei clandestini dall'Albania all'Italia, facendo presente che la maggior parte di loro non sono albanesi e che ciò aggrava il problema, non potendosi applicare a cittadini di altri paesi l'accordo bilaterale sul rimpatrio di chi emigra illegalmente. In definitiva si tratta di un problema che può essere efficacemente affrontato solo in ambito multilaterale.

Il presidente MIGONE ringrazia l'ambasciatore Bova e dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è rinviato ad altra seduta.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il Presidente propone che l'ordine del giorno delle sedute già convocate per la corrente settimana sia integrato con lo svolgimento delle interrogazioni nn. 3-03111 e 3-03255.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 16,30.

DIFESA (4^a)

MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 1999

192^a seduta*Presidenza del Presidente*
DI BENEDETTO*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Guerrini.**La seduta inizia alle ore 15.**SULL'ODIERNO ATTENTATO COMMESSO A ROMA*

Il PRESIDENTE stigmatizza l'attentato di oggi, effettuato in danno del Museo storico della Liberazione, sito in Roma a Via Tasso. Esprime a nome di tutti i colleghi lo sdegno per il barbaro gesto che ha colpito un luogo – simbolo delle nefandezze della dittatura nazifascista.

Il sottosegretario GUERRINI a nome del Governo si associa alle parole di condanna pronunciate dal Presidente.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE rende nota la deliberazione dell'Ufficio di presidenza della scorsa settimana, con la quale si è espressa la volontà di smaltire tutti gli arretrati relativi agli atti di sindacato ispettivo onde ridurre l'elevato numero di interrogazioni inevase, che da anni attendono risposta dal Governo. Esse, dunque, saranno tutte iscritte all'ordine del giorno dei lavori della Commissione, seguendo progressivamente l'ordine cronologico di presentazione.

Conviene unanime la Commissione.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Interrogazioni**

Il sottosegretario GUERRINI risponde all'interrogazione n. 3-00050, precisando che nell'ambito della Difesa la sola Aeronautica militare si avvale di un «centro di sopravvivenza ed aerosoccorritori», situato presso l'aeroporto di Furbara (Roma). Il centro ha il compito di qualificare e addestrare il personale aerosoccorritore per il recupero e soccorso in mare di

naufraghi, nonché di provvedere all'addestramento di piloti per emergenze in mare a seguito di ammaraggio o incidente. In tal senso, nel centro si svolgono esercitazioni di acquaticità e di impiego dell'equipaggiamento di sopravvivenza sia per i piloti, sia per gli equipaggi di volo.

I centri di soggiorno marino, invece, sono strutture della Difesa destinate alla particolare protezione sociale del personale militare e civile dell'Amministrazione.

Il numero dei centri è attualmente pari a 30 così suddivisi: 9 dell'Esercito, 18 della Marina e 3 dell'Aeronautica. La loro finalità è quella di consentire al personale in servizio (presso enti o reparti di maggiore impegno operativo) di trascorrere periodi di riposo e di recupero psico-fisico in località aventi peculiari caratteristiche climatiche ed ambientali.

I centri sono utilizzati, su richiesta ed a turno, dal personale e dalle relative famiglie, che ne usufruiscono a titolo oneroso, cioè pagando i costi dei servizi, che risultano più contenuti rispetto a quelli correnti, trattandosi di organismi senza finalità di lucro, giacché gestiti direttamente dall'amministrazione. In tal modo l'amministrazione recupera le spese di manutenzione e di mantenimento dei locali, quelle per l'usura dei materiali e, quando a gestione diretta, quelle di funzionamento e pulizia.

Il senatore LORETO replica per dichiararsi non completamente soddisfatto della risposta ricevuta.

Altresì il sottosegretario GUERRINI risponde all'interrogazione n. 3-00052, facendo presente che interviene anche a nome del Ministro delle finanze. La polveriera ubicata nella zona della masseria «La Pizzica» in Crispiano (Taranto), risulta tuttora indispensabile per i compiti istituzionali della Marina Militare, in quanto utilizzata come area addestrativa del battaglione San Marco. Il bene in parola non è stato pertanto inserito nell'elenco annesso al D.P.R. 11 agosto 1997 («Individuazione di beni immobili nella disponibilità del Ministero della difesa da inserire nel programma di dismissioni previsto dall'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»).

Il senatore LORETO replica per dichiararsi insoddisfatto della risposta ricevuta.

Il sottosegretario GUERRINI risponde quindi all'interrogazione n. 3-03115, sottolineando che allo scopo di sanare almeno in parte le carenze di personale tecnico di 6^a e 7^a qualifica funzionale nella legge finanziaria del 1997 fu introdotta un'apposita deroga al blocco dei concorsi, specificatamente a favore degli arsenali e dell'Istituto idrografico della Marina. In quell'occasione, non fu però possibile inserire una deroga ai requisiti per l'accesso al concorso per «capo tecnico» (7° livello), che ne consentisse la partecipazione anche ai dipendenti di profilo inferiore al sesto.

Il D.P.R. n. 1219/84, istitutivo dei profili professionali, infatti, limitava la possibilità di accesso al profilo «capo tecnico» del 7° livello ai soli candi-

dati interni appartenenti al profilo immediatamente inferiore di «assistente tecnico» da almeno cinque anni. Il superamento di tale norma avrebbe peraltro comportato tempi incompatibili con l'inserimento della citata deroga nella finanziaria del 1997. Di conseguenza, stante una generalizzata carenza di personale di 6^a qualifica, le candidature furono insufficienti a coprire i posti a concorso. Ulteriori problematiche, relative alle assunzioni dei vincitori dei concorsi banditi ai sensi della legge 662/96, sono successivamente intervenute a seguito dei vincoli posti dalle leggi finanziarie n. 449/97 e n. 448/98 che, nel contemperare le esigenze di contenimento della spesa pubblica con quelle dell'occupazione, hanno previsto: la definizione trimestrale, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, del numero di personale da assumere; una riserva di posti per prestazioni lavorative a part-time, per le cui modalità applicative sono ancora in corso chiarimenti con il dipartimento della Funzione pubblica. A ciò si aggiunge l'esigenza di riservare alcuni posti a favore dei centralinisti non vedenti. Per quanto attiene ai «corsi - concorsi», era stata prevista la possibilità di accesso alla 7^a qualifica funzionale anche per il personale inquadrato in profili professionali inferiori alla 6^a qualifica, ma una successiva sentenza della Corte costituzionale (n. 1/99) ha poi precluso tale possibilità, limitando ad un solo livello di differenza la mobilità verticale attraverso i corsi di riqualificazione. Attualmente, non appare possibile riaprire i termini di accesso ai «corsi - concorsi» per il profilo di capo tecnico. Tale riapertura dei termini, infatti, sarebbe penalizzante nei confronti degli «assistenti tecnici» che hanno regolarmente prodotto la domanda nei termini prescritti.

Il complesso quadro illustrato ha quindi impedito, di fatto, di portare a termine la pianificazione delle assunzioni della Difesa, non consentendo la completa sanatoria delle carenze organiche degli arsenali ed in particolare di quello di Taranto. In tale quadro l'Amministrazione, riconoscendo l'importanza della tematica, è fortemente impegnata per superare le molteplici difficoltà emerse e, comunque, intende riservare agli arsenali la massima priorità per le future assunzioni.

Replica il senatore LORETO il quale, ringraziato per la sollecita risposta, si dichiara tuttavia non completamente soddisfatto per quanto dichiarato dal rappresentante del Governo.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE rende noto che è stato deferito un affare, d'iniziativa del senatore Forcieri, assegnato ai sensi dell'articolo 50 del regolamento e vertente sull'arsenale di La Spezia. Poiché il 29 ottobre ebbe luogo una visita a quello di Messina e poiché giovedì prossimo si terrà una visita alla base navale di Augusta (Siracusa) propone l'effettuazione di una visita anche a quello di La Spezia.

Conviene la Commissione.

Il senatore NIEDDU propone, quindi, per coerenza l'effettuazione di una visita sia alla base della Maddalena sia all'arsenale di Taranto.

Convieni la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Programma annuale di A/R SM Esercito n. 74/99 relativo all'acquisizione di 2.100 lanciagranate da 40 mm. (n. 577)

Programma annuale di A/R SM Esercito n. 75/99 relativo all'acquisizione di 30.000 giubbetti antiproiettile Mod. «AP 98». (n. 578)

(Pareri al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. b), della legge 4 ottobre 1988, n. 436. Rinvio dell'esame congiunto)
(R139 b00, C04^a, 0065°) (R139 b00, C04^a, 0066°)

Il PRESIDENTE rende noto che, stante l'assenza del relatore, giustificata da un grave motivo di famiglia, l'inizio dell'esame sarà differito alla prossima seduta.

Il senatore DOLAZZA interviene per chiedere una specificazione circa i dati forniti dal Governo. Infatti, le informazioni a disposizione della Commissione e relative ai settori dell'industria nazionale sono lacunose. Lamenta la carenza di elementi e ribadisce l'esigenza indefettibile di rendere noti aspetti di fondamentale importanza per deliberare.

Il sottosegretario GUERRINI prende atto della richiesta e si farà carico di trasmetterla alle competenti autorità del Ministero.

Il PRESIDENTE precisa che si attiverà presso il Gabinetto della Difesa affinché vengano forniti i dati legittimamente richiesti.

Programma pluriennale di A/R SM Aeronautica n. 15/99 relativo all'acquisizione ed all'integrazione sui velivoli d'attacco dell'Aeronautica Miliare dei sistemi di guida per armamento di precisione. (n. 583)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. b), della legge 4 ottobre 1988, n. 436. Esame e rinvio)
(R139 b00, C04^a, 0067°)

Il relatore MANCA esordisce lamentando che possano essere messe in atto forme di discriminazione nei confronti dell'opposizione, che pur si era sempre mostrata disponibile a forme di collaborazione istituzionale: infatti la nomina di relatori dell'opposizione andrebbe effettuata con maggiore frequenza.

Dichiara poi che il programma in titolo merita attenzione perché qualifica in maniera significativa le azioni future dello Stato maggiore dell'Aeronautica, volto a ridurre i danni collaterali e cita le ditte nazionali coinvolte dal Programma.

Il programma in titolo verte sull'acquisizione e l'integrazione sui velivoli d'attacco di tre sistemi di guida per armamento di precisione. Tale programma è destinato alla difesa nazionale ed è finanziato con stanziamenti di bilancio ordinario. La finalità operativa è quella di ottenere la capacità di impiego di armamenti di caduta negli scenari attuali, ovvero in condizioni meteorologiche avverse e con la necessità di minimizzare i danni collaterali grazie ad una notevole precisione. Il programma, dal costo di 340 miliardi di lire, ha la durata di 36 mesi.

Interviene il senatore TABLADINI per chiedere chiarimenti in ordine al kit per le bombe: ipotizza che forse sarebbe preferibile comperare bombe nuove con kit già inseriti e non provvedere ad un adattamento di quei kit sulle bombe.

Il senatore AGOSTINI, ringraziato il relatore per la doviziosa relazione, chiede di sapere se la tecnologia adottata sia migliorata rispetto ai tempi del secondo conflitto mondiale.

Poiché nessuno chiede di intervenire, replica il relatore MANCA ritenendo priva di ogni fondamento l'osservazione, solo apparentemente convincente, del collega Tabladini.

Il PRESIDENTE pospone alla prossima seduta il voto, giacché la Commissione non è in condizione, sul piano regolamentare, di deliberare.

*ATTIVAZIONE DEGLI ARTICOLI 47 E 48-BIS DEL REGOLAMENTO
(R050 002, C04^a, 0005^o) (R050 002, C04^a, 0006^o)*

Il senatore GIORGIANNI – intervenendo, a nome anche dei colleghi presenti, ossia i senatori Dolazza, Robol, Loreto, Pellicini, Tabladini, Agostini, Petrucci e Nieddu, nella veste di relatore dell'affare assegnato «Programma di ristrutturazione e di ridimensionamento dell'Arsenale marittimo di Messina e di Marisicilia» e dell'affare assegnato «Programma di ristrutturazione e di ridimensionamento dell'arsenale marittimo di La Spezia, di Brindisi, Taranto e La Maddalena» – sottopone ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 48-*bis* del Regolamento l'esigenza di chiedere al ministro della Difesa di disporre che dallo Stato maggiore della Difesa e della Marina siano fornite notizie e documenti sui programmi di ristrutturazione degli arsenali, sullo stato di attuazione dei programmi predetti (con relativi provvedimenti), nonché i programmi di lavoro degli arsenali ed il piano di ridimensionamento di Marisicilia e quant'altro necessario.

La proposta è unanimemente accolta dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 1999

366^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Masini.

La seduta inizia alle ore 12,10.

IN SEDE REFERENTE

(4216) Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa, di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Jervolino Russo; Sanza ed altri; Orlando; Casini ed altri; Errigo; Napoli ed altri; Berlusconi ed altri; Bianchi Clerici ed altri

(56) BRIENZA ed altri. – Legge-quadro per il riordino dell'istruzione secondaria superiore e per il prolungamento dell'obbligo scolastico

(560) LORENZI. – Legge quadro per un riordinamento graduale dell'istruzione scolastica e universitaria

(1636) Athos DE LUCA ed altri. – Prolungamento dell'obbligo scolastico, diritto alla formazione permanente e riconoscimento della validità del biennio di formazione professionale di base per l'innalzamento del diritto-dovere all'istruzione a sedici anni

(2416) D'ONOFRIO ed altri. – Elevazione dell'obbligo scolastico e riordino degli ordinamenti scolastici

(2977) BRIGNONE ed altri. – Ridefinizione dei cicli e dei percorsi formativi con riferimento all'autonomia delle scuole

(3126) BEVILACQUA e MARRI. – Legge quadro sul riordino dei cicli scolastici, sull'elevazione dell'obbligo scolastico e sulla formazione post-secondaria

(3740) TONIOLLI ed altri. – Nuove norme in materia di istruzione scolastica

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 novembre scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – era proseguita la discussione generale, che ora riprende.

Nel dibattito interviene il senatore OCCHIPINTI, il quale ricorda il grande interesse, pur corredato da qualche perplessità per la portata delle innovazioni in gioco, suscitato dalla prima iniziativa del Ministro della pubblica istruzione nel gennaio del 1997, recante l'invito a valutare l'opportunità di una riforma dei cicli scolastici e ad avviare su questo tema un approfondito dibattito. Era, quella allora formulata, una prospettiva su cui lavorare, per certi versi finanche migliore del disegno di legge licenziato dalla Camera dei deputati, per il contemperamento che vi veniva realizzato tra salvaguardia dell'impianto esistente ed ampia innovazione. Ad ogni modo, l'approccio a una riforma intesa come mosaico da costruire, assunto dal Ministro, ha pienamente rimarcato l'esigenza di una profonda risistemazione del sistema formativo, in cui deve trovare adeguata considerazione il rispetto pieno della personalità in evoluzione: profilo, questo, di cui non ha tenuto debito conto, nel suo intervento in discussione generale il senatore D'Onofrio, il quale ha espresso ad alcune critiche assai ingenerose. L'innovazione del sistema deve concernere contenuti e metodologie, in linea con gli *standard* europei, garantendo altresì l'ingresso nel mondo del lavoro, dal momento che nell'odierna realtà storica e sociale la scuola non può più avere come sua esclusiva finalità la mera trasmissione del sapere. Il progetto di riforma all'esame della Commissione si è mosso lungo queste linee, intersecando nel corso della sua elaborazione talune importanti nuove acquisizioni sul piano normativo, relative all'obbligo scolastico, all'esame di Stato conclusivo della scuola secondaria superiore, e infine all'autonomia scolastica, vera conquista cui hanno contribuito tutte le forze politiche, di maggioranza e d'opposizione.

Se dunque l'impostazione del progetto di riforma in esame è nel suo complesso condivisibile, la valutazione delle puntuali disposizioni deve essere più articolata, risultando talune indubbiamente positive, altre suscettibili di approfondimento. In particolare, vi è da riflettere sui rilievi critici svolti da alcuni senatori circa la dinamica dell'apprendimento (che non procede con un moto uniforme ma per fasi), così come circa il rischio, che peraltro pare scongiurato, di consegnare la decisione ultima sulla configurazione del sistema agli esperti. Per quanto concerne l'articolato del disegno di legge, è da approvare la scelta, contenuta nell'articolo 1, di porre al centro dei riferimenti valoriali della scuola la persona umana, secondo l'ispirazione che recepisce fondamentali suggestioni del cattolicesimo democratico. Ancora, il riferimento alle pari opportunità per l'inserimento nel mondo del lavoro è una importante acquisizione, così come l'attribuzione di un ruolo centrale alla scuola dell'infanzia (sorprendentemente omessa nell'esposizione del senatore D'Onofrio), per la quale peraltro occorre individuare i contenuti, anche al fine di indirizzare la successiva fase applicativa della riforma. In ordine all'articolo 3, il condivisibile richiamo all'educazione ai principi fondamentali della convivenza civile – e democratica, occorre aggiungere – dovrebbe essere integrato da quello al rispetto della vita, così come dovrebbe esplicitarsi, là dove si fa menzione delle capacità di scelta individuale, un riferimento allo sviluppo della responsabilità e della coscienza o ragione critica, come unitario indirizzo

qualificante della scuola. Per i profili attuativi, l'articolo 6 del disegno di legge infine individua, con la previsione di un programma quinquennale, un congruo spazio temporale in cui sperimentare la fattibilità della riforma. Puntuali sono inoltre i richiami, tra l'altro, a un progetto di riqualificazione del personale docente, alla ridefinizione degli organici (sì da por fine definitivamente, è da ritenere, alla questione del precariato) e all'adeguamento delle infrastrutture, che costituiscono insieme con gli strumenti didattici un punto dolente della scuola attuale.

Conclusivamente, giudica il complesso del disegno di legge apprezzabile, per la qualità della sua impostazione e per l'innovazione che reca nel sistema formativo italiano. Invita pertanto tutte le forze politiche, pur nello sforzo di migliorare il testo all'esame, a vigilare attentamente affinché l'attuazione della riforma sia seria e coerente, specie in sede di predisposizione degli strumenti regolamentari, attraverso i quali passerà la risoluzione di numerose questioni concrete, sul piano tecnico e metodologico.

Il senatore NAVA sottolinea anzitutto l'estrema difficoltà della riforma, a ragione del venir meno di tutti i punti di riferimento del passato e della conclusione della precedente stagione culturale, basata sul compromesso politico-istituzionale del 1948. Il sistema formativo, quale essenziale cinghia di trasmissione dei valori che permeano la società, non può infatti non risentire della profonda crisi oggi in atto, dovuta allo scollamento del rapporto fra cittadinanza, Stato e territorio. È d'altronde evidente che, nella coscienza popolare, il sistema scolastico di formazione delle nuove generazioni non risponde più al processo evolutivo, manifestandosi un incolmabile divario fra le aspettative delle famiglie e gli strumenti posti in essere dalle istituzioni scolastiche. Né il sistema configurato nel 1948 riesce più a rispondere alle esigenze di unità del Paese, come testimoniato dall'incresciosa conflittualità determinatasi negli ultimi anni tra Nord e Mezzogiorno.

In tale contesto, il sistema scolastico, benché rimasto pressoché indenne dal patto costituzionale ad oggi ai fini della formazione e della trasmissione della cultura di massa, dimostra oggi tutta la sua insufficienza e rischia di trasformarsi da orizzonte di libertà ad orizzonte di determinismo. Da qui, l'estrema difficoltà della riforma, che appare pertanto preferibile scindere da quella più complessiva a livello istituzionale, attesa l'urgenza che essa riveste. Quanto ai suoi obiettivi, occorrerebbe assicurare priorità anzitutto al rapporto fra giovani e sistema culturale. La caduta di senso della condizione culturale ha infatti determinato la rottura del nesso fra cultura e verità e ha messo in dubbio il senso stesso della formazione culturale. Appare pertanto indispensabile rivitalizzare i valori della formazione, onde non trovarsi costretti ad optare per una decisa descolarizzazione delle nuove generazioni. Se la cultura è sinonimo di ricerca della verità, occorre infatti assicurarle un ruolo significativo nell'evoluzione democratica, pena il prevalere di un determinismo tale da ridursi in mere affermazioni di carattere tecnologico.

Egli invita pertanto il relatore, nel prosieguo del dibattito e soprattutto in Assemblea, a dare risposte soddisfacenti in ordine ai cardini del

nuovo processo formativo, onde evitare che la riforma si traduca in un processo di razionalizzazione del rapporto fra individuo, Stato e mercato.

In tale prospettiva, egli sottolinea che, alla diffusione dei saperi, non corrisponde purtroppo automaticamente un'evoluzione del processo di libertà e a tal fine ricorda la crisi della Germania dopo la Repubblica di Weimar: una riforma organica e sistematica del processo educativo deve pertanto dare prioritariamente un significato innovativo al concetto di educazione, nonché sanare l'attuale rottura fra educazione e istruzione; poiché la caduta delle ideologie non consente purtroppo una più acuta percezione della verità, appare altresì indispensabile indirizzare in questa direzione i nuovi percorsi formativi, attualmente sull'orlo di risolversi nel nichilismo.

Quanto all'architettura del sistema proposto nel testo approvato dalla Camera dei deputati, egli esprime un consenso di massima, evitando tuttavia di entrare nel dettaglio. Assai più essenziale gli appare sfuggire alla tentazione di mantenere la riforma neutrale rispetto alle opzioni in campo, sperando così di assicurare su di essa una convergenza fra maggioranza e opposizione. Ritiene infatti che il Parlamento abbia il dovere di affermare il primato della cultura, garantendo la pluralità di percezioni della realtà nonché un orizzonte di libertà. Analogamente, ritiene indispensabile salvaguardare il primato dei gruppi intermedi, quali le famiglie, rispetto all'individuo, pena un crollo delle condizioni di libertà. In tale prospettiva – conclude – occorre a suo giudizio gestire l'autonomia scolastica in tema di sussidiarietà e parità, onde non rinchiudere la scuola in un'ottica di statalismo senza respiro, elaborare legislativamente requisiti e *standard* delle singole scuole nell'ambito del sistema formativo unitario e restituire un ruolo da protagonisti sia agli insegnanti che alle famiglie.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13.

367^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

OSSICINI

indi del Vice Presidente

BISCARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Masini.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(4216) Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa, di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Jervolino Russo; Sanza ed altri; Orlando; Casini ed altri; Errigo; Napoli ed altri; Berlusconi ed altri; Bianchi Clerici ed altri

(56) BRIENZA ed altri. – Legge-quadro per il riordino dell'istruzione secondaria superiore e per il prolungamento dell'obbligo scolastico

(560) LORENZI. – Legge quadro per un riordinamento graduale dell'istruzione scolastica e universitaria

(1636) Athos DE LUCA ed altri. – Prolungamento dell'obbligo scolastico, diritto alla formazione permanente e riconoscimento della validità del biennio di formazione professionale di base per l'innalzamento del diritto-dovere all'istruzione a sedici anni

(2416) D'ONOFRIO ed altri. – Elevazione dell'obbligo scolastico e riordino degli ordinamenti scolastici

(2977) BRIGNONE ed altri. – Ridefinizione dei cicli e dei percorsi formativi con riferimento all'autonomia delle scuole

(3126) BEVILACQUA e MARRI. – Legge quadro sul riordino dei cicli scolastici, sull'elevazione dell'obbligo scolastico e sulla formazione post-secondaria

(3740) TONIOLLI ed altri. – Nuove norme in materia di istruzione scolastica

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

Prosegue la discussione generale. Nel dibattito interviene il senatore TONIOLLI il quale – premesso di considerare pragmaticamente la scuola come un'impresa che, non avendo conosciuto innovazioni per un certo arco di tempo, risulti ora inadeguata al suo compito – ritiene indispensabile verificare anzitutto i motivi di tale inadeguatezza onde poter apprestare le soluzioni più idonee. In tale ottica, rileva come la scuola elementare sia senz'altro al passo con i tempi e per certi versi addirittura all'avanguardia; analogamente, la scuola secondaria superiore appare valida anche se suscettibile di qualche correttivo. Il segmento che risulta invece più carente è quello della scuola secondaria inferiore – la scuola media unica – indubbiamente ripetitiva e priva di connotati propri.

Il disegno di legge di riforma dei cicli scolastici presentato dal Governo alla Camera dei deputati e da quest'ultima approvato con significative modifiche non appare tuttavia rispondere adeguatamente a tali lacune. Al contrario, l'estensione a sei anni del ciclo di base appare eccessivo, mentre le finalità del ciclo secondario appaiono ripetitive rispetto a quelle del ciclo di base. Né la denominazione di «licei» per le articolazioni del ciclo secondario appare sufficiente a garantire la qualità dell'insegnamento.

Inoltre, il rinvio al termine del primo biennio del ciclo secondario della scelta se proseguire negli studi o avviarsi al lavoro (scelta attual-

mente compiuta al termine della scuola media) sembra sostanzialmente estendere da tre a cinque anni l'attuale scuola media, riducendo da cinque a tre anni il ciclo di studi secondari. A ciò corrisponde d'altra parte la imminente riduzione a tre anni del primo ciclo di studi universitari, che genera il timore di una sostanziale «licealizzazione» del corso di laurea.

Nell'invitare il relatore, che ha riconosciuto lo scarso livello di istruzione della popolazione italiana rispetto alla media europea, a ricercarne in primo luogo le cause nell'eccessiva indulgenza della scuola dell'obbligo, che a suo giudizio determina fra l'altro l'elevato tasso di «mortalità universitaria» degli studenti italiani, egli giudica conclusivamente la riforma in esame ambiziosa, ma priva di adeguate specificazioni soprattutto in ordine agli obiettivi e alle modalità per conseguirli.

Il senatore PACE rileva anzitutto che il testo di riforma pervenuto dall'altro ramo del Parlamento appare contraddire, nella sostanza, la finalità stabilita all'articolo 1 relativa al rispetto dei ritmi evolutivi dell'allunno, finalità con la quale dichiara invece di concordare senza riserve. In tale ottica, suscita anzitutto perplessità la distinzione del percorso formativo in soli due cicli, rispettivamente settennale e quinquennale: ciò farebbe infatti ritenere che l'attuale suddivisione in tre cicli non sia stata rispettosa dei suddetti ritmi evolutivi e, in tal caso, gradirebbe sapere quali approfondimenti sono stati compiuti per giungere a tali conclusioni. A quanto gli consta, il confronto con gli operatori della scuola, i pedagogisti e gli psicologi ha evidenziato invece forti lacune nella proposta in esame, che finisce con il sopprimere alcuni segmenti formativi che pure hanno dato e stanno dando ottimi risultati. Se a ciò si aggiunge poi l'incertezza sul futuro degli insegnanti, in particolare di quelli della scuola elementare, è da auspicare che il Senato non proceda all'esame del testo con la stessa leggerezza con cui pare averlo affrontato la Camera dei deputati.

Proseguendo con l'analisi dei contenuti della riforma, il senatore Pace rileva altresì che la conclusione dell'obbligo scolastico è prevista al termine del secondo anno del ciclo secondario, mentre sarebbe stato forse preferibile evitare l'interruzione di una fase di studio e prevederla al termine di un determinato ciclo formativo. Lamenta inoltre che l'attuazione della riforma sia in buona parte affidata ad atti di normazione secondaria di competenza dell'Esecutivo, il che di fatto espropria il Parlamento di funzioni ad esso proprie.

Preannuncia conclusivamente la massima attenzione del Gruppo Alleanza Nazionale e dello schieramento del Polo nel suo complesso al futuro *iter* del provvedimento, nella consapevolezza che occorrerà introdurre significativi emendamenti per riportare la riforma ad uno schema più naturale e meno «giacobino», possibilmente articolato in tre cicli.

Invita infine il Presidente a dare corso alle richieste di audizione pervenute per i provvedimenti in titolo, senz'altro utili nel prosieguo del dibattito.

Il PRESIDENTE, a tale ultimo proposito, informa di aver investito, come di abitudine, di tutte le richieste di audizione pervenute il relatore, cui spetta la decisione se darvi corso o meno, nonché sulle modalità della loro eventuale calendarizzazione.

Il senatore BERGONZI sottolinea come il riordinamento dei cicli costituisca un tassello fondamentale del processo riformatore in atto nel sistema scolastico. Sul piano metodologico, le indicazioni recate dal disegno di legge ai fini dell'attuazione della riforma dei cicli costituiscono una scelta positiva, dal momento che definiscono linee quadro avendo cura della loro concreta messa in atto, con un vaglio critico che deve essere pari a quello condotto su altra essenziale materia, l'autonomia scolastica. Per quest'ultima, si trattava (e si tratta tuttora) di scongiurare il rischio di scuole separate, in concorrenza fra loro, differenziate in ricche e povere: rischio che è stato evitato non dilatando oltre misura l'autonomia scolastica in ordine agli aspetti finanziari. Con uguale attenzione occorre agire in sede di riforma dei cicli, nella medesima direzione indicata da una scuola in movimento, che presenta una qualità più elevata rispetto al passato e una maggiore capacità di fornire strumenti di formazione. È pertanto da valutare con particolare cura l'aspetto della attuazione concreta della riforma, che verosimilmente presenterà difficoltà finanche maggiori rispetto a quelle inerenti all'attuazione dell'autonomia. Per questo riguardo, il progetto all'esame della Commissione pare condivisibile per alcune ragioni di fondo, prima tra tutte la sua corrispondenza all'esigenza fondamentale di accrescere il livello culturale medio dei giovani. Vi si fa fronte con la formulazione dei cicli così come proposta nel disegno di legge nonché con l'obbligo di istruzione fino al quindicesimo anno di età e con la formazione del cittadino, sì che il giovane discente acquisisca una salda consapevolezza critica. Il progetto di riforma risponde a tali linee guida, così come delinea una adeguata corrispondenza del sistema formativo alle esigenze del mondo del lavoro. Se è vero che solo un quarto dei diplomati di scuola secondaria trova, nell'anno successivo al diploma, un lavoro (rispetto a una media percentuale pari in Europa a più del doppio), la scelta compiuta dal disegno di legge per questo riguardo risulta sicuramente apprezzabile. Certo, il suo Gruppo avrebbe auspicato una scissione più netta tra obbligo d'istruzione, da elevare fino al sedicesimo anno di età, e formazione professionale, collocando nell'ultimo anno dell'obbligo così elevato i fondamentali momenti di orientamento. Il disegno di legge compie invece una scelta diversa, abbassando l'obbligo scolastico al quindicesimo anno e riservando a un successivo orientamento fuori dell'obbligo l'espletamento della formazione ulteriore. Tuttavia anche tale previsione può dirsi nel suo complesso soddisfacente, dal momento che essa evita il grande pericolo di una precocità di scelta tra istruzione e formazione: un timore che da contro esce rafforzato dalla lettura delle proposte formulate dalle forze politiche d'opposizione. In definitiva, un giusto equilibrio tra scuola e formazione, tra scuola e lavoro, costituisce il grande pregio del disegno di legge in esame, il quale eleva il com-

plesso dell'obbligo scolastico e dell'obbligo formativo fino al diciottesimo anno di età. Se sarebbero stati preferibili l'elevamento dell'obbligo scolastico fino a dieci anni e l'abbassamento dell'inizio dell'obbligo al terzo anno della scuola dell'infanzia (secondo l'originaria proposta del Governo), il valore complessivo della riforma resta tuttavia di forte significato. Permangono talune osservazioni critiche, ad esempio in ordine al primo biennio della secondaria, per il quale avrebbe dovuto esservi una cesura più netta tra obbligo di formazione e obbligo di istruzione, ponendo quest'ultimo, al quindicesimo anno di età dello studente, come momento di accertamento e di esame, a partire dal quale dare avvio a un percorso integrato. Tuttavia gli elementi positivi paiono prevalenti, dovendosi altresì dedicare particolare attenzione al problema degli insegnanti e della loro formazione continua e aggiornamento. Di qui, per inciso, dovrebbe discendere la seria riconsiderazione di quelle parti del contratto collettivo che prevedono forme di specifico riconoscimento contributivo, in base ad una valutazione che deve essere basata su una prova di esame e non su un semplice «merito distinto», cui inoltre deve corrispondere l'attribuzione di funzioni qualificate aggiuntive. È indubitabile infatti – conclusivamente rileva – che la questione della docenza scolastica sia fondamentale ai fini della realizzazione della riforma in esame.

Il senatore BRIGNONE giudica non molto corretto il modo in cui viene affrontato l'esame della riforma dei cicli. Infatti il testo pervenuto dalla Camera dei deputati è in realtà il frutto del progetto di una sola parte politica la quale, avendo interpellato per la sua redazione gli esperti della materia, ritiene accettabili a questo punto solo poche limature. In realtà ci si trova di fronte ad una riforma di alto profilo politico, destinata a produrre effetti a lungo termine, per la quale sarebbe stato dunque necessario un ampio confronto fra tutte le forze politiche fin dalla fase iniziale della sua impostazione. Quanto poi al merito del testo, il relatore osserva che esso, in realtà, disegna solo una scansione temporale, mentre gli obiettivi assegnati ad ogni fascia scolastica sono accomunati da una sostanziale ovvietà. Al di là dei nominalismi e della riduzione di un anno nella durata dei cicli, dunque, il testo non reca particolari novità e soprattutto non offre risposte ad una serie di quesiti fondamentali circa la futura configurazione del sistema scolastico e formativo. Spostando infatti l'attenzione dal tema dell'accesso all'istruzione a quello del successo nell'istruzione, occorreva – ad avviso dell'oratore – dare risposte sugli obiettivi finali del sistema scolastico, nonché sui ruoli da riconoscere agli alunni, agli insegnanti e alle famiglie. Uno snodo essenziale per il futuro della scuola come l'autonomia viene menzionato di sfuggita, mentre gli enti locali – destinati a giocare da protagonisti nel campo dell'istruzione – sono dimenticati. Né più approfondito risulta il testo rispetto a quello che, ad avviso dell'oratore, è forse il problema più grave del sistema scolastico: la profonda disparità nella qualità dell'insegnamento. Vi sono aree nel Paese in cui non vi è corrispondenza alcuna fra il titolo di studio rilasciato e la preparazione di fatto offerta. Chiede quindi se il testo in esame sia compatibile

con una ipotesi di eliminazione del valore legale dei titoli di studio. In tale prospettiva, gli pare difficile riuscire a convincere una classe docente preparata, agguerrita e soprattutto numerosa dell'intrinseca bontà della riforma in esame; eppure senza l'attiva partecipazione dei docenti sarà impossibile conseguire gli obiettivi perseguiti. Tanto più grave, appare questo problema – conclude – dal momento che occorrerebbe muovere verso una sempre più forte responsabilizzazione di quanti operano nella scuola rispetto al conseguimento degli obiettivi fissati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 1999

332^a Seduta*Presidenza del Presidente***PETRUCCIOLI***Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Lauria.**La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di regolamento per il recepimento di decisioni della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) in materia di libera circolazione di apparecchiature radio (n. 574)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189. Esame: parere favorevole con osservazioni)

(R139 b00, C08^a, 0041°)

Riferisce alla Commissione il presidente PETRUCCIOLI, osservando che il provvedimento in esame è volto al recepimento di talune decisioni della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) in materia di libera circolazione di apparecchiature radio.

Lo schema di regolamento consta di tre articoli, il primo dei quali detta norme sulla detenzione e l'uso delle apparecchiature radio portatili e veicolari, mentre l'articolo 2 contiene disposizioni sanzionatorie di carattere amministrativo per il caso di interferenze dannose. L'articolo 3, infine, dispone che l'elenco delle apparecchiature che rispondono ai requisiti del provvedimento e delle relative bande di frequenze è approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni.

Apertosi il dibattito, interviene il senatore GERMANÀ, il quale chiede se il provvedimento in esame riguarda esclusivamente le apparecchiature e le frequenze satellitari o includa anche le apparecchiature non satellitari.

Il senatore FALOMI ritiene che il provvedimento meriti l'emissione di un parere favorevole con la sola osservazione sulla difficile leggibilità del testo, non agevolmente comprensibile soprattutto da parte dei non addetti ai lavori. Si associa il senatore BORNACIN.

Conclusosi il dibattito, replica brevemente il sottosegretario LAURIA, il quale, dopo aver illustrato i compiti e le funzioni del CEPT, importante organismo europeo in materia di telecomunicazioni cui aderiscono ben 40 paesi, assicura al senatore Germanà che il provvedimento riguarda anche le apparecchiature non satellitari.

Il presidente PETRUCCIOLI sottopone quindi alla Commissione il seguente schema di parere:

«L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

esaminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1º maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º luglio 1997, n. 189, lo schema di regolamento per il recepimento di decisioni della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) in materia di libera circolazione di apparecchiature radio,

esprime parere favorevole, auspicando peraltro che il testo del provvedimento sia reso di più agevole lettura in modo da garantire una più facile ed immediata interpretazione delle norme».

La proposta di parere in questione, dopo che il PRESIDENTE ha verificato la presenza del numero legale, viene infine approvata dalla Commissione.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente PETRUCCIOLI avverte che la Commissione è convocata domani, mercoledì 24 novembre alle ore 15 per l'esame, in sede consultiva su atti del Governo, della proposta di nomina del Presidente del Consorzio dell'Adda, nonché giovedì 25 novembre alle ore 15 per la discussione, in sede deliberante, dei disegni di legge n. 4088 recante norme in materia di antenne satellitari e 4236-*bis*, risultante dallo stralcio dell'articolo 6 del disegno di legge n. 4236 in materia di servizi postali.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 1999

301^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Fusillo.

La seduta inizia alle ore 15,25.

SULLA ESIGENZA DI ACQUISIRE INFORMAZIONI SU ALCUNE VICENDE ATTINENTI L'OCM POMODORO E SULL' INSERIMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DEI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI FLAVESCENZA DORATA

Il senatore PREDÀ richiama l'attenzione della Commissione sull'opportunità di acquisire tempestivamente, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, da un rappresentante del Governo una informativa sull'attuazione dell'OCM pomodoro, tenuto conto delle vicende che hanno interessato, nell'ambito di una indagine penale in corso da parte della autorità giudiziaria, alcune strutture del dicastero impegnate nei provvedimenti attuativi della OCM pomodoro.

Il senatore BETTAMIO, nel dichiarare di convenire con la richiesta avanzata dal senatore Preda, sollecita la nuova iscrizione all'ordine del giorno dei provvedimenti nn. 4204 e 4210 in materia di flavescenza dorata, dei quali la Commissione aveva già iniziato l'esame, e che è opportuno congiungere in un testo unificato, tenuto altresì conto che è stato presentato anche l'Atto Senato n. 4241, vertente sulla stessa materia. Ricorda inoltre che, in sede di esame della manovra di bilancio, è stato accolto dal Governo un ordine del giorno relativo all'impegno ad assicurare adeguate risorse finanziarie a tali iniziative legislative.

Il presidente SCIVOLETTO propone di integrare l'ordine del giorno delle sedute già convocate per mercoledì 24 novembre e giovedì 25 novembre con il seguito dell'esame degli Atto Senato n. 4204 e n. 4210 e

con l'esame dell'Atto Senato n. 4241, informando che è stato annunciato anche l'Atto Senato n. 4329, di cui è primo firmatario il senatore Bedin, da iscrivere all'ordine del giorno non appena assegnato.

Il sottosegretario FUSILLO, in relazione alla questione sollevata dai senatori Preda e Bettamio, assicura la disponibilità dell'Esecutivo a riferire in Commissione sulle questioni attinenti all'attuazione dell'OCM pomodoro, per quel che riguarda i profili di competenza del Ministero.

Il PRESIDENTE prende atto della disponibilità assicurata dal rappresentante del Governo, precisando che necessariamente l'audizione sarà circoscritta alle sole questioni sulle quali il Governo è in grado di riferire, tenuto conto dell'indagine giudiziaria in corso e che la questione sarà affrontata nel prossimo Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Conviene la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Programma di interventi finanziari per l'adeguamento alla normativa comunitaria delle strutture e delle attrezzature delle aziende di produzione di latte (n. 586)

(Parere al Ministro delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 2 dicembre 1998, n. 423. Esame e rinvio)
(R139 b00, C09^a, 0012^o)

Riferisce alla Commissione il senatore PIATTI, che ricorda preliminarmente le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 423 del 1998 con la quale si prevede uno stanziamento pari a 60 miliardi per l'attuazione dei lavori di adeguamento alla normativa comunitaria delle strutture e delle attrezzature delle aziende di produzione di latte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 1997. Il relatore informa inoltre che lo schema di programma presentato dal Governo è corredato dal parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome e altresì di una valutazione fornita dalla Commissione europea. Il relatore dà quindi conto dei contenuti di una relazione predisposta, quale nota tecnica per la elaborazione del programma di interventi, in cui si forniscono delle valutazioni sintetiche sui dati produttivi del settore lattiero-caseario e sui vincoli comunitari e internazionali. Ricordata infatti la soppressione dei prezzi di soglia e le implicazioni che deriveranno al settore dall'applicazione degli accordi GATT e dagli sviluppi nell'ambito dell'O.M.C., osserva che la produzione nazionale è contrassegnata dall'esigenza di valorizzare un patrimonio specifico di alta qualità. Fa quindi riferimento alle linee evolutive della produzione di latte italiano, che ha avuto la massima espansione negli anni novanta, per poi diminuire nel 1993, con un leggero recupero nell'annata 1995-1996, ricordando che tale produzione viene integrata attraverso un consistente quantitativo di provenienza estera. Da un'analisi disaggregata dei dati produttivi emerge che un 23,6 per cento viene consumato come latte liquido, il 4,5 è utilizzato per l'alimentazione animale e il 71,8 per cento per i prodotti lattiero-caseari. Ritieni altresì interessante sottolineare che nelle annate 1995-1996 e 1996-1997 si è registrata

una diminuzione del numero di aziende (Toscana, Sicilia, Liguria, Lazio, Veneto e Friuli Venezia Giulia), presumibilmente legata al peso delle aree montane e svantaggiate, mentre a livello nazionale si è rilevato comunque un aumento della produttività media dell'azienda (più 3,8 per cento); fornisce quindi dei dati relativi alla concentrazione della produzione (81 per cento nelle regioni settentrionali), mentre al centro sud la produzione è concentrata su alcune aree di eccellenza quali le provincie laziali (Roma e Latina), campane (Caserta e Salerno), pugliesi (Bari e Taranto), siciliane (Ragusa) e della Sardegna (Oristano). Passando ad esaminare la natura degli interventi previsti, discendenti dalle direttive 96/46 e 92/47/CEE, il relatore precisa che le prescrizioni riguardano le condizioni per l'ammissione del latte crudo negli stabilimenti di trattamento e o trasformazione; le condizioni igieniche generali; le prescrizioni per il trattamento e la trasformazione del latte. Osservato che il programma in questione deve considerare prioritariamente le esigenze di adeguamento delle piccole aziende, delle aree marginali e dei giovani agricoltori, il relatore dà conto dei gruppi di interventi ammessi (precisati sui punti da 1 ad 8 del paragrafo 7 della relazione illustrativa); dei beneficiari (imprenditori agricoli o soggetti collettivi ma anche associazioni di produttori o cooperative agricole riconosciute); delle priorità di assegnazione dei benefici (beneficiari con età inferiore ai 40 anni; piccole aziende; aziende in aree marginali e altre priorità individuate dalle regioni). Dà inoltre conto dello schema di riparto alle regioni e provincie autonome, precisando che i parametri tecnici utilizzati appaiono adeguati, in quanto basati sia sul patrimonio di fattrici da latte sia su un criterio legato alla unità dimensionale economica.

Alla luce di tali considerazioni preannuncia sin d'ora un parere favorevole, riservandosi di formularlo alla luce delle ulteriori considerazioni che potranno emergere dal dibattito.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame.

IN SEDE REFERENTE

(1572) MONTELEONE. – *Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996*

(3355) PREDÀ ed altri. – *Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura*

(3541) FUSILLO ed altri. – *Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura*

(3556) CAMO e MINARDO. – *Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale»*

(3568) BETTAMIO ed altri. – *Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 20 luglio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 20 luglio scorso la Commissione aveva adottato quale testo unificato il testo proposto dal relatore (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna). Propone pertanto di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a tale testo unificato alle ore 17 di giovedì 2 dicembre.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(136) PIATTI ed altri. – *Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie*

(1486) BUCCI ed altri. – *Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie*

(3529) Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Peretti; Pecoraro Scanio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 1° giugno scorso.

Il relatore BEDIN informa che è in corso la discussione, presso l'altro ramo del Parlamento, del disegno di legge comunitaria per il 1999, che dovrebbe concludersi a breve. Propone pertanto di attendere la conclusione dell'*iter* di tale provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, al fine di valutare le implicazioni con i provvedimenti in esame.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(3358) Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 luglio scorso.

Il PRESIDENTE informa che è pervenuto da parte del Governo un ulteriore emendamento riferito all'articolo 2 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DI DOMANI E DOPO-DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno delle sedute già convocate domani, mercoledì 24 novembre e dopodomani, giovedì 25 novembre, alle ore 15 sarà integrato con il seguito dell'esame congiunto, in sede referente, dell'Atto Senato n. 4204 e n. 4210 in materia di impianti vitivinicoli colpiti da organismi nocivi, e con l'esame, in sede referente, dell'Atto Senato n. 4241 in materia di interventi a favore delle zone vitivinicole colpite dalla flavescenza dorata.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

**TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1572, 3355, 3541,
3556 e 3568**

**«Disposizioni in materia di riforma del Fondo
di solidarietà nazionale»**

Art. 1.

(Fondo di solidarietà)

1. Il Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, qui di seguito denominato «Fondo di solidarietà nazionale», è destinato al finanziamento del programma triennale nazionale di tutela del sistema agricolo e agro-industriale, qualora avversità atmosferiche eccezionali colpiscano le produzioni, gli impianti produttivi arborei e le serre;

2. Il Ministro per le politiche agricole, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:

a) definisce il programma nazionale di tutela del sistema agricolo ed agro-industriale, tenendo conto dei programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'articolo 2;

b) stabilisce le modalità di partecipazione delle regioni e delle province autonome alla gestione del Fondo di solidarietà nazionale;

c) definisce, nell'ambito delle disponibilità annuali del Fondo di solidarietà nazionale, previo accantonamento delle risorse da destinarsi agli interventi per le agevolazioni sulle polizze assicurative, le quote da destinare alla difesa attiva e agli interventi di cui agli articoli 3 e 5;

3. Il programma nazionale di cui al comma 1 ha le seguenti finalità:

a) incentivare in via prioritaria la copertura assicurativa dei rischi agricoli attraverso le polizze multirischio e gli interventi previsti dall'articolo 8;

b) salvaguardare le produzioni e il reddito delle imprese agricole e la solidità gestionale degli enti associativi;

c) mantenere il quadro di competitività della filiera nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione;

d) entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, il programma di cui al comma 2 può essere modificato per essere adeguato allo stanziamento del Fondo di solidarietà nazionale, come quantificato dalla legge stessa.

Art. 2.

(Ruolo delle regioni e delle province autonome)

1. Ai fini della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le seguenti funzioni:

- a) programmazione triennale degli interventi;
- b) definizione ed attuazione degli indennizzi di cui agli articoli 3 e 5;
- c) sostegno alla realizzazione e sperimentazione della difesa attiva;
- d) supporto ed equilibrio dell'intero sistema agricolo e agro-industriale;
- e) attivazione delle procedure di intervento e di controllo dei finanziamenti.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esplicano le funzioni di cui al comma 1 sulla base di un programma triennale d'interventi predisposto, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, previa definizione delle modalità e dei contenuti degli interventi e degli eventuali impegni finanziari integrativi.

3. In caso di avversità atmosferiche eccezionali le regioni e le province autonome interessate, ai fini dell'attivazione degli interventi previsti dagli articoli 3, 4 e 5:

- a) accertano i danni diretti alla produzione delle aziende agricole e quelli indiretti, conseguenti al mancato conferimento alle strutture di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, indicando anche i riflessi negativi sull'occupazione;
- b) delimitano il territorio colpito e procedono alla determinazione dei danni complessivi, compresi quelli per mancato conferimento agli enti associativi;
- c) dichiarano l'eccezionalità dell'evento dannoso, entro il termine di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento stesso. Tale termine è prorogato di trenta giorni in presenza di eccezionali e motivate difficoltà per l'espletamento dei rilevamenti tecnici, accertate dalla giunta della regione o della provincia autonoma. Lo stesso termine è ulteriormente prorogato di novanta giorni, in presenza di eventi a carico di impianti produttivi arborei i cui danni siano rilevabili soltanto alla ripresa vegetativa degli impianti stessi.

4. Il Ministro per le politiche agricole, previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto dei fabbisogni di spesa, dispone trimestralmente, con proprio decreto, il piano di riparto delle somme da prelevarsi dal Fondo di solidarietà nazionale, nell'ambito delle disponibilità accantonate per gli interventi di cui all'articolo 3 e da trasferire alle regioni

e alle province autonome. Al trasferimento sui conti correnti regionali e provinciali delle somme assegnate si provvede mediante giro conto.

5. La spesa accertata a consuntivo per le annualità successive alla prima, assegnate alle regioni e province autonome, con prelevamento dal Fondo di solidarietà nazionale, relativa ai limiti di impegno per il concorso pubblico negli interessi, è a carico del bilancio dello Stato. Il relativo onere è stabilito annualmente con la legge Finanziaria.

Art. 3.

(Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva)

1. Hanno titolo agli interventi di cui al presente articolo e agli articoli 4 e 5, le aziende agricole, singole e associate, ricadenti nelle zone delimitate, che abbiano subito danni almeno nelle seguenti entità:

a) per le aziende agricole di produzione, almeno il 30 per cento della produzione lorda vendibile, con riduzione al 20 per cento se ubicate in aree svantaggiate, definite ai sensi della normativa comunitaria;

b) per le cooperative agricole di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione ed i loro consorzi, per le associazioni dei produttori riconosciute, costituite da produttori agricoli e che non rientrino nelle previsioni di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 8 novembre 1986, n. 752, il mancato conferimento, da parte di soci titolari di aziende danneggiate, in misura pari almeno al 30 per cento della media dei conferimenti normali da parte dei soci ordinari negli ultimi due anni.

2. Nel calcolo delle percentuali dei danni di cui alla lettera a) del comma 1 sono comprese le perdite derivanti da precedenti eventi calamitosi, verificatisi nel corso dell'annata agraria; dal predetto calcolo sono esclusi le produzioni zootecniche nonché i danni alle produzioni assicurate di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 6. La produzione lorda vendibile ai fini del calcolo dell'incidenza del danno non è comprensiva dei contributi e delle integrazioni concessi dalla Comunità europea.

Art. 4.

(Disposizioni particolari a favore delle cooperative e dei consorzi fidi agricoli)

1. Alle cooperative e ai consorzi di garanzia collettivi fidi, è concessa, a domanda, una controgaranzia della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153, a copertura del 90 per cento della garanzia consortile su finanziamenti con durata fino a diciotto mesi per anticipazione degli interventi creditizi previsti dai programmi regionali e delle province autonome per la ripresa produttiva. Le garanzie dei consorzi fidi non possono coprire più del 70 per cento dell'ammontare complessivo delle anticipazioni.

2. Per la concessione delle controgaranzie, di cui al comma 1, la sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia si avvale di stanziamenti, a gestione separata, a carico del Fondo di solidarietà nazionale, il cui ammontare è stabilito con decreto del Ministro per le politiche agricole, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia deve dare rendicontazione della propria gestione ogni sei mesi al Ministro per le politiche agricole e alle regioni e alle province autonome.

Art. 5.

(Disposizioni particolari in favore delle imprese)

1. Al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese agricole, singole o associate, danneggiate dalle avversità atmosferiche ai sensi dell'articolo 3, nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 2 le regioni e le province autonome definiscono le misure, relative ai contributi, agli interventi creditizi ed esoneri previdenziali, a valere sulle disponibilità finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale e sulla base dei relativi fabbisogni accertati trimestralmente ai sensi dell'articolo 2, comma 4.

Art. 6.

(Osservatorio)

1. Presso l'Istituto per la vigilanza delle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), è istituito un Osservatorio per il monitoraggio delle azioni assicurative attuate in base alla presente legge. Tale osservatorio studia l'andamento analitico e complessivo del rapporto premio-rischio e premio-sinistro, nonché con riferimento alle polizze multirischio e globali, la soglia di eccesso di rischio, oltre la quale vengono a mancare le condizioni di equilibrio complessivo premio-sinistro a causa di eventi eccezionalmente disastrosi.

Art. 7.

(Contratti di assicurazione con il contributo dello Stato)

1. I consorzi di difesa di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni, od altre forme associate, per il raggiungimento delle finalità istituzionali possono stipulare per conto dei propri soci, qualora questi non vi provvedano direttamente, contratti con società di assicurazione. Tali contratti possono riguardare:

a) il risarcimento dei danni a carico di strutture aziendali e di determinate colture a causa di avversità atmosferiche, compresi i danni con-

seguenti relativi alla perdita di qualità del prodotto e quelli causati da fitopatie ed epizootie;

b) il risarcimento dei danni a carico delle colture presenti negli ordinamenti produttivi aziendali a causa dell'insieme delle avversità atmosferiche;

c) il risarcimento delle perdite subite dalle cooperative di commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli e loro consorzi e dalle associazioni di produttori riconosciute che gestiscono impianti di trasformazione, raccolta e commercializzazione, a causa di avversità atmosferiche che hanno determinato una rilevante riduzione dei conferimenti dei soci.

2. I contratti possono essere stipulati con società di assicurazione, singole o partecipanti a consorzi di assicurazione e coriassicurazione, nel rispetto del regolamento (CEE) n. 3932/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992.

3. Al fine di tutelare i redditi dei produttori, il Fondo di solidarietà nazionale interviene prioritariamente per finanziare le polizze multirischio e globali che prevedano:

a) la copertura di tutti gli eventi calamitosi indicati nei programmi di cui all'articolo 2;

b) la copertura del valore della produzione lorda vendibile aziendale, al netto delle produzioni zootecniche.

4. Per un periodo di tre anni vengono equiparati ai contratti di cui al comma 3, i contratti di assicurazione stipulati per i singoli eventi e per le colture più significative a livello regionale.

5. Il contributo dello Stato sui premi assicurativi, di cui all'articolo 19 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni è commisurato:

a) per le polizze multirischio e globali nella misura massima del 60 per cento della spesa assicurativa riconosciuta ammissibile;

b) per le polizze relative ai singoli eventi nella misura massima del 50 per cento della spesa assicurativa ritenuta ammissibile, comprensiva dell'eventuale premio di assicurazione per la garanzia «eccesso di rischio»;

c) per le polizze stipulate in forma associata il contributo è aumentato del 10 per cento.

6. Il contributo dello Stato sui premi assicurativi, calcolato sulla base di parametri determinati annualmente entro il 31 dicembre, con decreto del Ministro per le politiche agricole, emanato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l'organismo nazionale di rappresentanza dei consorzi di difesa, è versato alle regioni e alle province autonome, mediante giro-conto ai sensi dell'articolo 2, comma 4, entro 60 giorni dall'invio al Ministero per le politiche agricole dei dati relativi

alle polizze stipulate, e nei successivi 30 giorni il predetto contributo è versato dalle regioni e province autonome ai consorzi di difesa e ai soggetti interessati.

7. I parametri di cui al precedente comma 4 sono calcolati, in relazione alle tipologie delle polizze, delle garanzie, dei prodotti, per aree di livello almeno provinciale, sulla base degli elementi statistici assicurativi, rilevabili dal sistema informativo agricolo nazionale, istituito ai sensi dell'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, e dalla banca dati costituita presso l'organismo nazionale di rappresentanza dei consorzi di difesa, nonché dell'indice tendenziale di rischio relativo agli ultimi 3 anni precedenti. Il contributo dello Stato sui premi assicurativi non potrà eccedere i limiti di cui al precedente comma 5 riferiti alla spesa effettivamente sostenuta.

8. Qualora il provvedimento di cui al comma 7 non sia adottato entro il termine perentorio ivi stabilito, il contributo è erogato in base ai parametri relativi all'anno precedente.

9. I produttori agricoli che provvedono direttamente a stipulare contratti assicurativi con le imprese di assicurazione, presentano alle regioni e alle province autonome territorialmente competenti, entro il 31 luglio di ogni anno, a pena di decadenza, la richiesta di contributo, da erogare sulla base dei parametri di cui al comma 5. I contributi sono erogati con deliberazione della giunta regionale o della provincia autonoma.

10. Alle polizze aziendali agevolate ed alle polizze integrative, agevolate e non agevolate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, comma settimo della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Art. 8.

(Fondi rischi di mutualità e solidarietà)

1. Le cooperative agricole, i loro consorzi, le associazioni dei produttori riconosciute, i consorzi di difesa di cui all'articolo 14 della legge 25 maggio 1970, n. 364 e altre strutture associative dei produttori agricoli, possono istituire, qualora siano previsti dai rispettivi statuti, fondi rischi di mutualità interna, per azioni di mutualità e solidarietà da attivare in caso di avversità atmosferiche. I fondi rischi di mutualità hanno la finalità di contribuire a:

a) tutelare il reddito delle imprese alla produzione in caso di avversità atmosferiche;

b) coprire i maggiori oneri di gestione dell'ente associativo derivanti dal mancato conferimento in caso di avversità atmosferiche.

2. Gli enti associativi che costituiscono i fondi di cui al comma 1 adottano un apposito regolamento, approvato dalla regione o provincia autonoma, che prevede la contabilità separata per la gestione dei fondi di mutualità.

3. Le regioni e province autonome stabiliscono i requisiti minimi di operatività con particolare riferimento all'ambito territoriale, almeno provinciale, al fatturato e al numero dei soci.

4. Il fondo rischi di mutualità è alimentato annualmente da:

- a) contributi annuali dei soci secondo i criteri stabiliti dal regolamento;
- b) contributo dello Stato;
- c) eventuali contributi della regione, della provincia e dei comuni;
- d) eventuali contributi di altri enti privati e pubblici.

5. La dotazione finanziaria dei fondi non può essere destinata a scopi diversi da quelli indicati nella presente legge e deve formare oggetto di gestione separata. I consorzi di difesa, con delibera dell'assemblea ordinaria, possono destinare tutto o parte delle disponibilità della gestione «Cassa sociale» alla costituzione dei predetti fondi.

6. I fondi possono essere assicurati con polizze, anche globali, multirischio o collettive per la percentuale di danno eccedente il 30 per cento del valore delle produzioni ricomprese nel fondo. In tal caso le polizze devono essere formulate secondo i seguenti criteri:

- a) collaborazione con i consorzi di difesa;
- b) risarcimento del danno limitato alla disponibilità del fondo;
- c) modalità di calcolo dei danni che costituiscono integrazione o sostituzione delle liquidazioni delle produzioni conferite o impegnate;
- d) individuazione dei maggiori oneri derivanti dai mancati conferimenti.

7. I contratti di assicurazione di cui al comma 5 sono stipulati, con l'assistenza dei consorzi di difesa, con società di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo grandine ai sensi dell'articolo 7, comma 2.

8. Il contributo dello Stato, commisurato alla spesa effettivamente sostenuta per il pagamento del premio assicurativo sarà contenuto nel limite dei parametri contributivi stabiliti ai sensi dell'articolo 7, commi 5 e 6.

Art. 9.

(ConSORZI di difesa)

1. All'articolo 17, quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) la nomina del collegio sindacale in cui deve essere presente un rappresentante della regione o provincia autonoma in cui ha sede il consorzio».

Art. 10.

(Epizootie e fitopatie)

1. Ai produttori danneggiati da epizootie che comportino l'abbattimento o il divieto di vendita dei capi o da fitopatie che comportino l'estirpazione degli impianti arborei sono concessi gli stessi benefici previsti dalla presente legge in caso di avversità atmosferiche.

2. I consorzi di difesa possono deliberare di concorrere al sostegno dei redditi delle aziende dei propri associati, colpite da infezioni che comportano l'abbattimento del bestiame o di impianti arborei, anche attraverso la stipula di contratti assicurativi.

3. Il Ministro per le politiche agricole, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina l'elenco delle malattie infettive e diffuse che possono beneficiare delle provvidenze di cui al comma 2 e i parametri della spesa ammissibile.

4. Lo Stato concorre, con le risorse del Fondo di solidarietà nazionale, al 50 per cento delle spese della Cassa sociale di cui all'articolo 8, comma 5 nei limiti dei parametri stabiliti ai sensi del comma 3.

Art. 11.

(Disposizioni finali)

1. Ai fini della presente legge, le cooperative agricole di conduzione sono ricomprese fra le aziende agricole; le associazioni dei produttori, le cooperative agricole di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, costituite da imprenditori agricoli, si configurano come imprese agricole ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, qualora ricorrono normalmente ed in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità non superiore alla metà di quella complessivamente trasformata.

Art. 12.

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogati gli articoli 1 e 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, gli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 9 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 e tutte le altre disposizioni incompatibili con quelle della presente legge.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3358**Art. 2.**

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: «gli agenti giurati per la vigilanza.» aggiungere infine il seguente periodo: «Restano ferme le attribuzioni ed i compiti istituzionali delle Amministrazioni interessate».

2.100

IL GOVERNO

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 1999

393^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
DUVA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza dell'Unione generale del lavoro (UGL), il dottor Giovanni Palombi, responsabile dell'ufficio ambiente e sicurezza, e il dottor Gianluca Rizzante, dell'ufficio Studi.

La seduta inizia alle ore 12,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente DUVA comunica che, per la seduta odierna, è stata richiesta la pubblicità prevista dall'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

La Commissione conviene sull'attivazione del collegamento audiovisivo.

Il PRESIDENTE avverte che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso; detta forma di pubblicità pertanto viene adottata per il prosieguo dei lavori.

Comunica altresì che per la procedura informativa all'ordine del giorno verrà redatto il resoconto stenografico in edizione immediata.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, con particolare riferimento al recepimento delle indicazioni formulate nel documento approvato il 22 luglio 1997 al termine dell'indagine conoscitiva sulla stessa materia condotta congiuntamente con la Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati: audizione della Unione generale del lavoro (UGL)
(R048 000, C11^a, 0006°)

Il presidente DUVA rivolge un cordiale saluto agli intervenuti e introduce i temi dell'audizione.

Prende quindi la parola il dottor PALOMBI, che svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva in titolo.

Dopo alcune considerazioni del presidente DUVA, pongono quesiti e chiedono chiarimenti i senatori MULAS e PELELLA.

Il dottor PALOMBI risponde ai quesiti postigli.

Il PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e li congeda, dichiarando conclusa l'audizione dell'Unione generale del lavoro. Avverte altresì che i rappresentanti della CISAL hanno fatto sapere di essere impossibilitati a prendere parte all'audizione odierna, per un imprevisto impedimento. L'audizione della CISAL è pertanto rinviata a data da destinarsi.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,45.

394^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
SMURAGLIA*

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza della CGIL, la dottoressa Luisa Benedettini, responsabile dell'Ufficio salute e sicurezza; in rappresentanza della CISL, il dottor Giorgio Santini, segretario confederale, e il dottor Marco Lai, esperto del settore sicurezza del lavoro; in rappresentanza della UIL, la dottoressa Gabriella Galli, responsabile dell'Ufficio sicurezza.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente SMURAGLIA comunica che, per la seduta odierna, è stata richiesta la pubblicità prevista dall'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

La Commissione conviene sull'attivazione del collegamento audiovisivo.

Il PRESIDENTE avverte che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso; poiché non vi sono obiezioni, detta forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori, limitatamente alla procedura informativa iscritta al primo punto dell'ordine del giorno.

Comunica altresì che per la procedura informativa all'ordine del giorno verrà redatto il resoconto stenografico in edizione immediata.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, con particolare riferimento al recepimento delle indicazioni formulate nel documento approvato il 22 luglio 1997 al termine dell'indagine conoscitiva sulla stessa materia condotta congiuntamente con la Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati: audizione delle confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL
(R048 000, C11ª, 0006°)

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta antimeridiana odierna.

Il PRESIDENTE, prima dell'inizio dell'audizione, rivolge un cordiale benvenuto, con l'augurio di buon lavoro, al senatore Peruzzotti, che è entrato a far parte della Commissione su designazione del Gruppo Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord.

Rivolge quindi un cordiale saluto agli intervenuti e introduce i temi dell'audizione.

Prendono quindi la parola, nell'ordine, la dottoressa BENEDETTINI, la dottoressa GALLI, il dottor SANTINI e il dottor LAI, ciascuno svolgendo, a nome della confederazione sindacale di appartenenza, una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva in titolo. Nel corso del suo intervento, il dottor Lai risponde ad un quesito del presidente SMURAGLIA.

La dottoressa BENEDETTINI, la dottoressa GALLI e il dottor LAI consegnano inoltre alla Presidenza della Commissione i documenti predisposti dalle rispettive organizzazioni sindacali.

Il PRESIDENTE, ringraziati gli intervenuti, dichiara conclusa l'audizione e rinvia ad altra seduta il seguito dell'indagine conoscitiva.

Considerato l'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,30, riprende alle ore 20,00.

IN SEDE REFERENTE

(4275) Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura ed alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Pozza Tasca ed altri; Cordoni ed altri; Martinat ed altri; Trantino; Nardini ed altri; Di Capua ed altri; Gambale; Mussi ed altri; Cordoni ed altri; Schmid ed altri; Barral e Balocchi; Saonara; Bergamo; Prestigiacomo ed altri; Nardini ed altri

(115) MANIERI ed altri - Norme in materia di congedi parentali

(192) SALVATO e CARCARINO - Norme per il diritto alla cura ed istituzione dei congedi parentali e familiari

(345) DANIELE GALDI ed altri - Ciclo di vita, orario di lavoro, tempo nella città

(1000) CAMO ed altri - Interpretazione autentica dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di agevolazioni in favore di lavoratori che assistono persone handicappate

(1179) Michele DE LUCA ed altri - Norme per modulare i tempi della vita, ridurre la durata del lavoro, affermare il diritto al tempo scelto

(Esame congiunto e rinvio)

Introduce l'esame la relatrice, senatrice PILONI, la quale osserva preliminarmente che attorno al testo trasmesso dalla Camera dei deputati è maturata nel Paese una notevole aspettativa, per la rilevanza sociale delle misure ivi contenute, che costituiscono un momento alto del percorso riformista intrapreso dal Governo e dal Parlamento sui temi della qualità della vita e della flessibilità dal lavoro, al fine di delineare risposte adeguate alle trasformazioni della società, del mondo produttivo e delle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori. Il provvedimento che giunge dall'altro ramo del Parlamento, derivante dall'unificazione di un disegno di legge del Governo e di numerose proposte di legge di iniziativa parlamentare, costituisce in effetti l'esito di una elaborazione teorica e di una mobilitazione sociale più che decennali. A partire dagli anni '80, infatti, il movimento delle donne ha sollevato il problema del riconoscimento della peculiarità dei tempi del ciclo vitale, in tutte le sue fasi, facendone derivare rilevanti conseguenze in termini di rivendicazione di diritti, poteri e risorse connesse. All'inizio degli anni '90 è approdata in Parlamento la prima proposta di legge d'iniziativa popolare su questo tema, articolata attorno alla prospettazione di una politica dei tempi innovativa, che ha arricchito anche il lessico politico di una nuova terminologia, introducendo espressioni come «doppia presenza» o «lavoro di cura» per descrivere la ricchezza ed il disagio della quotidianità femminile, in relazione alle accelerate trasformazioni della società e in particolare del mondo del lavoro. Da questa impostazione ha quindi preso l'avvio la riflessione su una migliore organizzazione dei tempi sociali, sul superamento di alcune rigidità normative e su un rafforzamento delle capacità individuali di scelta, e dal primo progetto di iniziativa popolare sono derivate altre iniziative legislative, d'iniziativa parlamentare, quali quelle presentate al Senato e abbinata

nell'esame al disegno di legge n. 4275. Nel processo di elaborazione normativa qui sinteticamente richiamato, va segnalato il ruolo rilevante svolto dal disegno di legge del Governo n. 4624, a suo tempo presentato alla Camera dei deputati, nel quale i contenuti dell'iniziativa popolare venivano recuperati in un contesto più marcatamente europeo, con una significativa connessione con le problematiche della formazione continua, nella prospettiva della flessibilità del tempo di lavoro e della conciliazione di questo con le attività di cura. A quest'ultimo aspetto, si devono la centralità acquisita dal tema dei congedi parentali – nel confronto con la direttiva 96/34/CE del Consiglio – e la scelta di intervenire sulla legge n. 1204 del 1971, a tutela delle lavoratrici madri, ma soprattutto, il costruttivo percorso di scambio con le parti sociali, sullo sfondo del dibattito più generale sui tempi di lavoro. Di tale materia, peraltro, si occupano i disegni di legge n. 115, 192 e, in parte, i disegni di legge n. 345 e 1179 che trattano anche della disciplina generale dell'orario di lavoro.

Il primo obiettivo del provvedimento trasmesso dalla Camera dei deputati – prosegue la relatrice – è dunque quello di favorire un governo dei tempi di vita da parte dei soggetti direttamente interessati, promuovendo contestualmente un nuovo quadro di compatibilità e un nuovo sistema di valori. D'altra parte, una maggiore articolazione dei tempi di vita e di lavoro, che in modo non ancora compiuto prospetta cicli di vita sempre meno rigidi e predeterminati, risponde alla crescente richiesta di flessibilità del mercato, ma apre anche nuovi spazi di libertà agli individui, non più ingabbiati in un percorso di vita scandito univocamente tra la formazione, il lavoro e il riposo.

Un altro elemento importante dei provvedimenti all'esame riguarda il pieno riconoscimento della funzione sociale del lavoro di cura, e la conseguente ricerca di una composizione del conflitto tra il tempo di lavoro e l'esperienza esistenziale della maternità e della paternità, esperienza che non può più essere considerata alla stregua di un onere gravante sulle imprese e di un costo da contenere. Da ciò deriva anche l'attenzione rivolta alla riorganizzazione dei tempi delle città e dei servizi, e all'incidenza di questi sui ritmi della vita individuale: si tratta di elementi essenziali per concretizzare il proposito del disegno di legge varato dall'altro ramo del Parlamento, di promuovere un equilibrio socialmente sostenibile fra il tempo di lavoro, di cura, di formazione e di relazione.

Passando quindi ad esaminare più dettagliatamente gli articoli che compongono il disegno di legge n. 4275, la relatrice – dato brevemente conto dell'articolo 1, nel quale sono sintetizzate le finalità del provvedimento, e dell'articolo 2, con il quale si autorizza lo svolgimento di specifiche campagne informative promosse dal Ministro della solidarietà sociale di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale – si sofferma sull'articolo 3 che modifica la legge n. 1204 del 1971 nella parte relativa ai congedi dei genitori: con il comma 1 viene stabilito che l'astensione facoltativa ed il relativo trattamento economico, di cui alla predetta legge n. 1204, sono riconosciuti anche se l'altro genitore non ne ha diritto, e la medesima tutela viene estesa anche alle lavoratrici

autonome, per un periodo massimo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, e comunque a partire dal 1° gennaio 2000. Il comma 2 delinea una nuova disciplina dell'astensione facoltativa dal lavoro e delle assenze per malattia del bambino, novellando integralmente l'articolo 7 della citata legge n. 1204: viene sancito il diritto per ciascun genitore di assentarsi dal lavoro nei primi otto anni di vita del bambino, nel limite massimo di dieci mesi, continuativi o frazionati. Alla madre lavoratrice spetta un periodo non superiore ai sei mesi, dopo che sia trascorso il periodo di astensione obbligatorio. Lo stesso periodo spetta anche al padre, per il quale è però previsto un incentivo, volto alla promozione di un suo maggiore impegno nella gestione familiare, con elevazione del limite massimo a sette mesi, nel caso in cui si assenti dal lavoro per almeno tre mesi. Il periodo di dieci mesi è riconosciuto integralmente nel caso vi sia un solo genitore. Nello stesso comma 2 vengono indicate le modalità di preavviso del datore di lavoro, mentre il capoverso 4 sancisce il diritto per i genitori di astenersi dal lavoro – purché non contemporaneamente – durante le malattie del bambino di età inferiore ad otto anni, certificate da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale. Tutti i periodi di assenza facoltativa e per malattia del bambino sono computati nell'anzianità di servizio. Il comma 3 dell'articolo 3 estende ai periodi di riposo di cui all'articolo 10 della legge n. 1204 – riguardanti le astensioni consentite alle lavoratrici madri nel primo anno di vita del bambino – le disposizioni in materia di contribuzione figurativa, nonché di riscatto ovvero di continuazione volontaria del versamento dei contributi stessi; viene altresì stabilito il raddoppio dei periodi di riposo in caso di parto plurimo, prevedendo che le ore aggiuntive possano essere fruito anche dal padre.

Il comma 4 dell'articolo 2 sostituisce l'articolo 15 della legge n. 1204, che regola il trattamento economico delle varie forme di astensione dal lavoro. Viene confermato il diritto ad una indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per il periodo di astensione obbligatoria, mentre per l'astensione facoltativa sono previsti importi differenziati, pari al 30 per cento della retribuzione nei primi tre anni di vita del bambino, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi, integralmente coperto da contribuzione figurativa; in tutti gli altri casi, fino al compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, ove il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, mentre nessuna indennità è corrisposta ove il reddito superi tale limite. È comunque prevista in tali casi la copertura previdenziale, con contribuzione figurativa rapportata ad un valore retributivo convenzionale, fatta salva la facoltà di integrazione da parte dell'interessato, con riscatto ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria. Per i periodi di assenza connessi a malattia del bambino di età non superiore a tre anni, è dovuta la sola contribuzione figurativa piena; per la fascia di età compresa tra i tre e gli otto anni, la contribuzione figurativa è invece rapportata ad un valore retributivo convenzio-

nale. Il comma 5 dell'articolo 3 estende infine tutte le disposizioni che figurano al medesimo articolo ai genitori adottivi o affidatari, consentendo altresì che il diritto all'astensione facoltativa o per malattia del bambino possa essere esercitato nei tre anni successivi all'ingresso del minore nel nucleo familiare, nel caso in cui, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, questi abbia un'età compresa tra i sei e i dodici anni.

All'articolo 4 è invece contenuta la disciplina dei congedi per eventi particolari: il comma 1 prevede un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o grave infermità del coniuge, di un parente entro il secondo grado o del convivente, mentre il comma 2 stabilisce a favore dei lavoratori dipendenti un periodo di congedo continuativo o frazionato non superiore a due anni per gravi e documentati motivi familiari. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio, né ai fini previdenziali, fatta salva la possibilità del lavoratore di procedere al riscatto o al versamento volontario dei relativi contributi. Con i due commi successivi è demandata, rispettivamente, alla contrattazione collettiva la disciplina delle modalità di partecipazione ad eventuali corsi di formazione del personale che riprende l'attività lavorativa dopo la sospensione di cui al comma 2, e ad un decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della sanità, la definizione dei criteri per la fruizione dei congedi.

L'articolo 5 riconosce ai lavoratori, che abbiano almeno 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, la possibilità di fruire di congedi per la formazione – finalizzati, ai sensi del comma 2, alla conclusione del ciclo di studio obbligatorio, secondario, ovvero universitario, nonché alla partecipazione a specifiche attività formative – non retribuiti, non computabili nell'anzianità di servizio e non cumulabili con ferie, malattia ed altri congedi. L'articolo 6 disciplina i congedi per la formazione continua, affermando il diritto di tutti i lavoratori, occupati e non, a proseguire i percorsi di formazione per tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze; sono inoltre definiti i compiti dello Stato, delle regioni e degli enti locali per quello che concerne l'offerta formativa, mentre si rinvia alla contrattazione collettiva per la definizione del monte ore da destinare ai congedi, per l'individuazione del numero dei lavoratori interessati e per le modalità di orario e retribuzione connesse alla partecipazione ai percorsi formativi. L'articolo 7 consente l'anticipazione del trattamento di fine rapporto per fare fronte alle spese connesse alla fruizione dei periodi di astensione facoltativa o dei congedi per la formazione o per la formazione continua. Per analoghe finalità, i fondi di previdenza complementare sono autorizzati a concedere anticipazioni sulle prestazioni da essi erogate. Per i soggetti che usufruiscono dei congedi per la formazione, di cui al comma 1 dell'articolo 5, l'articolo 8 prevede inoltre la possibilità di prolungare il rapporto di lavoro di un periodo corrispondente, anche in deroga alle disposizioni concernenti l'età di pensionamento obbligatorio.

La relatrice passa quindi ad illustrare l'articolo 9, sottolineando la rilevanza delle misure a sostegno della flessibilità di orario in esso conte-

nute: viene infatti stanziata una quota fino a 40 miliardi di lire all'anno del Fondo per l'occupazione al fine di erogare contributi – il 50 per cento dei quali viene destinato ad imprese fino a 50 dipendenti – in favore di aziende che applichino accordi contrattuali nei quali figurino azioni positive per la flessibilità, atte in particolare a favorire la conciliazione del tempo di vita e del tempo di lavoro.

Con l'articolo 10 viene disciplinata l'assunzione a tempo determinato di lavoratori in sostituzione di quelli in astensione obbligatoria o facoltativa per maternità e paternità, consentendo l'anticipo della sostituzione di un mese rispetto al periodo di inizio del congedo e attribuendo alle aziende con meno di venti dipendenti uno sgravio contributivo pari al 50 per cento fino al compimento di un anno di età del bambino e per un anno dall'accoglimento del minore adottato o in affidamento. Le stesse agevolazioni sono previste per le imprese che effettuino assunzioni in coincidenza con la maternità delle lavoratrici autonome della cui collaborazione si avvalgono. L'articolo 11, integrando l'articolo 4 della legge n. 1204, stabilisce, in caso di parto prematuro, che i giorni non goduti di astensione obbligatoria vengano aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto; l'articolo 12 prevede la possibilità di una diversa modulazione temporale del predetto periodo di astensione obbligatoria, a condizione che il medico specialista attesti che tale opzione non pregiudica la condizione di salute della gestante o del nascituro. I commi 2 e 3 demandano a specifici decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e della solidarietà sociale, rispettivamente, la determinazione dei casi in cui non viene applicata la flessibilità del periodo di astensione obbligatoria e l'aggiornamento dell'elenco dei lavori pericolosi, faticosi, e insalubri ai quali in nessun caso possono essere adibite le lavoratrici in stato di gravidanza. Con l'articolo 13, che integra la legge n. 903 del 1977, è riconosciuto il diritto del padre lavoratore di astenersi dal lavoro nei primi tre mesi dalla nascita del figlio, in caso di morte, grave infermità della madre o di abbandono da parte di quest'ultima, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. A quest'ultimo si applicano le disposizioni in materia di computo dell'anzianità di servizio del periodo di astensione obbligatoria ed il relativo trattamento economico. È altresì riconosciuto al padre il diritto di fruire dei periodi di riposo di cui all'articolo 10 della legge n. 1204, nel caso in cui i figli siano affidati esclusivamente a lui, ovvero in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga e nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente.

Proseguendo nell'esposizione, la relatrice illustra brevemente l'articolo 14, che estende alle lavoratrici appartenenti ai corpi di Polizia municipale il divieto di essere adibite a compiti operativi nel corso della gravidanza, già previsto per la Polizia di Stato; l'articolo 15, che detta i principi ed i criteri direttivi in base ai quali il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, un testo unico delle norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità; l'articolo 16, in base al quale l'ISTAT è tenuto ad assicurare un

flusso informativo quinquennale sull'organizzazione dei tempi di vita della popolazione; l'articolo 17, che stabilisce in via generale il diritto alla conservazione del posto di lavoro, al rientro nella medesima unità produttiva e alla conservazione delle medesime mansioni per i lavoratori che riprendano servizio dopo la fruizione dei periodi di congedo disposti negli articoli precedenti e l'articolo 18, che dichiara la nullità del licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione dei congedi medesimi, prevedendo inoltre, al comma 2, che la richiesta di dimissioni presentata durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato debba essere convalidata dal Servizio ispezione della Direzione provinciale del lavoro.

Il Capo V, che reca modifiche alla legge n. 104 del 1992, affronta una questione oggetto anche del disegno di legge n. 1000, di cui è primo firmatario il senatore Camo. In particolare, gli articoli 19 e 20 modificano l'articolo 33 della predetta legge n. 104 disponendo, rispettivamente, la copertura figurativa dei giorni di permesso mensile spettanti nel caso di assistenza di bambini ovvero di parenti ed affini affetti da *handicap* grave e l'applicazione di tutte le agevolazioni previste dallo stesso articolo 33, anche se l'altro genitore non ne ha diritto, estendendo le medesime ai genitori dei familiari lavoratori che assistono con continuità ed in via esclusiva un parente o affine affetto da *handicap* anche se non convivente.

Dato conto dell'articolo 21, recante disposizioni di copertura finanziaria, la relatrice passa ad illustrare il Capo VII, dedicato al tema della regolazione dei tempi delle città, osservando preliminarmente che tale parte dell'articolato si propone di valorizzare l'autonomia locale e la composizione negoziata dei conflitti, attribuendo ai sindaci il potere-dovere di coordinare gli orari dei diversi servizi avvalendosi di un tavolo di concertazione. Entrando più nello specifico la relatrice si sofferma sull'articolo 22, nel quale è definito il compito delle regioni di disciplinare, con proprie norme, il coordinamento da parte dei Comuni degli orari dei servizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici dell'amministrazione pubblica, nonché la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale. Sono previsti per tali finalità anche eventuali incentivi finanziari, la costituzione di comitati tecnici e corsi di qualificazione del personale.

Per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, l'articolo 23 stabilisce l'obbligo di attuare le disposizioni della legge n. 142 del 1990 in materia di coordinamento degli orari entro il termine indicato dalle leggi regionali, e comunque entro un anno dall'entrata in vigore della legge. Ai comuni al di sotto di tale soglia è consentito di adempiere alle medesime obbligazioni in forma associata ed è comunque prevista, in caso di inadempienza la nomina di un commissario *ad acta* da parte del Presidente della Giunta regionale. Con l'articolo 24 viene definito il piano territoriale degli orari, la cui approvazione definitiva è demandata al Consiglio comunale, attribuendo al Sindaco il compito di elaborarne le linee guida previa attuazione di forme di consultazione; l'istituzione di un apposito tavolo di concertazione per l'attuazione e la verifica del piano territoriale è invece prevista all'articolo 25, mentre l'articolo 26 detta dispo-

sizioni di carattere generale sugli orari della pubblica amministrazione, tenuta a valutare le esigenze dei cittadini che risiedono ed operano nel territorio di riferimento.

L'articolo 27 definisce il concetto e le finalità solidaristiche delle banche dei tempi autorizzando gli enti locali a sostenerne la costituzione, con diverse modalità, e anche ad aderirvi stipulando specifici accordi. Viene così regolata un'istituzione sorta spontaneamente all'interno delle comunità locali, che ha dato vita ad una rete di cittadinanza attiva e solidale in numerose realtà. Infine l'articolo 28 istituisce il fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città, nel limite di 15 miliardi annui a partire dal 2001, ai quali si sommano le risorse finanziarie che le regioni intendano eventualmente stanziare per le medesime finalità.

In conclusione, la relatrice, riprendendo le osservazioni già formulate in ordine al contenuto dei disegni di legge nn. 345 e 1179, solo parzialmente coincidente con le disposizioni recate dal disegno di legge n. 4275 e dagli altri disegni di legge abbinati, osserva che occorrerà definire una distinta sede di esame per le parti dei due predetti provvedimenti che recano una disciplina organica dell'orario di lavoro. Si riserva pertanto, in una successiva fase del dibattito, di formulare specifiche proposte, eventualmente relative allo stralcio di parti dei suddetti disegni di legge. Auspica infine che la disciplina dei congedi parentali e della formazione continua possa essere definitivamente varata in tempi brevi e, comunque, coerenti con le aspettative sociali che sono venute crescendo intorno ad essa.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,45.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 1999

281^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CARELLA*Interviene il sottosegretario di Stato alla sanità Bettoni Brandani.**La seduta inizia alle ore 15,20.**IN SEDE REFERENTE**(217) SALVATO. – Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni**(546) PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita**(743) LAVAGNINI. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita**(783) MAZZUCA. – Introduzione dell'articolo 235-bis del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa**(1154) BUCCIARELLI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e dell'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita**(1570) PERUZZOTTI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita**(2067) TOMASSINI ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita**(2322) BEVILACQUA. – Norme in materia di procreazione assistita**(2350) SERENA. – Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani**(2963) Lino DIANA ed altri. – Fecondazione medicalmente assistita**(3276) SERENA. – Norme per la procreazione medicalmente assistita**(3381) DI ORIO ed altri. – Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita**(3891) CORSI ZEFFIRELLI ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita*

(4048) Disciplina della procreazione medicalmente assistita, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Tersio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 ottobre 1999.

Il presidente CARELLA comunica che in data 12 novembre il Presidente del Senato gli ha comunicato la decisione assunta dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari nella riunione del 10 novembre scorso, che ha previsto l'inserimento dei disegni di legge in titolo nel calendario dei lavori dell'Assemblea della prima metà del prossimo mese di gennaio.

Il presidente Carella fa presente che la decisione assunta dalla Conferenza determina effetti quanto mai pesanti sul prosieguo dei lavori della Commissione nelle prossime settimane.

Mentre infatti essa rende praticamente impossibile l'adozione dell'*iter* che era stato prefigurato in precedenza, e che prevedeva anche lo svolgimento di ampie audizioni informali, rischia di bloccare l'ulteriore corso di importanti provvedimenti che erano già alla fase della discussione degli emendamenti, quali il riordino del settore farmaceutico e quello degli istituti zooprofilattici. Egli ritiene quindi che, nell'interesse dell'esame adeguatamente approfondito di una materia tanto importante, sarebbe opportuno, ove la Commissione convenisse, chiedere alla Conferenza dei Presidenti di ritornare sulla propria decisione.

Nel caso però che la Commissione sia di diverso avviso, egli proporrebbe, al fine di rendere possibile una conclusione dell'esame prima della sospensione dei lavori per le ferie natalizie, di non svolgere la discussione generale sui disegni di legge in titolo e di conferirgli mandato di presentare una proposta di testo unificato, sulla quale svolgere la discussione generale e presentare gli emendamenti.

Il senatore DI ORIO ritiene che la decisione della Conferenza dei Capigruppo rappresenti un precedente particolarmente negativo, dal momento che i Capigruppo hanno ritenuto di fatto di poter decidere del calendario dei lavori della Commissione sanità, fissando oltretutto un termine assolutamente incongruo rispetto alla delicatezza del provvedimento da esaminare. Se ciò è stato fatto al fine di accelerare l'*iter* di un provvedimento già approvato dalla Camera dei deputati, la decisione tradisce una scarsa sensibilità del Senato alla difesa delle proprie prerogative di assemblea legislativa; in proposito, infatti, va ricordato che testi approvati dal Senato di non minore importanza, come quelli relativi ai trapianti, sono rimasti fermi all'esame dell'altro ramo del Parlamento per ben 26 mesi.

Egli concorda quindi sull'opportunità che la Commissione faccia presente la impossibilità di terminare l'esame nel termine assegnato.

Il senatore CAMPUS ritiene che, mentre la decisione dei Capigruppo non è sicuramente priva di precedenti, essa può e deve essere comunque rispettata dalla Commissione, che è certamente in grado di terminare l'esame di una materia che è già ampiamente istruita.

In ogni caso egli ritiene che un'accelerazione dei lavori della Commissione sulla materia non pregiudichi necessariamente il prosieguo dell'esame dei disegni di legge il cui *iter* è più avanzato, come quelli ricordati dal Presidente.

La senatrice SALVATO fa presente di non aver potuto partecipare, a causa di un impegno istituzionale, alla Conferenza dello scorso 10 novembre. Ella osserva quindi che la decisione assunta dai Capigruppo appare indubbiamente inconsueta, dal momento che in passato un'analoga procedura è stata seguita solo quando l'approvazione dei disegni di legge era in qualche modo legata a precise scadenze.

In ogni caso questa decisione appare incompatibile con la volontà di intraprendere un percorso legislativo che consenta un confronto adeguato alla delicatezza della materia, sulla quale vi sono sensibilità politico-culturali estremamente vive e diversificate.

Ella concorda quindi con le considerazioni del senatore Di Orio circa l'opportunità di invitare i Capigruppo a rivedere la loro decisione.

Il senatore LAVAGNINI ritiene che la decisione dei Capigruppo debba essere apprezzata come una tangibile manifestazione del desiderio di corrispondere ad un'esigenza vivamente sentita nel Paese.

Ove si consideri del resto che la Camera dei deputati ha approvato il testo del disegno di legge n. 4048 alla fine dello scorso mese di maggio, non si può affermare che la Commissione non abbia avuto il tempo sufficiente per procedere all'esame.

È quindi necessario che la Commissione dia un forte segnale di responsabilità, in modo da smentire coloro che affermano che questa legge non si approverà mai.

Concorda il senatore TOMASSINI il quale fa presente che il testo in esame è il frutto di un ampio dibattito che si è svolto non solo alla Camera dei deputati, ma anche nel Paese, per cui non si può dire che i senatori vi siano rimasti estranei. Peraltro la circostanza, ricordata dallo stesso Presidente nella sua relazione introduttiva, che nella scorsa legislatura questa Commissione avesse quasi terminato l'esame di un testo unificato, dimostra come la questione sia annosa e richieda una rapida soluzione.

La decisione della Conferenza dei Capigruppo, adottata anche con il voto favorevole della maggioranza, viene incontro ad una precisa richiesta dell'opposizione; disattenderla quindi sarebbe il segno di una precisa volontà di mortificare il ruolo dell'opposizione stessa che non è riuscita fino ad ora a vedere iscritti in calendario che due disegni di legge da lei indicati, uno dei quali peraltro è stato anche rinviato in Commissione.

Il senatore Tomassini conclude rilevando che la sostanziale identità fra i disegni di legge presentati al Senato e quelli presentati alla Camera dei deputati induce a ritenere non utile una dilatata ripetizione del dibattito, e pertanto egli si dichiara anche disponibile, ove gli altri presentatori acconsentano, a ritirare il proprio disegno di legge se questo può favorire un rapido *iter*.

Dopo un intervento della senatrice BERNASCONI, che nel sottolineare il rischio di un blocco dell'*iter* di importanti disegni di legge osserva come la decisione dei Capigruppo assuma il sapore di una mortificazione della Commissione sanità, impedita a svolgere il proprio dibattito, il senatore CAMERINI fa presente come molte volte, nel corso della sua esperienza parlamentare, egli abbia avuto occasione di lamentare l'assenza di termini puntuali per lo svolgimento delle varie fasi dell'attività legislativa; è però singolare che proprio su una materia che avrebbe bisogno di un adeguato confronto culturale, vengano posti termini tanto stringenti.

Dopo interventi del senatore DE ANNA, che ritiene giusto conformarsi alla decisione assunta dai Presidenti dei Gruppi, e MIGNONE, il quale sottolinea il carattere mortificante della decisione da questi assunta, che non contribuirà a dare al Paese la risposta che esso attende sulla problematica della procreazione, il senatore PEDRIZZI si dichiara anch'egli disponibile, come il senatore Tomassini, a ritirare il proprio disegno di legge.

Il presidente CARELLA quindi, sulla base di quanto emerso nel corso del dibattito – nonchè dell'avviso contrario espresso dai senatori Campus e Salvato circa la proposta di rinviare la discussione generale dopo la presentazione del testo unificato – comunica che da domani avrà inizio la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(4331) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'Azienda Policlinico Umberto I e per l'Azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'11 novembre 1999.

Il presidente CARELLA ricorda che nella scorsa seduta era stata conclusa la discussione generale, avevano avuto luogo le repliche ed era stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

Avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Il senatore TOMASSINI illustra gli emendamenti 1.1, 1.5 e 1.6, gli ultimi due intesi a tutelare la qualità dell'assistenza prestata dalle nuove aziende.

Il senatore MANARA illustra gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12 e 1.13.

Il relatore DI ORIO esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, invitando il senatore Tomassini a trasformare gli emendamenti 1.5 e 1.6 in appositi ordini del giorno.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI concorda con il relatore, preannunciando l'accoglimento dell'ordine del giorno ove il senatore Tomassini volesse aderire alla richiesta di trasformare gli emendamenti 1.5 e 1.6.

Il senatore CAMPUS annuncia che il Gruppo di Alleanza Nazionale voterà contro tutti gli emendamenti al fine di favorire l'*iter* di conversione del decreto-legge in titolo, che è il frutto di un accordo sottoscritto da tutte le parti interessate.

Previa verifica del numero legale gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, posti separatamente ai voti, non sono accolti.

Il senatore TOMASSINI, accogliendo l'invito del relatore, trasforma gli emendamenti 1.5 e 1.6 nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato, in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 4331 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'Azienda Policlinico Umberto I e per l'Azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma",

impegna il Governo

a verificare, prima della definizione dell'ordinamento dell'Azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma a norma del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge, la sussistenza dei requisiti di qualificazione per l'accreditamento previsti dalla legislazione vigente e l'effettivo utilizzo dell'ospedale per la degenza clinica».

0/4331/1/12

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Il senatore TOMASSINI, atteso l'accoglimento dell'ordine del giorno da parte del Governo, non insiste per la votazione.

Sono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 e 1.13.

Il presidente CARELLA avverte che si passerà all'esame di emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Il senatore MANARA illustra gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.100, 2.5, 2.6, 2.9, 2.10, 2.13, 2.16, 2.21, 2.23, 2.24, 2.25, 2.27, 2.28, 2.31, 2.32, 2.33, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38 e 2.40, sottolineando in particolare la necessità di salvaguardare i diritti dei creditori del Policlinico, nonché quella di contenere i tempi della procedura prevista dal decreto-legge.

Il senatore TOMASSINI illustra gli emendamenti 2.4, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 2.14, 2.15, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.22, 2.26, 2.29, 2.30, 2.34, 2.39, 2.41, 2.42, 2.43 e 2.44.

Il relatore DI ORIO esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati e invita il senatore Tomassini a trasformare gli emendamenti 2.19 e 2.41 in appositi ordini del giorno, concordando in particolare con la necessità di dare una soluzione complessiva ai problemi di policlinici a gestione diretta.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI concorda e preannuncia l'accoglimento degli eventuali ordini del giorno da parte del senatore Tomassini.

Gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.100, posti separatamente ai voti, non sono accolti.

Il senatore CAMPUS interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.4. Con il proprio voto favorevole il Gruppo di Alleanza Nazionale intende sottolineare il fatto che, mentre la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 2 appare mutuata da quella fallimentare, ciò che determina una sostanziale dichiarazione da parte del Governo che il Policlinico Umberto I è fallito, non risulta alcun tentativo da parte dell'Esecutivo di individuare le responsabilità personali di questo fallimento.

Il senatore TOMASSINI annuncia il voto favorevole di Forza Italia all'emendamento 2.4 oltre che per gli argomenti esposti dal senatore Campus, anche perché non appare assolutamente condivisibile una procedura che, una volta di più, penalizza i creditori.

L'emendamento 2.4, posto ai voti, non è accolto.

Gli emendamenti 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17 e 2.18, posti ai voti, non sono accolti.

Il senatore TOMASSINI trasforma l'emendamento 2.19 nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato, in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 4331 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'Azienda Policlinico Umberto I e per l'Azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma",

impegna il Governo

a nominare il commissario di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge tra soggetti esterni all'amministrazione dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I».

0/4331/2/12

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Gli emendamenti 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38 e 2.39, posti separatamente ai voti, non sono accolti.

Il senatore CAMPUS, intervenendo in dichiarazione di voto, invita il senatore Manara a ritirare l'emendamento 2.40, non apparendo giusto gravare i cittadini del Lazio delle conseguenze finanziarie dell'amministrazione fallimentare del Policlinico.

L'emendamento 2.40, posto ai voti, non è accolto.

Il senatore TOMASSINI trasforma l'emendamento 2.41 nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato, in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 4331 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'Azienda Policlinico Umberto I e per l'Azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma",

impegna il Governo

ad adottare quanto prima iniziative idonee a risolvere le problematiche relative a tutti i policlinici a gestione diretta che si trovino nelle medesime condizioni debitorie del Policlinico Umberto I».

0/4331/3/12

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Il senatore TOMASSINI non insiste per la votazione dell'ordine del giorno, già accolto dal Governo.

Gli emendamenti 2.42, 2.43 e 2.44, posti separatamente ai voti, non sono accolti.

Il presidente CARELLA avverte che si passerà all'esame di un emendamento riferito all'articolo 2-bis del decreto-legge.

Il senatore MANARA illustra l'emendamento 2-bis.1.

Il parere del relatore e del Governo è contrario.

L'emendamento 2-bis.1, posto ai voti, non è accolto.

Il presidente CARELLA avverte che si passerà all'esame di un emendamento diretto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 2-bis.

Il senatore MANARA illustra l'emendamento 2-bis.0.1.

Il parere del relatore e del Governo è contrario.

Il senatore MONTELEONE, intervenendo in dichiarazione di voto, invita il senatore Manara a ritirare l'emendamento 2-bis.0.1, dal momento che la questione del Policlinico Umberto I è già oggetto di uno specifico filone di indagine della Commissione di inchiesta sul sistema sanitario.

L'emendamento 2-bis.0.1, posto ai voti, non è accolto.

Il senatore TOMASSINI illustra i seguenti ordini del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 4331 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'Azienda Policlinico Umberto I e per l'Azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma",

impegna il Governo

a creare, in tempi rapidi, presso l'Azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma un polo didattico e di ricerca adeguato al numero di studenti iscritti ed alle esigenze della seconda Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università La Sapienza di Roma.»

0/4331/4/12^a

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 4331 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'Azienda Policlinico Umberto I e per l'Azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma",

impegna il Governo

a migliorare la viabilità complessiva della zona limitrofa all'Azienda Policlinico Umberto I e a realizzare, in tempi rapidi, il collegamento viario tra l'Azienda ospedaliera Sant'Andrea ed il Grande Raccordo Anulare di Roma».

0/4331/5/12

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Il relatore DI ORIO esprime parere favorevole.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI accoglie il primo ordine del giorno, mentre invita i presentatori a ritirare il secondo che tratta di argomenti che non sono di competenza del Governo.

Il senatore TOMASSINI accoglie l'invito del rappresentante del Governo.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore Di Orio a riferire favorevolmente sulla conversione del decreto-legge all'Assemblea, autorizzandolo a richiedere la relazione orale.

IN SEDE DELIBERANTE

(4259) Deputato BAIAMONTE. – *Norme per consentire il trapianto parziale di fegato*, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta dell'11 novembre 1999.

Il presidente CARELLA ricorda che nella seduta precedente si era conclusa la discussione generale.

Avverte che si passerà all'illustrazione di emendamento e di un ordine del giorno.

Il senatore DI ORIO illustra l'emendamento 1.1, che accoglie le indicazioni della Commissione giustizia.

Il senatore BRUNI illustra il seguente ordine del giorno:

«La Commissione sanità,

in sede di esame del disegno di legge n. 4259 «Norme per consentire il trapianto parziale di fegato»;

premesso che

l'articolo 1 del provvedimento prevede che sia ammesso, in deroga al divieto di cui all'articolo 5 del codice civile, disporre a titolo gratuito di parti di fegato al fine esclusivo del trapianto tra persone viventi ed inoltre che si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 26 giugno 1967, n. 458 relative al trapianto del rene tra persone viventi;

è auspicabile circoscrivere il trapianto parziale di fegato ai casi di effettiva necessità e di assoluta indisponibilità di altre vie terapeutiche per la cura del malato al fine di evitare il rischio di commercializzazione di organi e la proliferazione di mercato clandestino;

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure idonee al fine di limitare i trapianti di parti di fegato tra persone viventi a casi di assoluta necessità, accertata l'indisponibilità di altre vie terapeutiche e la mancanza di organi da cadavere;

e a garantire la massima vigilanza e controllo sulla sussistenza di tutte le condizioni e requisiti soggettivi richiesti per l'effettuazione dei prelievi e dei trapianti affinché non si verifichino illeciti di rilevanza penale».

0/4259/1/12

BRUNI, TOMASSINI, DE ANNA

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno illustrato dal senatore Bruni, ella si dichiara disponibile ad accoglierlo purché sia soppresso il primo capoverso della parte dispositiva, dal momento che non è certamente compito del Governo esprimere un giudizio tecnico sul tipo di trapianto da praticare.

Il senatore BRUNI accoglie l'invito del Governo.

Il senatore CAMPUS invita ad una riflessione sull'emendamento 1.1 presentato dal relatore.

Egli esprime infatti il timore che la sua approvazione finisca per ripristinare la situazione vigente.

Concorda la senatrice BERNASCONI.

Il relatore DI ORIO ritiene che la questione posta dal senatore Campus sia fondata.

Se infatti è vero che la 2ª Commissione ha consigliato la modifica del testo nel senso indicato dall'emendamento e che questa modifica, come del resto è stato ripetuto in tutti gli interventi in discussione generale, appare più rispondente alla realtà scientifica dei prelievi parziali di fegato, non vi è dubbio che l'approvazione dell'emendamento possa determinare un ripristino della normativa *quo ante*.

Egli propone quindi di rinviare la votazione sull'emendamento al fine di approfondire gli aspetti giuridici della questione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4331**al testo del decreto-legge****Art. 1.**

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «di diritto pubblico» con le altre: «di diritto privato, gestite da una fondazione di partecipazione.».

1.1

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 2 sopprimere le parole: «e ad intese applicative fra le parti.».

1.2

TIRELLI

Al comma 2, dopo le parole: «in materia di utilizzo» inserire le seguenti: «, assunzione e dismissione.».

1.3

TIRELLI

Al comma 2, dopo le parole: «utilizzo del personale» inserire le parole: «nonché il tribunale del malato.».

1.4

TIRELLI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previo accertamento dei requisiti di qualificazione per l'accreditamento previsti dalla legislazione vigente.».

1.5

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previa verifica dell'effettivo utilizzo dell'ospedale per la degenza clinica».

1.6

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Trascorso il predetto termine senza l'adozione dei rispettivi provvedimenti il Ministro della sanità, entro i trenta giorni successivi, adotta i poteri sostitutivi al fine dell'adeguamento dei decreti legislativi di attuazione sopra menzionati nonché, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, è decurtata una quota del 2 per cento del trasferimento alla regione Lazio».

1.7

MANARA, TIRELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il direttore generale dell'Azienda Policlinico Umberto I e il direttore generale dell'Azienda ospedaliera S. Andrea sono nominati dalla regione Lazio».

1.8

MANARA

Al comma 4, sostituire le parole: «, e comunque non oltre sessanta giorni» con le altre: « e comunque non oltre novanta giorni».

1.9

MANARA, TIRELLI

Al comma 4, dopo le parole: «di questi ultimi» inserire le parole: «sentite le organizzazioni sindacali competenti per territorio».

1.10

TIRELLI

Al comma 4, sostituire le parole: «e l'Università La Sapienza» sino alla fine del comma con le parole: «adotta i provvedimenti di competenza per adeguare le due Aziende a modelli gestionali e funzionali previsti per tutte le Aziende ospedaliere».

1.11

MANARA

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti per materia».

1.12

TIRELLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nei provvedimenti di cui al comma 4 sono ricompresi l'assunzione ed il licenziamento di dirigenti».

1.13

TIRELLI

Art. 2.

Al comma 1 sostituire le parole: «in corso, relativi alla gestione dell'assistenza sanitaria, con utenti, autorità competenti e altre amministrazioni, nei contratti in corso per la costruzione di strutture destinate ad attività assistenziali, nonché nei contratti in corso per la fornitura di beni e servizi destinati all'assistenza sanitaria» con le parole: «e nei contratti in corso».

2.1

MANARA, TIRELLI

Al comma 1, dopo le parole: «destinati all'assistenza sanitaria» inserire le altre: «ove non sottoposti ad accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria o a verifica da parte della magistratura contabile».

2.2

TIRELLI

Al comma 1, dopo le parole: «per un periodo massimo di,» la parola: «dodici» è sostituita dall'altra: «sei».

2.3

MANARA

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenuto conto della salvaguardia delle esigenze di efficienza, efficacia e trasparenza delle procedure».

2.100

MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 2.

2.4

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 2 sostituire le parole: «diciotto mesi» con le parole: «dodici mesi».

2.5

MANARA, TIRELLI

Al comma 2 sopprimere la lettera a).

2.6

MANARA

Al comma 2 sopprimere la lettera a).

2.7

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma2, lettera a), sopprimere all'inizio la parola: «non».

2.8

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «e dell'Università La Sapienza».

2.9

MANARA, TIRELLI

Al comma 2 sopprimere la lettera b).

2.10

MANARA, TIRELLI

Al comma 2 sopprimere la lettera b).

2.11

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «sia stata rigettata,» inserire la parola: «non»; sopprimere le parole da: «con inserimento» fino alla fine della lettera.

2.12 TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 2 sopprimere la lettera c).

2.13 MANARA, TIRELLI

Al comma 2 sopprimere la lettera c).

2.14 TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 2, lettera c), sopprimere, ove occorra, la parola: «non».

2.15 TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 2 sopprimere la lettera d).

2.16 MANARA, TIRELLI

Al comma 2 sopprimere la lettera d).

2.17 TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «non» e «né».

2.18 TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 3, dopo le parole: «nomina un commissario» inserire le seguenti: «esterno all'amministrazione».

2.19 TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 3, dopo le parole: «con il compito di accertare» inserire le seguenti: «entro due anni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

2.20

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 3 sopprimere l'ultimo periodo.

2.21

MANARA, TIRELLI

Al comma 3 sopprimere l'ultimo periodo.

2.22

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 3 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Gli oneri sostenuti per i compensi del commissario di cui al presente comma e per le eventuali consulenze di cui al comma 4, valutati in un massimo di lire 400 milioni, sono a carico, in egual misura, della regione Lazio e dell'Università La Sapienza di Roma.»; conseguentemente sopprimere il comma 8-bis.

2.23

MANARA, TIRELLI

Al comma 3 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Gli oneri sostenuti per i compensi del commissario di cui al presente comma e per le eventuali consulenze di cui al comma 4 sono a carico, in egual misura, della regione Lazio e dell'Università La Sapienza di Roma.»; conseguentemente sopprimere il comma 8-bis.

2.24

MANARA, TIRELLI

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire la cifra: «200» con l'altra «30»; conseguentemente, al comma 8-bis sostituire la cifra «200» con l'altra «30».

2.25

MANARA, TIRELLI

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire la cifra: «200» con l'altra «30».

2.26

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire la cifra: «200» con l'altra «40»; conseguentemente, al comma 8-bis sostituire la cifra «200» con l'altra «40».

2.27

MANARA, TIRELLI

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire la cifra: «200» con l'altra «50»; conseguentemente, al comma 8-bis sostituire la cifra «200» con l'altra «50».

2.28

MANARA, TIRELLI

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire la cifra: «200» con l'altra «50».

2.29

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire la cifra: «200» con l'altra «100».

2.30

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «sono poste a carico dei fondi indicati al comma 6» con le altre: «sono a carico, in egual misura, della regione Lazio e dell'Università La Sapienza di Roma».

2.31

MANARA, TIRELLI

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «sono poste a carico dei fondi indicati al comma 6» con le altre: «, valutate in un massimo di lire 400 milioni, sono a carico, in egual misura, della regione Lazio e dell'Università La Sapienza di Roma».

2.32

MANARA, TIRELLI

Al comma 5 sostituire le parole: «duecentoquaranta giorni» con le altre: «centottanta giorni».

2.33

MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 6.

2.34

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. A seguito del definitivo accertamento della massa attiva e passiva, il commissario predispose il piano di estinzione delle eventuali passività e lo sottopone alla regione Lazio e all'Università La Sapienza di Roma, per concordare con i suddetti enti i tempi e le modalità di ripiano delle eventuali passività. Detto ripiano, da esaurirsi nel tempo massimo di cinque anni, è sostenuto con finanziamenti della regione Lazio e dell'università La Sapienza di Roma per le voci di rispettiva competenza. Al pagamento delle eventuali passività si provvede applicando le disposizioni di cui all'articolo 90-bis, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, con esclusione delle parole: «entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui all'articolo 88, comma 2» dando priorità temporale al pagamento dei crediti per i quali sia stata accolta la proposta di transazione di cui alla predetta disposizione».

2.35

MANARA, TIRELLI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. A seguito del definitivo accertamento della massa attiva e passiva, il commissario predispose un piano di estinzione delle eventuali passività e lo sottopone alla regione Lazio entro e non oltre sessanta giorni dalla nomina dei rispettivi direttori generali dell'Azienda Policlinico Umberto I e dell'Azienda ospedaliera Sant'Andrea».

2.36

MANARA

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «dei mezzi finanziari» con le seguenti: «dei finanziamenti».

2.37

MANARA, TIRELLI

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «nell'ambito dei fondi che saranno assegnati alle regioni con provvedimento legislativo da adottare nell'anno 2000 per la copertura dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali, utilizzando le risorse allo scopo preordinate dalla legge finanziaria per il medesimo anno all'occorrenza integrate» con le altre: «e dall'Università La Sapienza di Roma, per le parti di rispettiva competenza.».

2.38

MANARA, TIRELLI

Al comma 6, primo e secondo periodo, sopprimere le parole da «lo sottopone all'approvazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» fino a «e della programmazione economica».

2.39

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. La regione Lazio, nell'ambito del processo di risanamento finanziario riferito alla gestione dell'università La Sapienza di Roma, è autorizzata a varare provvedimenti fiscali a carico dei propri assistiti della durata minima di due anni, utilizzando le risorse derivate e all'uopo accantonate in capitolo a parte, per l'estinzione di eventuali passività di bilancio, ferma restando la facoltà della regione di intraprendere azioni di rivalsa attraverso iniziative legali di risarcimento inclusa la cessione e la vendita di beni mobili ed immobili appartenuti all'Università La Sapienza di Roma».

2.40

MANARA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Le disposizioni del presente articolo, per quanto compatibili, si applicano a tutti i policlinici a gestione diretta qualora si trovino nelle medesime condizioni debitorie del Policlinico Umberto I».

2.41

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il Governo, entro il 31 dicembre 2000, è tenuto ad accertare la situazione debitoria dei policlinici a gestione diretta ed a predisporre il piano di estinzione delle eventuali passività».

2.42

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 8, primo periodo, dopo la parola: «succede» inserire le seguenti: «, previa acquisizione dei consensi formalmente espressi,».

2.43

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Sostituire il comma 8-bis con il seguente:

«8-bis. All'onere derivante dall'applicazione del comma 3, pari a lire 200 milioni per l'anno 1999, si provvede utilizzando i proventi delle prestazioni libero-professionali erogate dall'Azienda Policlinico Umberto I in regime di ricovero o di *day hospital* di cui al comma 2 dell'articolo 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».

2.44

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Art. 2-bis.

Al comma 1 sopprimere le parole: «, di intesa con l'Università La Sapienza di Roma».

2-bis. 1

MANARA, TIRELLI

Dopo l'articolo 2-bis inserire il seguente:

«Art.2-ter.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nonché del Ministro della giustizia, nomina una commissione interministeriale di inchiesta alla quale è attribuito il compito di accertare le cause che hanno determinato il dissesto organizzativo e finanziario del Policlinico universitario Umberto I nonché i costi ed i ritardi legati alla costruzione ed all'attivazione della struttura Sant'Andrea di cui al presente decreto.

2. La commissione di cui al comma 1 è composta di nove membri, dei quali tre indicati dal Ministro della sanità, tre dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e tre dal Ministro della giustizia nell'ambito dei propri quadri dirigenziali.

3. In particolare, la commissione ha il compito di:

a) accertare le eventuali responsabilità della regione Lazio e dell'Università La Sapienza di Roma;

b) verificare i criteri che sono stati adottati per l'assunzione del personale, la realizzazione delle infrastrutture, l'acquisto e la gestione dei beni e dei servizi;

c) verificare i criteri di gestione del Policlinico Umberto I;

d) rilevare le condizioni che hanno determinato l'inefficienza dei controlli da parte degli organi di vigilanza interni ed esterni.

4. Entro un anno dal suo insediamento, la commissione ultima i suoi lavori presentando ai Ministri di cui al comma 1 una relazione conclusiva sulle risultanze delle indagini. Detta relazione viene trasmessa, entro i successivi trenta giorni, alle Commissioni parlamentari competenti».

2-bis.0.1

MANARA, TIRELLI

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 4259

Art. 1.

Al comma 1 sostituire le parole: «in deroga al divieto di cui all'articolo 5,» con le altre: «nei limiti stabiliti dall'articolo 5».

1.1

IL RELATORE

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 1999

369^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GIOVANELLI*Interviene il ministro dell'ambiente, Ronchi.**La seduta inizia alle ore 15,10.*

IN SEDE CONSULTIVA

(4280) Delega al Governo per il recepimento della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche(Parere alla 10^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore CONTE riferisce sul disegno di legge in titolo, sottolineando innanzitutto come l'esame di esso abbia inizio a circa una settimana dall'avvio dei negoziati di Seattle, ove avranno ingresso anche le tematiche relative alle biotecnologie e alla tutela delle biodiversità. In quella sede il Governo italiano dovrà proseguire la politica posta in essere negli ultimi anni, continuando ad ispirare le proprie scelte ai principi dello sviluppo sostenibile, della sicurezza ambientale e della tutela dei valori umani.

Nel merito, il recepimento della direttiva 98/44/CE pone problemi assai delicati, com'è testimoniato dai ricorsi pendenti presso l'Alta Corte di giustizia delle Comunità, ricorsi con i quali è stata addirittura messa in discussione la stessa legittimità della direttiva comunitaria. È significativo, al riguardo, che il Governo italiano, predisponendo il disegno di legge n. 4280, abbia ritenuto opportuno integrare quanto previsto dalla direttiva su questioni per nulla secondarie, e ciò in ossequio a quanto rilevato in sede parlamentare, ove sono state chiaramente affermate le ragioni della salute umana, della sicurezza e della salvaguardia ambientale. D'altra parte, durante la discussione presso il Parlamento europeo, l'impianto della direttiva non era stato modificato in modo sostanziale, di talché essa è ispirata all'esigenza di far chiarezza sulle problematiche di carattere economico e produttivo, piuttosto che su quelle relative alle biodiversità,

alla tutela del patrimonio genetico, alla salvaguardia dei diritti umani, alla protezione dell'ambiente: ecco perché il disegno di legge è stato deferito in sede referente alla Commissione industria, rispecchiandone così la dimensione prevalentemente economicistica.

Il relatore si sofferma a questo punto sulle finalità indicate dallo stesso Governo, ricordando in particolare come la direttiva miri ad armonizzare le normative degli Stati membri dell'Unione europea per quanto riguarda la tutela del diritto brevettuale delle biotecnologie, stabilendo criteri omogenei volti a favorire il potenziale innovativo e la competitività della scienza e dell'industria comunitaria di questo importante settore. Inoltre, fra gli obiettivi della direttiva spiccano quello di assicurare la libera circolazione dei prodotti biotecnologici brevettati nel mercato interno europeo, quello di garantire il rispetto della Convenzione stipulata al riguardo a Monaco nel 1973 nonché degli Accordi TRIPs ed infine della Convenzione sulla biodiversità stipulata a Rio de Janeiro nel 1992. Alla luce di tali affermazioni si comprende il perché il disegno di legge sia stato presentato dal Presidente del Consiglio, dal Ministro per le politiche comunitarie e dal Ministro dell'industria, mentre per quanto riguarda i Ministri della sanità e delle politiche agricole è previsto il concerto. Il decreto legislativo per il recepimento della direttiva comunitaria sarà pertanto redatto dal Ministero dell'industria, il che è indice dell'impostazione industrialista e strettamente economicista della direttiva stessa, impostazione che, per la verità, avrebbe potuto essere un po' più aperta alle già richiamate esigenze di tutela delle biodiversità, della salute umana e dell'equilibrio ambientale.

Il senatore Conte procede a questo punto ad illustrare sommariamente il testo del disegno di legge, sottolineando in particolare come per quanto attiene ai limiti posti alla brevettabilità non domini certo la chiarezza; al riguardo, come è stato notato dalla stessa Avvocatura dello Stato, sembra quasi che la mancanza di chiarezza sia stata voluta, allo scopo di lasciare aperta la possibilità di adottare interpretazioni diverse, che quindi non sono in questo momento facilmente definibili e controllabili. Di qui l'esigenza di approfittare dell'occasione offerta alla Commissione per auspicare che si faccia maggior chiarezza in una materia così delicata e complessa; così, ad esempio, andrebbe definito in modo più preciso il concetto di «materiale biologico» di cui alla lettera b) del comma 2, mentre andrebbe meglio determinato il significato del ricorso ai concetti di «ordine pubblico» e di «buon costume» di cui alla lettera f), capoverso 5), che sembrano poter lasciare un eccessivo margine di discrezionalità.

Il relatore conclude ribadendo il rischio di un impoverimento dell'azione di tutela delle biodiversità, nonché la necessità di evitare che, in ossequio a meri interessi economici, si giunga ad alterare un equilibrio basato anche su particolari specie soprattutto vegetali, ma anche animali; è pertanto necessario che il Governo prosegua con convinzione quella politica che lo ha finora portato ad opporsi, nelle sedi comunitarie ed internazionali, ad ogni scelta contraria alle esigenze di tutela della salute umana e dell'equilibrio ambientale, sostenendo invece le ragioni delle biodiversità,

della biosicurezza e della salvaguardia del patrimonio genetico dell'umanità.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato ad altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento concernente le modalità per l'installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori (n. 573)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 4 novembre 1997, n. 413. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)

(R139 b00, C13^a, 0013^o)

Riprende l'esame dello schema di regolamento in titolo, sospeso nella seduta del 9 novembre scorso.

Si apre la discussione, nella quale interviene innanzitutto il senatore SPECCHIA che osserva come la proroga di due mesi prevista dallo schema di regolamento sia quanto mai opportuna, in considerazione del fatto che la stragrande maggioranza dei comuni, almeno fino a poco tempo fa, non avevano provveduto a verificare la compatibilità alle vigenti normative degli impianti di distribuzione delle benzine. Sarebbe pertanto necessario sapere se i comuni abbiano provveduto, nelle ultime settimane, ad effettuare tali verifiche e se, conseguentemente, la proroga di due mesi disposta dallo schema sia o meno sufficiente.

Il senatore MANFREDI manifesta le proprie riserve sulla congruità della proroga di due mesi prevista dallo schema di regolamento in titolo, ed osserva quindi che sarebbe preferibile fissare una volta per tutte un termine entro il quale i gestori dei punti di distribuzione di carburante dovranno necessariamente adeguare tutti gli impianti alla normativa sul recupero dei vapori di benzina, senza far differenze tra comuni superiori o inferiori ai 150.000 abitanti.

Anche il senatore RIZZI osserva che la proroga disposta dallo schema appare del tutto inadeguata ed auspica pertanto che venga fissato un termine inderogabile entro il quale i comuni debbano aver completato le operazioni di verifica di compatibilità degli impianti esistenti con le vigenti normative, di modo che i gestori di tutti i punti di distribuzione possano provvedere a dotarsi dei dispositivi di recupero previsti dalla legge.

Il senatore BORTOLOTTI, dopo aver ricordato che la normativa sull'installazione dei sistemi di recupero dei vapori di benzina è stata adottata per limitare la dispersione nell'ambiente di un agente altamente inquinante e pericoloso per la salute umana, a tutela non soltanto degli addetti ai punti di distribuzione delle benzine ma di tutti i cittadini, richiama l'attenzione dei senatori sulla validità delle scelte compiute dal legislatore

sul punto, anche in considerazione del fatto che, a conclusione del periodo transitorio previsto per l'adeguamento degli impianti di distribuzione alla normativa sull'adozione dei sistemi di recupero dei vapori di benzina, tutti i punti vendita dei carburanti dovranno necessariamente essere provvisti dei dispositivi in questione. Pertanto, se ritardi vi sono stati, essi sono da imputare essenzialmente alle amministrazioni che non hanno ancora ottemperato a quanto previsto dalle vigenti normative. A questo punto occorrerebbe essenzialmente chiarire se i sistemi di omologazione degli impianti siano adeguati, se gli impianti di distribuzione aperti recentemente siano effettivamente dotati dei prescritti impianti di recupero e se, infine, negli ultimi mesi, i comuni abbiano provveduto a completare le operazioni di verifica della compatibilità alla vigente normativa dei punti vendita già esistenti.

Viene quindi chiusa la discussione.

Replica il relatore LO CURZIO, il quale sottolinea innanzitutto l'esigenza che gli enti locali profondano il massimo impegno nell'attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 32 del 1998 per quanto riguarda le operazioni di verifica della compatibilità degli impianti esistenti alla normativa vigente. Non vi è dubbio al riguardo che le operazioni in questione debbano concludersi al più presto, a tutela della salute degli addetti ai punti di distribuzione dei carburanti e di tutti i cittadini.

Il relatore conclude chiedendo alla Commissione di conferirgli il mandato a redigere un parere favorevole, osservando peraltro che sarebbe probabilmente opportuno che il Governo valutasse la necessità di ampliare la portata della proroga, tenendo conto di quanto effettivamente è stato fatto dai comuni per quanto concerne le operazioni di verifica loro demandate.

Il ministro RONCHI ricorda che, secondo quanto previsto dall'articolo 4 della legge n. 413 del 1997, entro il 1° luglio 2000 l'intera rete delle pompe di distribuzione dei carburanti dovrà essere attrezzata con dispositivi di recupero dei vapori di benzina, per cui lo schema di regolamento in titolo si limita semplicemente a disporre una breve proroga dei termini previsti dalle norme transitorie.

Dopo che il Presidente ha verificato la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di conferire al relatore il mandato a redigere un parere favorevole con le osservazioni indicate.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE**per le questioni regionali**

MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 1999

Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il Presidente Mario PEPE propone un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di procedere dapprima all'esame del decreto legge 411/99, indi del nuovo testo dell'atto Camera 5978, per passare successivamente all'esame del disegno di legge finanziaria e del bilancio.

La Commissione approva.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

(C. 6545 Governo) DL 411/99: **Finanziamento oneri SSN**

(Parere alla XII Commissione della Camera dei deputati) (Esame e conclusione - parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, riferisce che il decreto-legge n. 411 interviene per ripianare parzialmente il fabbisogno di parte corrente del Servizio sanitario nazionale per gli esercizi dal 1995 al 1997, utilizzando l'accantonamento di 3 mila miliardi previsto dalla legge finanziaria del 1999. Si tratta dunque di un provvedimento che finanzia i bilanci regionali, nelle more dell'accertamento delle definitive occorrenze finanziarie, che sarà effettuato sulla base delle procedure stabilite dall'articolo 28 della legge 448 del 1998 (cosiddetto patto di stabilità interno). Il presidente fa presente che il problema del disavanzo pregresso relativo alla spesa sanitaria, che le regioni stimano sino al 1999 in un ammontare di oltre 35 mila miliardi, comporta gravi riflessi negativi sulle finanze regionali, determinando da un lato una scarsa liquidità delle aziende sanitarie e dall'altro rappresentando un ulteriore fattore di indebitamento attraverso la quota interessi. Il finanziamento in oggetto, pertanto, anche se parziale e

da considerare aggiuntivo rispetto allo stanziamento di 15 mila miliardi previsto dalla legge finanziaria 2000 per un triennio, appare urgente e necessario per i bilanci regionali.

In conclusione, il Presidente propone che la Commissione esprima parere favorevole.

Il senatore Giorgio BORNACIN (AN) è dell'avviso che, se da un lato si possono comprendere le annose richieste delle regioni tendenti ad ottenere un adeguato finanziamento per il servizio sanitario, dall'altro rimane irrisolto il problema di conoscere quale sia l'effettiva entità delle entrate destinate al settore dell'assistenza sanitaria, a fronte di un ammontare di spese invece ben noto. Dichiara pertanto la propria astensione.

Il Presidente Mario PEPE fa presente che nel corso della prossima settimana è prevista un'audizione del Ministro della sanità, in occasione della quale potranno essere svolti gli opportuni approfondimenti, sia pure in una prospettiva di carattere generale tendente a definire il nuovo ruolo delle regioni e delle politiche sanitarie nazionali dopo la recente riforma di cui alla legge n. 419 del 1998 e al decreto legislativo n. 229 del 1999. Precisa che tale audizione si inserisce in un più ampio programma di procedure informative con esponenti del Governo tese a verificare il rapporto tra Stato e regioni nei vari settori dell'amministrazione pubblica.

Il senatore Ivo TAROLLI (CCD), intervenendo sull'ordine dei lavori, nel ringraziare il Presidente per l'iniziativa annunciata, riterrebbe opportuno che fosse reso disponibile ai parlamentari con sufficiente anticipo un quadro preciso delle audizioni che si intendono svolgere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

(C. 5978, approvato dal Senato) *Midollo osseo*

(Parere alla XII Commissione della Camera dei deputati) (Esame e conclusione - parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del progetto di legge in titolo.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore f. f.*, riferisce che il trapianto di midollo osseo é la principale tra le tecniche terapeutiche che hanno consentito negli ultimi anni di trattare con successo un insieme di patologie ematologiche, come leucemie e talassemie.

Al fine di facilitare la ricerca di donatori compatibili per i pazienti che non li ritrovano all'interno della famiglia, è stato realizzato presso l'ospedale Galliera di Genova un registro di donatori di midollo osseo che é diventato rapidamente un importante punto di riferimento internazionale. Il progetto di legge in esame, approvato dal Senato in un testo che unifica

proposte presentate da tutte le parti politiche, riconosce quale unico registro di interesse nazionale il Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo presso l'ente ospedaliero «Ospedale Galliera» di Genova. Al fine di promuovere la donazione di midollo, che ha carattere volontario e gratuito, sono previste anche disposizioni in materia di tutela dei lavoratori donatori. L'articolo 6 stabilisce le modalità di copertura delle spese per le prestazioni inerenti alle attività di trapianto di midollo osseo. L'articolo 7 fa rinvio all'articolo 15 della legge n. 107 del 1990 per la disciplina dell'importazione e dell'esportazione di midollo osseo a scopo di trapianto, mentre l'articolo 8 demanda a un regolamento di attuazione la definizione della disciplina delle attività del Registro nazionale. L'articolo 9 istituisce presso il Ministero della sanità, con funzioni consultive e promozionali, la Commissione nazionale per i trapianti allogenici da non sanguineo, che svolge attività consultiva e propositiva, formata da dieci membri (esperti e rappresentanti delle associazioni di donatori e pazienti) e presieduta dal Ministro.

Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione il Presidente segnala l'articolo 3, che prevede la possibilità per le regioni di istituire registri regionali o interregionali presso i laboratori di riferimento per la tipizzazione tessutale. Le attività dei registri regionali sono coordinate dal registro nazionale (articolo 2, secondo comma). Le spese di iscrizione ai registri regionali e per le indagini tese alla verifica di compatibilità sono a carico del servizio sanitario nazionale; le tariffe per le prestazioni non sanitarie sono stabilite dal Ministro della Sanità (articolo 6).

In conclusione, il Presidente propone che la Commissione esprima parere favorevole con una osservazione alla commissione di merito affinché valuti l'opportunità di integrare la composizione della Commissione nazionale di cui all'articolo 9 con rappresentanti delle regioni.

Previe dichiarazioni di voto favorevole dei senatori Tarcisio ANDREOLLI (PPI) e Antonio PIZZINATO (DS), la Commissione approva la proposta di parere favorevole con una osservazione formulata dal Presidente.

(C. 6557 Governo) Legge finanziaria 2000

(C. 6558 Governo) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002

(Parere alla V Commissione della Camera dei deputati) (Seguito dell'esame e conclusione – parere favorevole con osservazioni e condizioni)

La Commissione prosegue l'esame dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 17 novembre scorso.

Il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS-U), *relatore*, illustra la seguente proposta di parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

valutata la coerenza dei suddetti disegni di legge sia con le direttive contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria, sia con l'esigenza di coniugare obiettivi di consolidamento della finanza pubblica con obiettivi di effettivo rilancio delle iniziative per lo sviluppo; ritenuto inoltre che è stato affrontato con disposizioni specifiche il tema del federalismo e del nuovo assetto del sistema delle autonomie delineato dalla riforma amministrativa di cui alla legge n. 59 del 1997 e successivi decreti delegati di attuazione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni e condizioni:

A) con riferimento al finanziamento del sistema sanitario, si osserva che il mancato ripiano del fabbisogno relativo agli esercizi pregressi comporta per le aziende sanitarie una mancanza di liquidità a cui le regioni fanno fronte con l'indebitamento dei propri bilanci, innescando così un circolo vizioso che aggrava, per cause oggettivamente non imputabili alle regioni, la situazione finanziaria complessiva e pregiudica il conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità. Ciò rende necessario accelerare le procedure di erogazione dell'accantonamento di 5 mila miliardi previsto nella tabella A per l'anno 2000 nel fondo speciale di parte corrente, relativo al Ministero della sanità per regolazioni debitorie. *Sotto tale profilo il parere è pertanto subordinato all'introduzione del seguente articolo aggiuntivo nell'atto Camera n. 6557:*

Dopo l'articolo 24 inserire il seguente: 24-bis. In attesa della definizione, ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 448 del 1998, delle effettive occorrenze finanziarie del servizio sanitario nazionale, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede ad erogare alle regioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a titolo di regolazione debitoria, il finanziamento di lire 5 mila miliardi per l'anno 2000, ripartendo le relative disponibilità finanziarie con le modalità che saranno fissate con intesa nella Conferenza Stato-regioni;

B) con riferimento all'articolo 26 dell'atto C. 6557 (patto di stabilità) si rileva che la disposizione di cui al comma 3, che prevede un obbligo a carico delle giunte di riferire trimestralmente ai consigli sui risultati del patto di stabilità al fine di apportare le eventuali variazioni di bilancio, anche se è ispirata all'apprezzabile esigenza di un coinvolgimento dell'organo elettivo nella gestione del patto di stabilità, contrasta con il principio di autonomia statutaria fissato per le regioni da una disposizione costituzionale (l'articolo 123 della Costituzione) e per gli enti locali da una legge organica (L. 142 del 1990 come modificata dalla L. 265 del 1999);

C) con riferimento al finanziamento del decentramento amministrativo, la Commissione esprime una valutazione positiva in ordine all'articolo 28 dell'atto Camera 6557, che appare preordinato ad assicurare la

piena copertura delle risorse destinate all'attuazione del decreto legislativo n. 112 del 1998. Per contro non hanno trovato ancora attuazione gli articoli 63 e 64 del citato decreto, concernenti il trasferimento della competenza in materia di edilizia residenziale pubblica. Al riguardo la Commissione chiede un impegno esplicito del Governo per completare l'intero processo di trasferimento entro tempi brevi, tenuto conto del termine stabilito dall'articolo 63, ultimo comma, e per affrontare il problema del reperimento di adeguate risorse da destinare all'ERP in carenza dei contributi ex Gescal, problema la cui soluzione presuppone comunque il concorso finanziario di tutti i soggetti interessati (regioni, enti locali e Stato). Al riguardo si condivide la proposta avanzata dalle regioni di utilizzare le risorse derivanti dalla rinegoziazione dei mutui di edilizia agevolata, disciplinati dalle recenti leggi nn. 133 e 136 del 1999;

D) con riferimento al sistema delle autonomie in generale si rileva la necessità di renderne effettiva l'autonomia finanziaria, nuovamente riaffermata per gli enti locali dalla recente legge n. 265/99, accelerando il processo di superamento del sistema di tesoreria unica relativamente alle risorse proprie. Al riguardo si propone pertanto che le nuove modalità di attuazione del sistema di tesoreria unica stabilite dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, trovino generalizzata applicazione a partire dal 1° gennaio 2001.

Il parere della Commissione è per questo profilo subordinato al seguente emendamento al testo dell'atto Camera n. 6557:

«All'articolo 23 aggiungere, in fine, il seguente comma 14-bis: Le modalità di attuazione del sistema di tesoreria unica di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 si applicano a tutte le regioni ed enti locali a partire dal 1° gennaio 2001.».

E) per quanto concerne i comuni appare urgente incentivare l'esercizio associato dei servizi e i processi aggregativi tra comuni previsti dall'articolo 6 della legge n. 265 del 1999 (fusioni e unioni), destinando adeguate risorse allo scopo.

F) per quanto concerne in particolare la finanza provinciale si osserva che essa risulta basata dal corrente anno sull'imposta di trascrizione e sull'attribuzione del gettito dell'imposta sulle assicurazioni r.c. auto. Peraltro, nel cosiddetto collegato fiscale (legge n. 133 del 1999) si prevede all'articolo 10, comma 11, secondo periodo, l'incameramento da parte dello Stato della quota di imposta r.c. auto eventualmente necessaria a coprire il maggior gettito derivante dall'addizionale provinciale sull'energia elettrica (18-22 lire per Kwh) che non potesse essere riassorbito dalla riduzione dei trasferimenti erariali. Ciò naturalmente vanificherebbe il principio dell'autonomia tributaria di tali enti. Il parere della Commissione è pertanto subordinato al seguente emendamento all'atto Camera n. 6557:

«All'articolo 23, comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 10, comma 11, è soppresso il secondo periodo.».

Il Presidente Mario PEPE afferma di condividere la sostanza della proposta della relatrice, che appare in linea con le istanze che provengono dal sistema delle autonomie.

Il senatore Antonio PIZZINATO (DS) riterrebbe opportuno, con riferimento alla lettera E) della proposta di parere, che la Commissione proponesse la previsione di adeguati stanziamenti finalizzati all'attuazione dei processi di costituzione delle città metropolitane. Inoltre, sarebbe a suo avviso necessario incentivare in misura adeguata le regioni a dare attuazione alla normativa del 1992 relativa all'eliminazione dell'amianto.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro), dopo aver espresso apprezzamento per la proposta della relatrice che valorizza particolarmente le istanze delle regioni e degli enti locali, ricorrendo alla formula del parere condizionato, rileva come il meccanismo di funzionamento del patto di stabilità porti a risultati non equi in quanto a suo avviso esso non risulta rapportato alla dimensione del deficit dei vari enti territoriali. Riterrebbe quindi opportuno inserire una valutazione critica in tal senso nella lettera B) della proposta. Con riferimento alla lettera E) della proposta medesima chiede poi che anche le comunità montane siano ricomprese fra i soggetti ivi presi in considerazione.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI), in merito alla questione del sistema della tesoreria unica, ricorda come la sua istituzione sia stata resa necessaria al fine di evitare le gravi distorsioni derivanti dal fatto che in precedenza le regioni e gli enti locali erano posti nella condizione di lucrare interessi sulle somme ad essi trasferite dal centro attraverso l'indebitamento del bilancio statale. È quindi condivisibile la richiesta di un superamento del sistema della tesoreria unica in quanto riferita esclusivamente alle risorse proprie degli enti territoriali e non ai trasferimenti statali. Con riferimento all'intervento del senatore Pizzinato, condivide la sua proposta relativa al problema dell'incentivazione di programmi e interventi volti all'eliminazione dell'amianto, mentre per quanto concerne le città metropolitane osserva che la creazione di tali nuovi organismi non dovrebbe comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Il senatore Antonio PIZZINATO (DS) ritiene che a tale scopo basterebbero risorse non ingenti, che peraltro sono senz'altro indispensabili per avviare il processo di costituzione delle città metropolitane.

Il Presidente Mario PEPE ritiene a sua volta che la Commissione potrebbe esprimersi nel senso di segnalare l'esigenza del finanziamento di tale fase di avvio.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI) reputa che tutt'al più potrebbe prevedersi una dotazione finanziaria strettamente indispensabile

allo scopo, restando inteso che le città metropolitane a regime devono funzionare «a finanza invariata».

Il senatore Giorgio BORNACIN (AN) dichiara voto contrario sulla proposta, in quanto essa esprime una valutazione positiva su una manovra finanziaria che appare non solo non condivisibile nei contenuti, ma anche aleatoria sotto il profilo della sua concreta realizzazione.

Il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS-U), *relatore*, condive quanto osservato dal senatore Andreolli relativamente alla questione della tesoreria unica, riformulando in modo più esplicito la condizione di cui alla lettera D). Inoltre, aderisce alla richiesta del senatore Gubert di ricomprendere le comunità montane nell'osservazione di cui alla lettera E). Per quanto concerne la proposta del senatore Pizzinato relativa alle città metropolitane, conviene sull'opportunità di prevedere appositi mezzi finanziari, finalizzati peraltro alla sola fase costitutiva delle città metropolitane medesime. Quanto invece alla questione dell'eliminazione dell'amianto è dell'avviso che essa dovrebbe essere affrontata nell'ambito della commissione di merito in quanto altrimenti risulterebbe eccessivo il numero di problematiche che, per la loro rilevanza, diretta o indiretta, con il sistema delle autonomie, dovrebbero essere analogamente trattate dalla Commissione.

Previa dichiarazione di astensione del senatore Renzo GUBERT (Misto-il Centro), la Commissione approva la proposta di parere favorevole, con osservazioni e condizioni, come conclusivamente riformulata dalla relatrice (*v. allegato 1*).

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il senatore Giorgio BORNACIN (AN), nel ricordare di aver sollevato, nella seduta del 20 ottobre scorso, la questione dello svolgimento in Commissione di un'interrogazione vertente sul bilancio della regione Liguria, chiede al Presidente se la richiesta possa trovare accoglimento.

Il Presidente Mario PEPE precisa che, data la natura bicamerale della Commissione, non appare in essa procedibile lo svolgimento di un'interrogazione. Si riserva peraltro di affrontare le questioni sottostanti all'interrogazione stessa attraverso gli strumenti procedurali propri della Commissione.

Il senatore Giorgio BORNACIN (AN), pur prendendo atto della disponibilità del Presidente a prendere in esame le questioni sostanziali da lui segnalate, ritiene incomprensibile che presso la Commissione per le questioni regionale, che si caratterizza per essere l'unica ad avere rile-

vanza costituzionale, non possa essere svolta un'interrogazione concernente una materia di sua competenza.

La seduta termina alle ore 14,30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Esame ai sensi dell'articolo 40, 9° comma, del regolamento del Senato della Repubblica

Interventi settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale
(S. 4276 Governo, approvato dalla Camera)

ALLEGATO 1

Parere sui disegni di legge C. 6557, recante: «Legge finanziaria 2000» e C. 6558, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002»

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminati i disegni di legge c. 6557, recante: «Legge finanziaria 2000» e C. 6558, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002»;

valutata la coerenza dei suddetti disegni di legge sia con le direttive contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria, sia con l'esigenza di coniugare obiettivi di consolidamento della finanza pubblica con obiettivi di effettivo rilancio delle iniziative per lo sviluppo;

ritenuto inoltre che è stato affrontato con disposizioni specifiche il tema del federalismo e del nuovo assetto del sistema delle autonomie delineato dalla riforma amministrativa di cui alla legge n. 59 del 1997 e successivi decreti delegati di attuazione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni e condizioni:

A) con riferimento al finanziamento del sistema sanitario, si osserva che il mancato ripiano del fabbisogno relativo agli esercizi pregressi comporta per le aziende sanitarie una mancanza di liquidità a cui le regioni fanno fronte con l'indebitamento dei propri bilanci, innescando così un circolo vizioso che aggrava, per cause oggettivamente non imputabili alle regioni, la situazione finanziaria complessiva e pregiudica il conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità. Ciò rende necessario accelerare le procedure di erogazione dell'accantonamento di 5 mila miliardi previsto nella tabella A per l'anno 2000 nel fondo speciale di parte corrente, relativo al Ministero della sanità per regolazioni debitorie. *Sotto tale profilo il parere è pertanto subordinato all'introduzione del seguente articolo aggiuntivo nell'atto Camera n. 6557:*

Dopo l'articolo 24 inserire il seguente: 24-bis. In attesa della definizione, ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 448 del 1998, delle effettive occorrenze finanziarie del servizio sanitario nazionale, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede ad erogare alle regioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a titolo di regolazione debitoria, il finanziamento di lire 5 mila miliardi per l'anno 2000, ripartendo le relative disponibilità finanziarie con le modalità che saranno fissate con intesa nella Conferenza Stato-regioni;

B) con riferimento all'articolo 26 dell'atto C. 6557 (patto di stabilità) si rileva che la disposizione di cui al comma 3, che prevede un obbligo a carico delle giunte di riferire trimestralmente ai consigli sui risultati del patto di stabilità al fine di apportare le eventuali variazioni di bilancio, anche se è ispirata all'apprezzabile esigenza di un coinvolgimento dell'organo elettivo nella gestione del patto di stabilità, contrasta con il principio di autonomia statutaria fissato per le regioni da una disposizione costituzionale (l'articolo 123 della Costituzione) e per gli enti locali da una legge organica (L. 142 del 1990 come modificata dalla L. 265 del 1999);

C) con riferimento al finanziamento del decentramento amministrativo, la Commissione esprime una valutazione positiva in ordine all'articolo 28 dell'atto Camera 6557, che appare preordinato ad assicurare la piena copertura delle risorse destinate all'attuazione del decreto legislativo n. 112 del 1998. Per contro non hanno trovato ancora attuazione gli articoli 63 e 64 del citato decreto, concernenti il trasferimento della competenza in materia di edilizia residenziale pubblica. Al riguardo la Commissione chiede un impegno esplicito del Governo per completare l'intero processo di trasferimento entro tempi brevi, tenuto conto del termine stabilito dall'articolo 63, ultimo comma, e per affrontare il problema del reperimento di adeguate risorse da destinare all'ERP in carenza dei contributi ex Gescal, problema la cui soluzione presuppone comunque il concorso finanziario di tutti i soggetti interessati (regioni, enti locali e Stato). Al riguardo si condivide la proposta avanzata dalle regioni di utilizzare le risorse derivanti dalla rinegoziazione dei mutui di edilizia agevolata, disciplinati dalle recenti leggi nn. 133 e 136 del 1999;

D) Con riferimento al sistema delle autonomie in generale si rileva la necessità di renderne effettiva l'autonomia finanziaria, nuovamente riaffermata per gli enti locali dalla recente legge n. 265/99, accelerando il processo di superamento del sistema di tesoreria unica relativamente alle risorse proprie. Al riguardo si propone pertanto che le nuove modalità di attuazione del sistema di tesoreria unica stabilite dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, trovino generalizzata applicazione a partire dal 1° gennaio 2001.

Il parere della Commissione è per questo profilo subordinato al seguente emendamento al testo dell'atto Camera n. 6557:

«All'articolo 23 aggiungere, in fine, il seguente comma 14-bis: Le modalità di attuazione del sistema di tesoreria unica di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 si applicano a tutte le regioni ed enti locali a partire dal 1° gennaio 2001, relativamente alle risorse proprie.»

E) Per quanto concerne i comuni appare urgente incentivare l'esercizio associato dei servizi e i processi aggregativi tra comuni previsti dall'articolo 6 della legge n. 265 del 1999 (fusioni e unioni), comprese le comunità montane, destinando adeguate risorse allo scopo. Appare inoltre

necessario prevedere adeguate risorse ai fini del processo di costituzione delle città metropolitane.

F) Per quanto concerne in particolare la finanza provinciale si osserva che essa risulta basata dal corrente anno sull'imposta di trascrizione e sull'attribuzione del gettito dell'imposta sulle assicurazioni r.c. auto. Peraltro, nel cosiddetto collegato fiscale (legge n. 133 del 1999) si prevede all'articolo 10, comma 11, secondo periodo, l'incameramento da parte dello Stato della quota di imposta r.c. auto eventualmente necessaria a coprire il maggior gettito derivante dall'addizionale provinciale sull'energia elettrica (18-22 lire per Kwh) che non potesse essere riassorbito dalla riduzione dei trasferimenti erariali. Ciò naturalmente vanificherebbe il principio dell'autonomia tributaria di tali enti. Il parere della Commissione è pertanto subordinato al seguente emendamento all'atto Camera n. 6557:

«All'articolo 23, comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 10, comma 11, è soppresso il secondo periodo.»

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 1999

Presidenza del Presidente
Franco FRATTINI

La seduta inizia alle ore 13.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente FRATTINI rende alcune comunicazioni, cui segue un dibattito.

RELAZIONE ALLE CAMERE

Sesta relazione conclusiva su attività svolte

(Seguito dell'esame e rinvio)

(R050 001, b65°, 0007°)

Il Comitato prosegue l'esame della sesta relazione conclusiva su attività svolte.

Dopo un breve dibattito, il Presidente FRATTINI rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 1999

69ª Seduta

Presidenza del Presidente
Michele DE LUCA

La seduta inizia alle ore 14.

Esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale
(R050 001, B68ª, 0006º)

Il Presidente, nell'avviare l'esame dei risultati e dell'attività degli enti di previdenza ed assistenza sociale, avverte che sarà allegato al Resoconto sommario dell'odierna seduta il documento che reca l'illustrazione delle tavole statistiche aggiornate al 1998. (*All. 1*).

Nel documento sono presentati i risultati dell'attività svolta dagli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, al fine di consentire una valutazione economico-finanziaria e gestionale-organizzativa del sistema previdenziale. Il materiale costituisce, infatti, il quadro informativo di riferimento per l'elaborazione delle analisi tecniche predisposte per ciascun Ente e per la stesura della Relazione finale che, oltre a commentare i principali risultati, si incentrerà sulle prospettive di sviluppo del sistema previdenziale italiano.

L'acquisizione delle informazioni è stata effettuata mediante l'elaborazione di uno schema di rilevazione (il cosiddetto modello unico di analisi), predisposto dalla Commissione nel 1998 allo scopo di procedere ad una raccolta sistematica e completa dei dati riguardanti i diversi aspetti dell'operato degli Enti. Ciò ha consentito di raccogliere informazioni aggiuntive rispetto a quelle desumibili direttamente dai bilanci e di procedere alla definizione di criteri omogenei di rilevazione, superando le difficoltà connesse alla presenza di regole e prassi di organizzazione delle informazioni differenti, anche in relazione alle metodologie di rilevazione

contabile. I dati, verificati ed eventualmente integrati, sono stati rielaborati e organizzati in una griglia di indicatori per finalità di comparazione.

Le tavole statistiche sono state raggruppate in quattro distinte sezioni riguardanti i seguenti aspetti: la gestione economico-finanziaria e la gestione tipica entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali; la gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare; la situazione economico-patrimoniale, l'efficienza operativa e produttiva degli Enti.

La prima sezione è dedicata all'esame dei risultati complessivi della gestione economico-finanziaria, mediante l'evidenziazione dei saldi di parte corrente e in conto capitale.

In questo ambito, ampio spazio viene riservato all'analisi della gestione tipica (entrate contributive-spesa per prestazioni), che attiene allo svolgimento dei compiti istituzionali degli Enti. In particolare, vengono esaminati il peso e l'andamento dei diversi fattori (demografici e normativo-istituzionali), che concorrono alla determinazione degli equilibri complessivi di gestione. La sezione dedicata all'analisi delle entrate per contributi contiene informazioni relative all'andamento della base assicurativa (alimentata ogni anno sulla base del flusso netto di nuovi assicurati), del reddito medio preso a riferimento per il calcolo dei contributi nonché dei diversi livelli di contribuzione disposti per legge; nella parte relativa all'analisi delle prestazioni, oltre ai dati sulle consistenze, è possibile esaminare l'andamento del flusso annuo di pensioni di nuova liquidazione e il relativo onere di spesa.

L'analisi consente di formulare previsioni di breve periodo sulla sostenibilità macroeconomica e finanziaria nonché di avanzare considerazioni sugli effetti redistributivi *infra* e inter-generazionali del sistema previdenziale italiano. Il quadro informativo verrà completato con l'esame di medio-lungo periodo degli equilibri finanziari delle diverse gestioni previdenziali, desumibili dalle fonti ufficiali (quali, ad esempio, RGS e INPS) e, limitatamente agli Enti privatizzati, dai bilanci tecnici contenenti, in base a specifiche disposizioni di legge, gli andamenti su un arco temporale pari ad almeno quindici anni.

Nella seconda sezione sono illustrati i risultati della gestione immobiliare e mobiliare: a partire dalla consistenza e dalla composizione del patrimonio nonché dai proventi ad esso imputabili (considerati al lordo e al netto dei costi di gestione), sono stati costruiti alcuni indicatori di redditività.

Per gli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (basati su un sistema a ripartizione e tendenti al pareggio delle entrate e delle uscite), un buon utilizzo dei flussi finanziari e una gestione del patrimonio improntata a criteri di efficienza, pur non rientrando tra i compiti istituzionali degli Enti, costituisce un'importante forma di investimento e, dunque, di reddito ai fini della determinazione dei saldi complessivi di gestione. Ciò assume un rilievo ancora maggiore nel caso degli Enti previdenziali privatizzati che, in seguito all'autonomia gestionale prevista dal decreto legislativo n. 509 del 1994, risultano esclusi da finanziamenti pubblici. Un'attenta gestione del patrimonio detenuto dagli Enti rappresenta,

invece, un requisito imprescindibile dell'attività dei fondi privati di previdenza integrativa – che esulano tuttavia dal controllo della Commissione – basati sul sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione in quanto si configura come una delle principali forme di garanzia dei crediti vantati dagli assicurati e dai beneficiari delle prestazioni

La capacità di produrre reddito e di contenere i costi direttamente connessi alla gestione del patrimonio rappresenta un elemento importante nel dibattito (riacceso di recente con la delega contenuta nella legge finanziaria) circa l'opportunità o meno di una dismissione di parte o di tutto il patrimonio degli enti pubblici di previdenza.

Dall'esame delle tavole emerge che i rendimenti risultano contenuti, assumendo in alcuni casi valori prossimi a zero o addirittura di segno negativo. Tale andamento sembra confortare piani di dismissione degli immobili detenuti dagli Enti.

La terza sezione è dedicata all'esame della situazione patrimoniale, mediante l'evidenziazione del patrimonio netto (alimentato dal risultato economico di esercizio) e delle riserve tecniche, che dovrebbero ricoprire un ruolo di primo piano per gli Enti privatizzati, dotati di autonomia gestionale e finanziaria. Per poter rappresentare un'adeguata forma di tutela, le riserve dovrebbero presentare un andamento in linea con la crescita della spesa per pensioni (che aumenta per cause di natura strutturale). Le recenti disposizioni normative (legge n. 449 del 1997) hanno invece eliminato ogni forma obbligatoria di rivalutazione delle riserve, «congelando» la copertura alle rate di pensione in pagamento nel 1994. Un provvedimento che sembra contraddire il significato dell'intervento legislativo originario (decreto legislativo n. 509 del 1994), che prevedeva la copertura con riserve di almeno 5 annualità delle rate di pensione in pagamento nel relativo anno.

La quarta ed ultima sezione contiene informazioni relative agli aspetti più propriamente gestionali e organizzativi degli Enti. A questo proposito è stata costruita una griglia di indicatori che consente una valutazione dell'efficienza operativa e produttiva. Si tratta, ad esempio, dell'indice di produttività e di costo amministrativo, dell'indice di occupazione, del grado di evasione delle pratiche e dei ricorsi, dei tempi medi di erogazione dei trattamenti, degli indicatori relativi all'attività di vigilanza e di recupero con riguardo alla gestione dei crediti contributivi.

Dall'esame di questa sezione si possono trarre considerazioni circa l'opportunità di procedere a riordini della configurazione strutturale degli Enti (mediante accorpamenti e fusioni oppure tramite il potenziamento di sinergie), al fine di ridurre i costi amministrativi. I risultati sembrano confermare l'operare di economie di scala: si riscontra, infatti, una correlazione negativa fra dimensione dell'Ente (misurata dall'onere complessivo per prestazioni e dal numero dei trattamenti) e costi direttamente imputabili allo svolgimento dell'attività istituzionale. Un'evidenza che sembra confortare la scelta, operata anche in seguito ad un'indagine conoscitiva condotta dalla Commissione e alla Relazione conclusiva presentata al par-

lamento, di conferire una delega al Governo per il riordino degli enti pubblici previdenziali (articolo 57 della legge n. 144 del 17 maggio 1999).

Il Presidente avverte quindi che la Commissione procederà all'esame dei risultati e delle attività dei singoli enti, ricordando che le tavole e i dati richiamati dai relatori sono contenuti nel documento pubblicato in allegato al Resoconto sommario dell'odierna seduta.

Il senatore Agostini, relatore sull'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari (ENPAV), evidenziati i positivi risultati di gestione, consegna la relazione da pubblicare in allegato al Resoconto sommario della seduta. (*All. 2*)

Il Presidente De Luca, relatore per l'Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOISI), dispone che il testo della relazione sia pubblicato in allegato al Resoconto sommario (*All. 3*).

Il Presidente, ricordato che la Commissione tornerà a riunirsi domani, mercoledì 24 novembre 1999, alle ore 14, per proseguire nell'esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 14,30.

ALLEGATO N. 1

ALLEGATO N. 2

Relazione del senatore AGOSTINI

SU

Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari (ENPAV)

Come emerge dalla tav. 1, l'Ente provvede alla copertura delle prestazioni IVS e di altri trattamenti connessi al collocamento a riposo, che assumono la forma di liquidazione di capitali, in seguito a ricongiunzioni ad altri enti (legge 45/90), e di altre indennità di liquidazione, in seguito al rimborso dei contributi nei casi in cui non vengano raggiunti i requisiti per il diritto alla pensione (legge 21/86). La Cassa eroga, inoltre, altre prestazioni di natura assistenziale, quali le indennità di maternità (legge 379/90).

L'Ente eroga, altresì, altri trattamenti di carattere sociale, riconducibili a sussidi sia ordinari che straordinari.

SEZIONE I

Gestione economico finanziaria: la gestione entrate contributive – spesa per prestazioni istituzionali

Con riferimento alla gestione delle entrate e delle uscite complessive, l'Ente ha adottato uno schema contabile di tipo privatistico, basato sulla rilevazione dei flussi di cassa in coerenza con la trasformazione in persona giuridica privata.

L'Ente presenta, nel 1998, un saldo di cassa negativo pari a 7 miliardi. Il peggioramento è ascrivibile alla forte diminuzione delle entrate sia di parte corrente, con un decremento di circa 14 miliardi, che in conto capitale, con una diminuzione di circa 33 miliardi.

Per quanto riguarda la gestione entrate contributive – spesa per prestazione (tav. 3), si evidenzia, per il complesso dei trattamenti erogati, un coefficiente di copertura che si colloca all'1.47 nel 1997 contro quello dell'1.62 del 1994.

La tav. 4, relativa ai soli trattamenti pensionistici IVS, si compone di due parti: la prima relativa all'analisi della contribuzione, la seconda all'analisi delle prestazioni.

La contribuzione (tav. 4 sez. A) presenta, negli anni esaminati, una evoluzione positiva nelle entrate contributive connessa alla favorevole evoluzione del monte dei redditi ai fini imponibili, pur restando invariata la percentuale di contribuzione legale.

In relazione alle prestazioni (tav. 4, sez. B), l'aumento della spesa è riconducibile sia all'aumento del numero delle pensioni sia all'aumento medio delle stesse. L'effetto combinato dell'andamento delle entrate con-

tributive e della spesa per pensioni presenta, nel 1998, un equilibrio finanziario pressoché precario.

SEZIONE II

Gestione immobiliare e mobiliare

Nella tav. 7 vengono indicate le risultanze della gestione immobiliare: sulla base dei dati relativi all'entità dei valori immobiliari e ai proventi derivanti dal patrimonio medesimo, è stata calcolata la redditività in termini lordi e netti.

Nel periodo esaminato, la redditività risulta crescente in modo significativo, passando dal 2,70 per cento del 1994 al 3,45 del 1998, pur in presenza di un lieve incremento del patrimonio immobiliare.

Dal punto di vista amministrativo e dell'efficienza dell'Ente, risulta praticamente nulla l'incidenza dei costi imputabili alla gestione del patrimonio immobiliare sui proventi complessivi.

Nella tav. 8 viene esaminato l'andamento della gestione mobiliare, evidenziandosi le attività finanziarie, la relativa composizione e i proventi realizzati e/o maturati su tali investimenti. Nel periodo considerato (1994-1998) il rendimento riferito al complesso delle attività detenute si riduce progressivamente fino ad attestarsi, nel 1998, su un valore pari al 3,96 per cento in termini netti (ovvero al netto delle imposte), in quanto nel paese si sono realizzati tassi di rendimento sempre più bassi, specialmente sui titoli pubblici.

SEZIONE III

Situazione patrimoniale – Riserve

Nella tav. 9 vengono riportate le risultanze del conto economico e dello stato patrimoniale, con particolare attenzione all'entità delle riserve obbligatorie.

L'avanzo economico presenta un trend discendente nel primo periodo esaminato (1994-1998) per attestarsi sui 16 miliardi nel 1998. Le riserve obbligatorie risultano attestate, nel 1998, su 160 miliardi, evidenziando che gli avanzi di gestione riportate nel 1997 sono stati interamente imputati a patrimonio netto il cui ammontare è di 176 miliardi nel 1998.

SEZIONE IV

Efficienza dell'Ente

Nelle tav. 10-14 sono contenute informazioni utili ai fini di una valutazione dell'efficienza operativa e produttiva dell'Ente.

Con riferimento ai costi di gestione direttamente imputabili allo svolgimento delle attività dell'Ente (tav. 10), è stato calcolato l'indice di costo amministrativo, determinato in base al rapporto fra le spese di gestione complessive e la spesa per prestazioni istituzionali. Per l'Ente esaminato, l'indice di costo amministrativo risulta inferiore a quello calcolato per il complesso degli enti monitorati, attestandosi al 14.

Con riferimento alla gestione del personale in servizio (tav. 11), su un organico di 48 unità operano effettivamente 28 unità.

L'indice di produttività, che esprime il numero di prestazioni in capo a ciascun dipendente, nel periodo esaminato cresce in modo costante fino ad attestarsi sul 23,25 nel 1998.

Come emerge dalla tav. 14, i tempi di liquidazione delle prestazioni sono pari, in media, a 90 giorni per ciascuna tipologia di trattamento, tempi inferiori a quelli medi calcolati per il complesso degli enti esaminati.

Osservazioni conclusive

Con riferimento alla gestione entrate contributive – spesa per prestazioni, l'Ente presenta un rapporto demografico numero assicurati/numero prestazioni, riferito alle sole prestazioni previdenziali, pari al 2,59 con un coefficiente di copertura delle entrate rispetto alla spesa pari a 1,47 nel 1997.

Come già evidenziato, le riserve obbligatorie risultano pari a 160 miliardi.

Con riferimento alla evoluzione dei fattori demografici e al quadro normativo – istituzionale, si possono avanzare le seguenti considerazioni in relazione alla sostenibilità finanziaria della gestione e all'equilibrio di lungo periodo.

Dal punto di vista dei fattori demografici (base assicurativa e stock di pensioni), l'ente si configura ancora con una gestione dinamica, caratterizzata da un numero elevato di nuovi iscritti superiore alle nuove prestazioni di pensioni nell'anno. Tutto questo comporterà la maturazione dei requisiti per il collocamento a riposo con relativo impoverimento della base assicurativa piuttosto lentamente nel tempo.

Si auspica, di conseguenza, il costante controllo dei fattori demografici e dei meccanismi di funzionamento del sistema, che agiscono sulla dinamica delle spese e delle entrate contributive, in modo tale da poter intervenire al fine del mantenimento dell'equilibrio di lungo periodo.

ALLEGATO N. 3

Relazione del senatore Michele DE LUCA

SU

Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani (ONAOISI)

Come emerge dalla tav. 1, l'Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani conduce la propria attività esclusivamente nel campo delle altre prestazioni sociali con l'assegnazione ai propri assistiti di borse ed assegni di studio e con la gestione di soggiorni, case di riposo, convitti.

Sezione I

Gestione economico finanziaria: la gestione entrate contributive – spesa per prestazioni istituzionali

Dalla lettura della tav. 2 si desume l'andamento della gestione finanziaria di competenza e di cassa che nel 1998, presentano, rispettivamente, un avanzo di 16 e 13 miliardi.

Per quanto riguarda la gestione entrate contributive – spesa per prestazioni (tav. 3), si evidenzia, per il complesso dei trattamenti erogati, un andamento favorevole con un coefficiente di copertura delle entrate rispetto alle uscite dell'1,63.

SEZIONE II

Gestione mobiliare e immobiliare

Nella tav. 7 vengono indicate le risultanze delle gestione immobiliare: sulla base dei dati relativi all'entità dei valori immobiliari e ai proventi derivanti dal patrimonio medesimo, è stata calcolata la redditività in termini lordi e netti.

Nel periodo esaminato 1994-1998, la redditività risulta leggermente decrescente in termini netti, passando dal 5,23 per cento del 1994 al 4,32 del 1998, pur in presenza di un incremento contenuto del patrimonio immobiliare.

Nella tav. 8 viene esaminato l'andamento della gestione mobiliare, evidenziandosi le attività finanziarie, la relativa composizione e i proventi realizzati e/o maturati su tali investimenti. Nel periodo considerato (1994-1998) il rendimento riferito al complesso delle attività detenute si man-

tiene alquanto stabile, fino ad attestarsi, nel 1998, su un valore pari al 6,34 in termini netti (ovvero al netto delle imposte).

SEZIONE III

Situazione patrimoniale – riserve

Nella tav. 9 vengono riportate le risultanze del conto economico e dello stato patrimoniale, con particolare attenzione all'entità delle riserve obbligatorie determinate in base alle specifiche disposizioni di legge.

L'avanzo economico presenta un trend stabile nel periodo esaminato (1994-1998) attestandosi sui 46 miliardi, che viene integralmente imputato a patrimonio netto che presenta una consistenza di 459 miliardi, mentre, sempre nel 1998, la consistenza delle riserve obbligatorie risulta essere di 204 miliardi.

SEZIONE IV

Efficienza dell'Ente

Nelle tavole 10-14 sono contenute informazioni utili ai fini di una valutazione dell'efficienza operativa e produttiva dell'Ente.

Con riferimento ai costi di gestione direttamente imputabili allo svolgimento delle attività dell'Ente (tavola 10), è stato calcolato l'indice di costo amministrativo, determinato in base al rapporto fra le spese di gestione complessive e la spesa per prestazioni istituzionali. Per l'Ente esaminato l'indice di costo amministrativo si attesta all'8 per cento nel 1998. Con riferimento alla gestione del personale in servizio (tavola 11), nel 1998 operano effettivamente 211 unità.

L'indice di produttività, che esprime il numero di prestazioni in capo a ciascun dipendente, nel periodo esaminato cresce in modo costante fino ad attestarsi sul 18,9 nel 1998.

In riferimento alla gestione dei crediti contributivi (tavola 13) si possono esaminare i dati relativi alla gestione del contenzioso e al recupero crediti al fine di valutarne l'efficienza operativa. L'ammontare dei crediti si attesta, nel 1997, su circa 8 miliardi, mentre quello in contenzioso si attesta a circa 2 miliardi. L'entità del recupero avviene sia in via amministrativa che in via legale.

Osservazioni conclusive

Con riferimento alla gestione entrate contributive – spesa per prestazione l'Ente presenta un rapporto demografico numero assicurati/numero prestazioni, con un coefficiente di copertura delle entrate, rispetto alla spesa, dell'1,63.

Sussiste, per l'Ente, l'obbligo di costituire riserve obbligatorie nelle quali confluisce il risultato economico di ogni esercizio.

Con riferimento all'evoluzione dei fattori demografici e al quadro normativo istituzionale, si possono avanzare le seguenti considerazioni in relazione alla sostenibilità finanziaria della gestione e all'equilibrio di lungo periodo.

Dal punto di vista dei fattori demografici (base assicurativa e stock di pensioni), l'Ente si configura come una gestione abbastanza stabile. Si auspica, di conseguenza, il costante controllo dei fattori demografici e dei meccanismi di funzionamento del sistema che agiscono sulla dinamica delle spese e delle entrate contributive, in modo tale da poter intervenire al fine del mantenimento dell'equilibrio di lungo periodo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 1999

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 13,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Audizione di Luigi Meduri, presidente della giunta regionale della Calabria e commissario delegato all'emergenza-rifiuti
(A010 000, b37^a, 0001^o)

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che il presidente della commissione tecnico-scientifica di supporto alla gestione commissariale nella regione Calabria, Italo Reale, non potrà essere presente all'odierna seduta a causa di difficoltà sorte nel trasporto aereo: la sua audizione potrà svolgersi in altra data.

Ricorda che l'odierna audizione fa seguito ad altre in cui sono stati ascoltati alcuni commissari per l'emergenza rifiuti nelle diverse regioni, in particolare il presidente della giunta Losco ed il prefetto di Napoli Romano per la Campania, il presidente della giunta Di Staso ed il prefetto di Bari Mazzitello per la Puglia, nonché il presidente della giunta Capodicasa per la Sicilia.

Invita quindi il presidente Meduri a prendere la parola.

Luigi MEDURI, *presidente della giunta regionale della Calabria e commissario delegato all'emergenza rifiuti*, ricorda innanzitutto che svolge le funzioni di commissario soltanto dall'inizio del corrente anno ed osserva che la situazione dello smaltimento dei rifiuti nella regione, pur presentando notevoli progressi rispetto al passato, non consente al momento attuale di considerare superata la fase emergenziale.

Precisa che in Calabria non viene utilizzato ad oggi nessuno dei siti autorizzati ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 22 del 1997: la loro chiusura è avvenuta prevalentemente nel dicembre 1998. Ritiene che le resistenze verificatesi per l'apertura dei siti autorizzati fossero collegate agli interessi dei gestori illegali dei siti abusivi: le maggiori difficoltà si sono avute nell'area di Vibo Valentia e sono state superate grazie all'attività dei prefetti e delle forze di polizia.

Fa presente che sta per essere attivato un sistema di vigilanza e controllo volto a verificare il rispetto delle ordinanze di chiusura dei siti illegali e del corretto smaltimento dei rifiuti solidi urbani nelle discariche e negli impianti autorizzati: il coordinamento di tale sistema è affidato ai cinque prefetti subcommissari per l'emergenza rifiuti.

Ricordato che l'impianto di Lametia Terme è stato completato ed entrato in funzione nel luglio scorso, precisa che l'impianto di Sambatello è stato completato con la realizzazione di un sistema di biofiltrazione, anche se non appare capace di trattare la quantità complessiva di rifiuti prevista nel progetto iniziale.

Circa i sistemi integrati di smaltimento «Calabria nord» e «Calabria sud», rileva che l'avvio degli impianti di termovalorizzazione non ha avuto a Gioia Tauro un'opposizione rilevante da parte della popolazione, mentre a Bisignano e nei comuni limitrofi si assiste ad un atteggiamento fortemente negativo, anche se sono in corso alcuni contatti per giungere ad un confronto sotto l'esclusivo profilo tecnico-ambientale, per cui potrà essere utile anche il supporto dell'istituto di ricerche Ambiente Italia.

Precisa inoltre che sono stati appaltati i lavori per l'impianto di Catanzaro Alli e che sono state attivate cinque stazioni di trasferimento per i rifiuti solidi urbani, con il completamento del sistema delle discariche controllate previste dal piano emergenziale.

Fornite notizie sul sistema generalizzato della tariffa di smaltimento sull'intero territorio regionale, operativo dall'inizio dell'anno, fa presente che è stato approvato il piano generale della raccolta differenziata, con l'acquisto degli automezzi e delle attrezzature per il quaranta per cento del fabbisogno complessivo e con la stipula dell'accordo con il CONAI per il recupero del materiale.

Ricordato che è stato redatto il progetto di adeguamento dell'impianto di Rossano, rende noto alla Commissione che è stato definito il piano di bonifica dei siti inquinati, attualmente all'esame della commissione scientifica presso il Ministero dell'ambiente, e che è stato interessato l'ENEA per l'attuazione degli interventi più rilevanti, in particolare circa l'inquinamento da amianto: sono circa settecento i siti inquinati, per la cui bonifica appaiono necessarie ingentissime risorse.

Concludendo ribadisce che l'emergenza non si può considerare superata e sottolinea che la quasi totalità degli interventi è stata realizzata con risorse già a disposizione della regione Calabria: occorrono però nuove risorse per garantire gli indispensabili mezzi finanziari per gli interventi futuri, che potranno essere attuati con l'ausilio delle prefetture e delle forze di polizia.

Massimo SCALIA, *presidente*, chiede al presidente Meduri una valutazione complessiva sull'istituto del commissariamento, che dovrebbe costituire il passaggio necessario per un ritorno alla normalità anche sotto il profilo sanitario ed ambientale.

Chiede inoltre se le difficoltà sorte nei rapporti fra le forze politiche regionali abbiano determinato ritardi nell'attuazione dei provvedimenti emergenziali e quale sia il trattamento dei rifiuti speciali, considerato che da essi derivano i danni più rilevanti per l'ambiente.

Chiede ancora notizie sull'operatività del sistema tariffario sull'intero territorio regionale e sulla presenza della criminalità organizzata, in particolare riguardo alla discarica di Sambatello; chiede infine se gli strumenti a disposizione del commissario si possano ritenere sufficienti per garantire la legalità delle complesse operazioni connesse allo smaltimento dei rifiuti.

Lucio MARENGO (AN) chiede in particolare quali siano le modalità dei controlli effettuati dalle aziende unità sanitarie locali sul territorio regionale e quali siano le attività svolte dalle prefetture per il superamento della fase emergenziale.

Luigi MEDURI fornisce risposte particolareggiate ai quesiti formulati, precisando in particolare che l'istituto del commissariamento costituisce un'esperienza complessivamente positiva e che la giunta regionale ha ritenuto opportuno avviare un serrato confronto con le popolazioni e le amministrazioni locali per superare le difficoltà sorte in seguito al posizionamento degli impianti.

Giovanbattista PAPELLO, *responsabile del procedimento emergenziale*, espone dati tecnici in merito all'operatività del sistema tariffario sul territorio regionale.

Luigi MEDURI precisa inoltre che si rivela positiva la collaborazione con le strutture sanitarie per lo svolgimento dei controlli e che la giunta regionale mostra un'attenzione particolare per il trattamento dei rifiuti speciali, specie in rapporto alle esigenze dell'area crotonese e del sito di Casano, per il quale è prevista la bonifica.

Ricordato che è stata approvata di recente la legge per l'istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, esprime soddisfazione per la soluzione delle problematiche connesse all'impianto di Sambatello, anche grazie alla sensibilità mostrata dalla Commissione: le esi-

genze di smaltimento sono attualmente garantite dall'impianto di Longhi Bovetto, nei pressi di Reggio Calabria.

Conclude ribadendo la sua soddisfazione per l'azione congiunta con le prefetture per il superamento della fase emergenziale ed invita la Commissione, quando lo riterrà opportuno, a visitare altri siti in Calabria.

Massimo SCALIA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e li congeda, invitando li a far pervenire alla Commissione le integrazioni ed i documenti che si renderanno disponibili.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, mercoledì 24 novembre 1999, alle ore 13.30, per ascoltare il responsabile del settore cargo delle ferrovie dello Stato, Maurizio Busolo.

La seduta termina alle ore 14,20.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen
e di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol

MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 1999

Presidenza del Presidente

Fabio EVANGELISTI

indi del Vice Presidente

Anna Maria DE LUCA

Interviene il Sottosegretario di Stato per gli interni Alberto Maritati.

La seduta inizia alle ore 13,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Audizione, ai sensi dell'articolo 143 del Regolamento, del Sottosegretario di Stato per gli interni sui flussi migratori provenienti dall'Albania

(Svolgimento e conclusione)

(R046 001, b26^a, 0007^o)

Dopo la relazione del Sottosegretario Maritati intervengono per porre domande e formulare osservazioni i senatori Francesco MORO (LNPI), Piero PELLICINI (AN), Pierluigi CASTELLANI (PPI), Patrizio PETRUCCI (SD-U), e i deputati Anna Maria DE LUCA (FI) e Sandra FEI (AN).

Il deputato Anna Maria DE LUCA, *presidente*, ringrazia il Sottosegretario ed i colleghi per il loro contributo.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari

MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 1999

23ª Seduta

Presidenza del Presidente
CIRAMI

La seduta inizia alle ore 19,30.

Comunicazioni del Presidente

In apertura di seduta, il presidente CIRAMI rende alcune comunicazioni. In particolare, riferisce che il secondo gruppo di lavoro, riunitosi il 28 ottobre 1999, ha esaminato un documento elaborato dagli ufficiali della Guardia di finanza collaboratori a tempo pieno della Commissione, volto a ricostruire le attività finanziarie e immobiliari poste in essere dalla S.G.R., e ha convenuto che tale documento sia integrato dopo aver richiesto alla S.G.R. ulteriori elementi di conoscenza. Facendo seguito alle determinazioni assunte dal secondo gruppo di lavoro, informa di aver inviato, il 17 novembre 1999, al direttore generale della S.G.R. richiesta di trasmissione di documentazione integrativa riguardante le partecipazioni e le cessioni immobiliari di S.G.R.

Il PRESIDENTE comunica quindi che, in data 1° novembre 1999, il dottor Pellizzoni, nel restituire il resoconto stenografico corretto della sua audizione, ha ritenuto di dover informare la Commissione di essere oggetto, in qualità di amministratore delegato della Fedital, di una richiesta di rinvio a giudizio per presunte irregolari importazioni di formaggio dalla Svizzera per il periodo 1988-93.

Fa quindi presente di aver inviato, in data 11 novembre 1999, ai legali rappresentanti dei consorzi agrari provinciali richiesta di documentazione al fine di raccogliere elementi di valutazione indispensabili sulle vicende di ciascuno di essi. In particolare, sulla base delle indicazioni provenienti dal primo gruppo di lavoro, ha ritenuto opportuno richiedere una relazione scritta contenente la ricostruzione delle condizioni economico-finanziarie ed operative di ogni consorzio agrario dal 1982 ad oggi, l'indicazione delle ragioni strutturali ed economiche del buon andamento dello

stesso, nonché la ricostruzione dei rapporti con la Federconsorzi e, per i consorzi non più *in bonis*, l'individuazione dell'epoca di insorgenza e l'indicazione delle cause della crisi, l'esposizione delle determinazioni adottate per fronteggiarla, la ricostruzione dell'evoluzione, delle ragioni, delle modalità e dell'entità dell'indebitamento con la Federconsorzi e con il sistema bancario, l'indicazione delle eventuali comunicazioni indirizzate al Ministero circa le condizioni di irreversibile difficoltà del consorzio e delle determinazioni adottate.

Informa inoltre di aver autorizzato, in data 12 novembre, il professor Dè Giovanni, il dottor Marcucci e il ragioniere Picone a recarsi presso gli archivi della Federconsorzi situati in località Castelnuovo di Porto, al fine di prendere visione, ed eventualmente estrarre copia, dei documenti ivi custoditi e necessari per l'espletamento dell'incarico loro conferito in data 5 ottobre 1999. Il professor Dè Giovanni e il dottor Marcucci, in data odierna, hanno informato di essersi recati, il 15 novembre 1999, nei locali della Federconsorzi per esaminare gli atti necessari all'espletamento dell'incarico: trattandosi di un lavoro che richiederà più visite e la consultazione di molti documenti, l'avvocato Lettera, commissario governativo della Fedit e custode giudiziario degli atti, si è dichiarato disponibile a mettere a disposizione personale e mezzi per agevolare la ricerca e l'individuazione della documentazione necessaria.

Il PRESIDENTE riferisce quindi che, in data 15 novembre 1999, il direttore generale dell'ABI ha trasmesso copia della documentazione relativa alla vicenda Federconsorzi reperita presso l'Associazione, richiesta dalla Commissione in vista dell'audizione dell'avvocato Enrico Granata, calendarizzata per giovedì 25 novembre 1999.

Comunica, infine, che in data odierna il sostituto procuratore della Repubblica di Roma, dottor Giuseppe Andruzzi, ha risposto alla richiesta di informazioni sul procedimento penale a lui affidato concernente i rapporti tra AIMA e Federconsorzi, precisando che l'indagine riguarda gli aiuti comunitari relativi alle campagne di commercializzazione 1989/90 e 1990/91 della produzione di semi di soia e che il suo Ufficio sta valutando, sotto il profilo della dolosità delle condotte, le fonti di prova individuate dalla polizia comunitaria.

Seguito dell'audizione della dottoressa Gabriella Delle Monache e del dottor Vincenzo Pilo

(A010 000, b33^a, 0001^o)

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato la dottoressa Delle Monache e il dottor Pilo per aver accolto, con cortese disponibilità, l'invito della Commissione, ricorda che i lavori si svolgono in forma pubblica, secondo quanto dispone l'articolo 7 della legge n. 33 del 2 marzo 1998, e che è dunque attivato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Qualora se ne presentasse

l'opportunità, in relazione ad argomenti che si vogliono mantenere riservati, disattiverà l'impianto audiovisivo per il tempo necessario.

Informa che il dottor Pilo ha inviato, in data 27 ottobre 1999, una breve memoria esplicativa sull'impostazione da lui data alle dichiarazioni rese nel corso della precedente audizione, mentre la dottoressa Delle Monache ha trasmesso alla Commissione, in data 5 novembre 1999, ulteriore documentazione: in particolare ha inviato la relazione del 18 febbraio 1985 redatta dal gruppo di lavoro sulle cessate gestioni statali di ammasso, le direttive impartite dal Ministero ai consorzi agrari successivamente al commissariamento della Fedit, talune segnalazioni rimesse al Ministero dai componenti dei collegi sindacali di nomina ministeriale ed infine le richieste di parere inoltrate agli Organi consultivi dello Stato per verificare la legittimità di alcune deliberazioni adottate dagli Organi statutari dei consorzi agrari.

Intervengono quindi ripetutamente per porre domande i deputati OCCHIONERO e Paolo RUBINO, i senatori PASQUINI e Antonino CARUSO e il PRESIDENTE.

Replicano ai quesiti formulati la dottoressa Gabriella DELLE MONACHE e il dottor Vincenzo PILO, il quale consegna altresì documentazione.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato la dottoressa Delle Monache e il dottor Pilo per il contributo fornito ai lavori della Commissione, dichiara conclusa l'audizione.

Avverte che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì 25 novembre 1999, alle ore 19,30, per procedere all'audizione dell'avvocato Enrico Granata, direttore centrale dell'ABI.

La seduta termina alle ore 21,05.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 1999

161^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 14,40.

(4331) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'Azienda Policlinico Umberto I e per l'Azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12^a Commissione su testo ed emendamenti: non ostativo con osservazioni)

Il presidente ANDREOLLI, illustrati il testo e gli emendamenti ad esso riferiti, propone la formulazione di un parere non ostativo.

Il senatore PASTORE segnala che la modifica introdotta dalla Camera dei deputati al comma 2 dell'articolo 2, nel ridurre la portata della disposizione, la rende per taluni aspetti incongrua e di difficile interpretazione.

Intervengono a quest'ultimo proposito il presidente ANDREOLLI e i senatori STIFFONI e BESOSTRI, che rilevano la opportunità di rendere congrua alla riduzione temporale degli effetti della previsione di cui all'articolo 2 – riduzione in sé apprezzabile – , quanto previsto dalle lettere *b)*, *c)* e *d)* del medesimo articolo.

La Sottocommissione concorda quindi con la proposta di parere non ostativo, integrata con le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

(4342) Deputati SPINI ed altri. – Disposizioni per la corresponsione di indennizzi relativi all'incidente della funivia del Cermis del 3 febbraio 1998 a Cavalese, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4ª Commissione: non ostativo)

Riferisce il presidente ANDREOLLI, che propone l'espressione di un parere non ostativo.

La Sottocommissione consente.

La seduta termina alle ore 15.

162ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 16,25.

(3807-B) Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione: non ostativo)

Il relatore BESOSTRI, illustrate le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, che non toccano a suo avviso l'impianto del provvedimento in titolo, propone di confermare il parere non ostativo, espresso durante l'esame in prima lettura.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 1999

231^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica D'Amico.

La seduta inizia alle ore 15,20.

(3974-B) BISCARDI ed altri. – Interventi straordinari nel settore dei beni e delle attività culturali, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7^a Commissione. Esame: parere favorevole con osservazioni)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta del disegno di legge recante interventi straordinari nel settore dei beni e delle attività culturali, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, ricorda che nell'ambito dei documenti di bilancio per il 2000-2002, l'accantonamento di fondo speciale relativo alla Presidenza del Consiglio risulta soppresso e la finalizzazione relativa al provvedimento trasferita all'interno dell'accantonamento di fondo speciale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Osserva inoltre che l'approvazione definitiva del disegno di legge dovrebbe avvenire in un momento successivo all'approvazione del disegno di legge finanziaria per il 2000.

Il sottosegretario D'AMICO concorda con il relatore.

Il relatore propone quindi di esprimere parere di nulla osta, nel presupposto che gli oneri attualmente coperti sull'accantonamento di fondo speciale di conto capitale relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri siano posti a carico dell'analogo accantonamento di fondo speciale relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di cui al bilancio triennale 2000-2002 e che l'approvazione finale del

disegno di legge avvenga successivamente all'approvazione del disegno di legge finanziaria per il 2000.

La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore.

(2881-B) *Riforme delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati ed altri; Rodeghiero ed altri; Burani Procaccini; Napoli, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7ª Commissione. Esame: parere favorevole con osservazione)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta del disegno di legge, approvato dalla Camera, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera, recante riforma delle Accademie di belle arti e dei Conservatori musicali. Per quanto di competenza, segnala che sarebbe necessario, con riferimento alla modifica introdotta al comma 6 dell'articolo 2, acquisire dal Governo la conferma che il riferimento ai posti in organico resisi disponibili, nonché alla legge n. 124 del 1999, sia sufficiente ad evitare da una parte l'aggiunta di ulteriore personale nelle graduatorie previste, dall'altra l'insorgenza di oneri aggiuntivi da coprire nell'ambito del provvedimento in esame. Il relatore osserva infine che l'approvazione definitiva del provvedimento dovrebbe avvenire in un momento successivo all'approvazione del disegno di legge finanziaria per il 2000.

Il sottosegretario D'AMICO, ribadendo le dichiarazioni rese dal Governo anche presso la Camera dei deputati, conferma che la modifica di cui all'articolo 2 non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla, nel presupposto che l'approvazione finale del provvedimento avvenga successivamente all'approvazione del disegno di legge finanziaria per il 2000.

(4331) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º ottobre 1999, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'Azienda Policlinico Umberto I e per l'Azienda ospedaliera Santi'Andrea di Roma*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame: parere favorevole sul testo; in parte favorevole, in parte contrario, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore MORANDO fa presente che si tratta della conversione del decreto-legge recante disposizioni urgenti per l'Azienda Policlinico Umberto I di Roma. Per quanto di competenza, rileva che, conformemente a quanto dichiarato nella relazione tecnica, l'approvazione da parte del Ministero del tesoro del piano di estinzione predisposto dal commissario

avverrà utilizzando le risorse che saranno messe a disposizione da un nuovo provvedimento legislativo; recependo un suggerimento della Commissione bilancio della Camera, il testo in esame precisa che tali risorse saranno quelle destinate alla regione Lazio nell'ambito dei fondi relativi alla copertura dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali, eventualmente integrate.

Tra gli emendamenti trasmessi segnala gli emendamenti 2.4, 2.16, 2.17, 2.18, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.31, 2.32, 2.34, 2.35, 2.36, 2.38, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44 e 2-bis.0.1, che sembrano suscettibili di recare oneri aggiuntivi non quantificati e non coperti.

Il sottosegretario D'AMICO conferma l'avviso del relatore, esprimendo altresì parere contrario sugli emendamenti 1.3, 2.1, 2.9 e 2.39.

Il relatore propone quindi di esprimere parere di nulla osta sul provvedimento e sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 2.4, 2.16, 2.17, 2.18, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.31, 2.32, 2.34, 2.35, 2.36, 2.38, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2-bis.0.1, 2.1, 2.9 e 2.39, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e sull'emendamento 1.3, per il quale il parere è contrario.

La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore.

(4090-B) Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame: parere favorevole con osservazioni)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta del disegno di legge recante disposizioni temporanee per agevolare gli interventi per il Grande Giubileo, già approvato dal Senato e successivamente modificato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, ricorda che nell'ambito dei documenti finanziari per il 2000-2002 l'accantonamento di fondo speciale relativo alla Presidenza del Consiglio risulta soppresso e la finalizzazione in esso contenuta relativamente al provvedimento trasferita all'interno dell'accantonamento di fondo speciale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Osserva inoltre che l'approvazione definitiva del disegno di legge dovrebbe avvenire in un momento successivo all'approvazione della legge finanziaria per il 2000.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta, nel presupposto che gli oneri attualmente coperti sull'accantonamento di fondo speciale relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri saranno posti a carico dell'accantonamento di fondo speciale relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di cui al bilancio triennale 2000-2002 e che l'approvazione finale del disegno di legge av-

venga successivamente all'approvazione del disegno di legge finanziaria per il 2000.

(4097) LA LOGGIA ed altri. – Istituzione dell'agente di quartiere, fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento (Parere alla 1ª Commissione esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore MORANDO fa presente che si tratta di un disegno di legge recante l'istituzione dell'agente di quartiere. Per quanto di competenza, occorre chiarire se l'istituzione dei gruppi speciali di agenti della Polizia di Stato possa essere effettuata nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche o comporti la necessità di prevedere assunzioni aggiuntive. È necessario, inoltre, valutare – anche acquisendo indicazioni dal Tesoro – se l'onere derivante dalla istituzione di una postazione fissa sul territorio possa essere limitato a 20 miliardi per ciascun esercizio del triennio (articolo 2, comma 1), tenuto peraltro conto che si prevede l'utilizzazione di strutture esistenti (articolo 1, comma 3). Sarebbe pertanto opportuno richiedere la trasmissione di una relazione tecnica al riguardo. Segnala, infine, l'opportunità di modificare la clausola di copertura riferendola al bilancio 2000-2002.

Il sottosegretario D'AMICO concorda con il relatore.

La Sottocommissione delibera pertanto di richiedere la relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Schema di decreto legislativo recante: «Istituzione di nuovi tribunali e per la revisione dei circondari di Torino, Milano, Roma, Napoli e Palermo» (n. 565)

(Osservazioni alla 2ª Commissione)
(R139 b00, C02ª, 0013ª)

Il relatore MORANDO osserva che si tratta dello schema di decreto legislativo per l'istituzione di due nuovi tribunali (Tivoli e Giugliano), la revisione dei circondari di Milano, Napoli, Palermo e Torino e l'istituzione di alcune sezioni distaccate. Lo schema è accompagnato da una nota del Ministero del Tesoro, nella quale si comunica di non avere nulla da osservare sullo schema di decreto. Non vi è una indicazione esplicita degli oneri attesi né degli elementi necessari per la relativa quantificazione; il 12 novembre è stata richiesta una integrazione della relazione tecnica, tuttora non pervenuta. Per ciò che concerne l'istituzione dei nuovi tribunali, la legge di delega prevede la limitazione dell'onere a 40 miliardi nel 1999 per l'acquisizione degli immobili e 6 miliardi annui per le spese di funzionamento: non sono forniti elementi ulteriori di valutazione – rispetto a quelli della relazione tecnica originaria – degli oneri per l'acquisizione degli immobili nelle nuove sedi. L'articolo 7 rinvia ad un decreto del Ministro della giustizia per la determinazione degli organici (dei ma-

gistrati, degli amministrativi, dei dirigenti): non è chiaro se in tal modo si presuppone un incremento di organico. Appare utile acquisire indicazioni dal Tesoro sulla valutazione degli oneri di funzionamento. Lo schema di decreto prevede, inoltre la revisione di alcuni circondari e l'istituzione di sezioni distaccate: si ricorda che le leggi di delega prevedono che tali interventi debbano essere effettuati senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Tenuto conto che il medesimo articolo 7 consente di variare gli organici dei circondari modificati dal presente decreto, occorre chiarire se si tratta di variazione compensativa, anche tenuto conto delle modalità di copertura degli organici previste dall'articolo 8, comma 2. Sembra comunque opportuno acquisire ulteriori elementi di valutazione per la verifica dei requisiti di invarianza di oneri.

Il sottosegretario D'AMICO afferma che le variazioni di organico sono tutte compensative mentre, per quanto riguarda l'acquisizione degli immobili, conferma le valutazioni fornite nella relazione tecnica originaria.

Il relatore MORANDO propone quindi di osservare che il Governo dovrebbe far risultare più esplicitamente che le variazioni degli organici sono tutte compensative e che gli interventi di revisione di alcuni circondari nonché l'istituzione di sezioni distaccate saranno effettuati senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Conviene la Sottocommissione.

(4123) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Roma il 10 febbraio 1998*

(Parere alla 3^a Commissione. Esame: parere favorevole)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta della ratifica dell'Accordo con la Federazione russa sulla cooperazione in materia doganale. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta sul provvedimento.

(4255) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kazakistan, fatto a Almaty il 16 settembre 1997, approvato dalla Camera dei deputati*

(Parere alla 3^a Commissione. Esame: parere favorevole con osservazione)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della ratifica dell'Accordo di collaborazione culturale con la repubblica del Kazakistan, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, non vi sono

osservazioni da formulare. Ricorda, peraltro, che l'approvazione definitiva del disegno di legge dovrebbe avvenire in un momento successivo all'approvazione della legge finanziaria per il 2000.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta nel presupposto che l'approvazione finale del provvedimento avvenga successivamente all'approvazione del disegno di legge finanziaria per il 2000.

(4258) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Ministero della sanità della Repubblica di Armenia e il Ministero della sanità della Repubblica italiana in materia di sanità e di scienze mediche, fatto a Roma il 2 aprile 1997, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame: parere favorevole con osservazione)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta della ratifica del *Memorandum* d'intesa con l'Armenia in materia di sanità e di scienze mediche, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, segnala che la relazione tecnica non sembra tenere conto della indennità giornaliera prevista a carico del Paese ospitante dall'articolo 6 dell'intesa. Ricorda, peraltro, che l'approvazione definitiva del disegno di legge dovrebbe avvenire in un momento successivo all'approvazione della legge finanziaria per il 2000.

Il sottosegretario D'AMICO precisa che l'indennità giornaliera è compresa nell'onere complessivo calcolato per il provvedimento.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta nel presupposto che l'approvazione finale del provvedimento avvenga successivamente a quella del disegno di legge finanziaria per il 2000.

(4276) Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione. Esame: parere favorevole con osservazione)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta di un disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, in materia di razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo e connessi. Per quanto di competenza, segnala che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 non è coerente con le relative finalizzazioni di spesa inserite nella tabella B del disegno di legge finanziaria. Osserva inoltre che l'articolo di copertura utilizza risorse di conto capitale a fronte di funzioni che sembrano invece avere natura di spesa corrente.

Il sottosegretario D'AMICO afferma che il Governo provvederà a modificare in coerenza con quanto previsto nel provvedimento le finaliz-

zazioni di spesa; fa altresì presente che le autorizzazioni di spesa previste sono finalizzate alla riorganizzazione e razionalizzazione degli interventi.

Il relatore propone pertanto di esprimere parere di nulla osta, nel presupposto che l'approvazione finale del provvedimento avvenga successivamente all'approvazione del disegno di legge finanziaria per il 2000.

Conviene la Sottocommissione.

Schema di regolamento interministeriale recante regolamento relativo alla istituzione del fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente delle imprese di credito cooperativo (n. 568)

(Osservazioni alla 11ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, C02ª, 0027º)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'11 novembre 1999.

Il relatore FERRANTE ricorda che l'esame del provvedimento è stato rinviato in considerazione dell'esigenza di un ulteriore approfondimento sugli effetti finanziari rilevato dallo stesso rappresentante del Governo.

Il sottosegretario D'AMICO, sottolineata la conformità dello schema di regolamento ai criteri di delega, fa presente che gli effetti del provvedimento furono valutati nell'ambito della legge n. 662 del 1996 in termini di entrate contributive e conseguenti effetti sul piano fiscale: pertanto, le disposizioni del fondo debbono intendersi al lordo degli effetti fiscali. Nel rilevare altresì che la percentuale di contribuzione dello 0,50 è quella minima prevista dalla legge delega afferma, per quanto concerne la contribuzione figurativa di cui all'articolo 10, comma 14, che la stessa sarà rapportata a quella globale del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, incorporando alla norma in esame la possibilità di adeguare la predetta contribuzione alle successive variazioni.

Il senatore MORANDO sollecita una valutazione più dettagliata degli effetti fiscali complessivi derivanti dal provvedimento considerato che, anche tenendo conto delle maggiori entrate derivanti dalle erogazioni del fondo di solidarietà, la deducibilità dei contributi riguarda un numero rilevante di lavoratori.

Il sottosegretario D'AMICO fa presente che tale valutazione è stata posta all'attenzione del Ministero delle finanze.

Il relatore FERRANTE, alla luce delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, propone di rinviare l'esame del provvedimento, da concludere comunque in tempo utile per consentire alla Commissione di merito di esprimere il proprio parere nei termini prescritti.

La Sottocommissione conviene sul rinvio dell'esame.

Schema di regolamento interministeriale recante regolamento relativo alla istituzione del fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente delle imprese di credito (n. 569)

(Osservazioni alla 11ª Commissione: Rinvio del seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, C11ª, 0028°)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'11 novembre 1999.

Il relatore FERRANTE, nel ricordare che lo schema di regolamento in esame è stato oggetto di rinvio per le medesime ragioni esposte in merito a quello testé esaminato, propone un ulteriore rinvio per consentire al Governo una più compiuta valutazione di ordine finanziario.

La Sottocommissione conviene sulla proposta del relatore.

(4342) Deputati SPINI ed altri. – Disposizioni per la corresponsione di indennizzi relativi all'incidente della funivia del Cermis del 3 febbraio 1998 a Cavalese, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4ª Commissione. Esame: parere favorevole con osservazione)

Il relatore MORANDO fa presente che si tratta del disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati, recante disposizioni per la corresponsione di indennizzi relativi all'incidente della funivia del Cermis. Per quanto di competenza, non vi sono rilievi da formulare, osservando peraltro che l'approvazione definitiva del provvedimento dovrebbe aver luogo successivamente a quella del disegno di legge finanziaria 2000-2002.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta, nel presupposto che l'approvazione finale del provvedimento avvenga successivamente a quella del disegno di legge finanziaria per il 2000.

(4236-bis) Disposizioni in materia di servizi postali, risultante dallo stralcio – disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 7 ottobre 1999 – dei commi 3 e 4 dell'articolo 6 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Parere alla 8ª Commissione. Esame: parere favorevole)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta del disegno di legge in materia di servizi postali derivante da uno stralcio dal disegno di legge finanziaria disposto dal Presidente del Senato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento. Per quanto di competenza, non vi sono rilievi da formulare.

La Sottocommissione esprime parere di nulla osta sul provvedimento.

(130-bis) Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri

(160-bis) Nuova disciplina delle adozioni, risultante dallo stralcio approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri

(445-bis) Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre

(852) BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Riforma dell'art. 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi

(1697-bis) Nuove disposizioni in materia di adozioni, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-*quater* del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri

(1895) MAZZUCA POGGIOLINI. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa

(3128) Antonino CARUSO ed altri. – Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori

(3228) SERENA. – Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione

(Parere alla Commissione speciale in materia d'infanzia su testo ed emendamenti. Rinvio del seguito dell'esame)

Su richiesta del sottosegretario D'AMICO, il quale fa presente che la relazione tecnica predisposta dall'Amministrazione di merito è tuttora all'esame della Ragioneria generale dello Stato, il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 1999

97^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(4090-B) Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni;

alla 9^a Commissione:

(4276) Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni;

alla 12^a Commissione:

(4331) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1^o ottobre 1999, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'Azienda Policlinico Umberto I e per l'Azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE

(2^a - Giustizia)

(3 Affari esteri)

Mercoledì 24 novembre 1999, ore 15

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997 (3915) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 24 novembre 1999, ore 8,30 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA. - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA Lino. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI. - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GRECO. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie (4014).
- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) *(Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa)*.
- DEBENEDETTI. - Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).
- MAGNALBÒ e PASQUALI. - Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3448).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- PIERONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. - Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. - Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. - Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. - Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri - Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- MARINI ed altri - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487 e n. 490 ad essi attinenti.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI - Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. - Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. - Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. - Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri - Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).

- MAZZUCA POGGIOLINI – Norme per le elezioni primarie di collegio (4203).
- VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).
 - VENTUCCI ed altri. – Istituzione del Distretto autonomo di Roma (3986).
- VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Disposizioni amministrative, fiscali e legali riguardanti l'adeguamento informatico all'anno 2000 (4167) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - SELLA DI MONTELUCE ed altri – Misure urgenti e sgravi fiscali per l'adeguamento dei sistemi informativi e computerizzati all'anno 2000 (3808) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).
 - Disposizioni urgenti per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati al passaggio all'anno 2000 (3830) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).
- VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui finanziamenti a personalità e partiti politici italiani da parte dei Paesi appartenenti all'ex Patto di Varsavia (4243) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - COSSIGA. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli avvenimenti cui si rifanno le notizie contenute nelle cosiddette «Carte Mitrokhin» (4260).
 - MARINI ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui rapporti tra il KGB e alcuni cittadini italiani, nonché sul fenomeno di «tangentopoli» (4270).
 - PARDINI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per accertare le modalità di acquisizione e valutare sotto il profilo storico-politico le conseguenze derivanti dalla pubblicazione del «dossier Mitrokhin» (4281).
 - SEMENZATO e Athos DE LUCA. – Inchiesta parlamentare sul *dossier* Mitrokhin e sull'attività del KGB e degli altri servizi segreti stranieri in Italia (4287).

- DI PIETRO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per approfondire la conoscenza della documentazione acquisita con il «*dossier Mitrokhin*» e valutarne le relative conseguenze storico-politiche (4289).
- STIFFONI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per la valutazione e l'approfondimento della documentazione contenuta nel «*dossier Mitrokhin*» (4299).
- LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione d'inchiesta parlamentare su fatti e documenti relativi al «*Dossier Mitrokhin*» e sui flussi di denaro provenienti dai paesi appartenenti all'ex Patto di Varsavia (4350).

IX. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARDINI ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FISICHELLA. – Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

XI. Esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e del disegno di legge:

- LA LOGGIA ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (*Doc. XXII, n. 62*).
- SPECCHIA ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (*Doc. XXII, n. 64*).
- SPECCHIA ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (4254).

XII. Esame dei disegni di legge:

- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI. - Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PORCARI ed altri. - Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (*Fatto proprio dal Gruppo per l'UDR ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 21*).
- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).
- Deputati ARMANI e VALENSISE. - Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- LA LOGGIA e altri. - Istituzione dell'agente di quartiere (4097) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

XIII. Esame del seguente documento:

- PASTORE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. X-XII, n. 50*).

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

- Disciplina delle attività di informazione e di comunicazioni delle pubbliche amministrazioni (4217) (*Approvato dalla Camera dei deputati*

in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Frattini; Di Bisceglie ed altri).

- Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000 (4090-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 11 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

In sede consultiva su atti del governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento recante l'attuazione della legge 5 febbraio 1998, n. 22, concernente l'uso della bandiera italiana e della bandiera dell'Unione europea (n. 576).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 24 novembre 1999, ore 8,30

In sede consultiva su atti del governo

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Istituzione di nuovi tribunali e per la revisione dei circondari di Torino, Milano, Roma, Napoli e Palermo» (n. 565).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio» (n. 588).

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- SALVATO ed altri. – Modifiche agli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (3776).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Antonino CARUSO ed altri. – Modifica dell'articolo 656 del codice di procedura penale (4053).
- Disposizioni in materia di indagini difensive (3979) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge di iniziativa dei deputati Anedda ed altri*).
- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa*).

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- VEGAS ed altri. – Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. – Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. – Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).
- Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense (3807-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca, Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputati MANTOVANO ed altri. – Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso (4060) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 24 novembre 1999, ore 14,30

Procedure informative

Interrogazioni.

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Proroga dell'efficacia di talune disposizioni connesse ad impegni internazionali e misure riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri (4149) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- FIGURELLI ed altri. – Uso dei beni confiscati alla mafia per il rafforzamento dell'ONU nell'azione internazionale contro la criminalità organizzata (3319).

II. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Roma il 10 febbraio 1998 (4123).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kazakistan, fatto a Almaty il 16 settembre 1997 (4255) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'intesa tra il Ministero della sanità della Repubblica di Armenia e il Ministero della sanità della Repubblica italiana in materia di sanità e di scienze mediche, fatto a Roma il 2 aprile 1997 (4258) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 24 novembre 1999, ore 15

In sede consultiva

Esame congiunto dei disegni di legge:

- LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui finanziamenti a personalità e partiti politici italiani da parte dei Paesi appartenenti all'ex Patto di Varsavia (4243) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- COSSIGA. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli avvenimenti cui si rifanno le notizie contenute nelle cosiddette «Carte Mitrokhin» (4260).
- MARINI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui rapporti tra il KGB e alcuni cittadini italiani, nonché sul fenomeno di «tangentopoli» (4270).
- PARDINI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per accertare le modalità di acquisizione e valutare sotto il profilo storico-politico le conseguenze derivanti dalla pubblicazione del «*dossier Mitrokhin*». (4281).
- SEMENZATO e Athos DE LUCA. – Inchiesta parlamentare sul *dossier Mitrokhin* e sull'attività del KGB e degli altri servizi segreti stranieri in Italia (4287).
- DI PIETRO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per approfondire la conoscenza della documentazione acquisita con il «*dossier Mitrokhin*» e valutarne le relative conseguenze storico-politiche. (4289).
- STIFFONI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per la valutazione e l'approfondimento della documentazione contenuta nel «*dossier Mitrokhin*» (4299).
- LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione d'inchiesta parlamentare su fatti e documenti relativi al «*Dossier Mitrokhin*» e sui flussi di denaro provenienti dai paesi appartenenti all'ex Patto di Varsavia (4350).

In sede consultiva su atti del governo

- I. Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:
- Programma annuale di A/R SM Esercito n. 74/99 relativo all'acquisizione di 2.100 lanciagranate da 40 mm (n. 577).
 - Programma annuale di A/R SM Esercito n. 75/99 relativo all'acquisizione di 30.000 giubbetti antiproiettile Mod. «AP 98» (n. 578).
- II. Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:
- Programma annuale di A/R SM Esercito n. 76/99 relativo all'acquisizione di 24 mortai da 120 mm con canna rigata (n. 579).
 - Programma pluriennale di A/R SM Esercito n. 69/99 relativo all'acquisizione di una sezione (n. 8 velivoli) DRONE a lunga portata MIRACH 150 (n. 580).
- III. Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:
- Programma pluriennale di A/R SM Esercito n. 70/99 relativo all'acquisizione di una sezione (n. 8 velivoli) Mini RPV (Remotely Piloted Vehicles) MIRACH 26 (n. 581).
 - Programma pluriennale di A/R SM Esercito n. 72/99 relativo all'acquisizione di 125 visori IR per la visione notturna a lungo raggio (n. 582).
- IV. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Programma pluriennale di A/R SM Aeronautica n.15/99 relativo all'acquisizione ed all'integrazione sui velivoli d'attacco dell'A.M. dei sistemi di guida per armamento di precisione (n. 583).

Affari assegnati

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:
- Programma di ristrutturazione e di ridimensionamento dell'Arsenale militare marittimo di Messina e di Marisicilia.
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:
- Programma di ristrutturazione e di ridimensionamento dell'Arsenale marittimo di La Spezia.

In sede deliberante

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputato RUFFINO. – Modifica all'articolo 6 della legge 24 gennaio 1986, n. 17, in materia di termini per la richiesta di iscrizione nel ruolo d'onore (3284) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - AGOSTINI ed altri. – Riapertura del termine stabilito dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1988, n. 558, concernente l'iscrizione nel ruolo d'onore dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia (3327).
 - e della petizione n. 292 ad essi attinente.
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 24 novembre 1999, ore 15

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie (4014).
 - Misure in materia fiscale (4336).
 - Disposizioni per la repressione dell'abusivismo edilizio nelle aree soggette a vincoli di tutela e modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (4337).
 - Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato (4338).
 - Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati (4339).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 24 novembre 1999, ore 15

In sede consultiva su atti del governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60» (n. 572).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 24 novembre 1999, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione (4216) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa, di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Jervolino Russo; Sanza ed altri; Orlando; Casini ed altri; Er-rigo; Napoli ed altri; Berlusconi ed altri; Bianchi Clerici ed altri*).
- BRIENZA ed altri. – Legge-quadro per il riordino dell'istruzione secondaria superiore e per il prolungamento dell'obbligo scolastico (56).
- LORENZI. – Legge quadro per un riordinamento graduale dell'istruzione scolastica e universitaria (560).
- Athos DE LUCA ed altri. – Prolungamento dell'obbligo scolastico, diritto alla formazione permanente e riconoscimento della validità del biennio di formazione professionale di base per l'innalzamento del diritto-dovere all'istruzione a sedici anni (1636).
- D'ONOFRIO ed altri. – Elevazione dell'obbligo scolastico e riordino degli ordinamenti scolastici (2416).
- BRIGNONE ed altri. – Ridefinizione dei cicli e dei percorsi formativi con riferimento all'autonomia delle scuole (2977).

- BEVILACQUA e MARRI. – Legge quadro sul riordino dei cicli scolastici, sull'elevazione dell'obbligo scolastico e sulla formazione post-secondaria (3126).
- TONIOLLI ed altri. – Nuove norme in materia di istruzione scolastica (3740).

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

- Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (2881-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati ed altri; Rodeghiero ed altri; Burani Procaccini; Napoli, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*)
 - BISCARDI ed altri. – Interventi straordinari nel settore dei beni e delle attività culturali (3974-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 24 novembre 1999, ore 15

In sede consultiva su atti del governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente del Consorzio dell'Adda (n. 132).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 24 novembre 1999, ore 15

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (4276) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva su atti del governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Programma di interventi finanziari per l'adeguamento alla normativa comunitaria delle strutture e delle attrezzature delle aziende di produzione di latte (n. 586).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MONTELEONE. – Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).
- PREDA ed altri. – Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura (3355).
- FUSILLO ed altri. – Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (3541).
- CAMO e MINARDO. – Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale» (3556).
- BETTAMIO ed altri. – Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (3568).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. – Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei

prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (136).

- BUCCI ed altri. – Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (1486).
- Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (3529) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Peretti; Pecoraro Scanio*).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima (3358) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IV. Esame dei disegni di legge:

- BUCCI ed altri. – Privatizzazione delle industrie agroalimentari pubbliche (3805).
- PIANETTA. – Interventi a favore delle zone vitivinicole danneggiate dalla flavescenza dorata (4241).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BETTAMIO. – Norme in favore delle produzioni viticole danneggiate da organismi nocivi (4204).
- SARACCO ed altri. – Disposizioni in materia di interventi di risanamento degli impianti vitivinicoli colpiti da organismi nocivi (4210).

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 24 novembre 1999, ore 15

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per il recepimento della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (4280).

Procedure informative

Interrogazione.

Integrazione dell'ufficio di presidenza

Elezione di un Segretario.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 24 novembre 1999, ore 15

Procedure informative

I. Interrogazioni.

II. Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, con particolare riferimento al recepimento delle indicazioni formulate nel documento approvato il 22 luglio 1997 al termine dell'indagine conoscitiva sulla stessa materia condotta congiuntamente con la Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati: audizioni delle Confederazioni italiane sindacati autonomi lavoratori (CISAL); delle federazioni sindacali di categoria FILLEA-CGIL, FILCA-CISL e FeNEAL-UIL; comunicazioni del Presidente sui risultati del sopralluogo svolto all'estero.

In sede consultiva su atti del governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto interministeriale recante regolamento relativo alla istituzione del fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito cooperativo (n. 568).
- Schema di decreto interministeriale recante regolamento relativo alla istituzione del fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito (n. 569).

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio dei sindacati e delle loro associazioni (4159) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura ed alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città (4275) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Pozza Tasca ed altri; Cordoni ed altri; Martinat ed altri; Trantino; Nardini ed altri; Di Capua ed altri; Gambale; Mussi ed altri; Cordoni ed altri; Cordoni ed altri; Schmid ed altri; Barral e Balocchi; Saonara; Bergamo; Prestigiaco ed altri; Nardini ed altri*).
- MANIERI ed altri. – Norme in materia di congedi parentali (115).
- SALVATO e CARCARINO. – Norme per il diritto alla cura ed istituzione dei congedi parentali e familiari (192).
- DANIELE GALDI ed altri. – Ciclo di vita, orario di lavoro, tempo nella città (345).
- CAMO ed altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di agevolazioni in favore di lavoratori che assistono persone handicappate (1000).
- Michele DE LUCA ed altri. – Norme per modulare i tempi della vita, ridurre la durata del lavoro, affermare il diritto al tempo scelto (1179).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PIZZINATO ed altri. – Norme per la regolarizzazione contributiva degli operatori delle comunità terapeutiche convenzionate (4005).
 - SMURAGLIA. – Disciplina di alcune figure professionali della sicurezza del lavoro (4068).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 24 novembre 1999, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputato BAIAMONTE. - Norme per consentire il trapianto parziale di fegato (4259) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO. - Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione *in vitro* e il trasferimento di gameti ed embrioni (217).
- PEDRIZZI ed altri. - Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (546).
- LAVAGNINI. - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (743).
- MAZZUCA. - Introduzione dell'articolo 235-*bis* del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa (783).
- BUCCIARELLI ed altri. - Modifiche all'articolo 235 e dell'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (1154).
- PERUZZOTTI ed altri. - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1570).
- TOMASSINI ed altri. - Norme in materia di procreazione assistita (2067).
- BEVILACQUA. - Norme in materia di procreazione assistita (2322).
- SERENA. - Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani (2350).
- Lino DIANA ed altri. - Fecondazione medicalmente assistita (2963).
- SERENA. - Norme per la procreazione medicalmente assistita (3276).
- DI ORIO ed altri. - Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita (3381).

- CORSI ZEFFIRELLI ed altri. - Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita (3891).
- Disciplina della procreazione medicalmente assistita (4048) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri*).

II. Esame dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI ed altri. - Norme a tutela dell'embrione umano (68).
- LAVAGNINI. - Norme a tutela dell'embrione umano (742).
- FOLLONI ed altri. - Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica sull'embrione umano (2210).
- ASCIUTTI ed altri. - Tutela degli embrioni (2433).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DI ORIO ed altri. - Norme in materia di rilancio della ricerca farmaceutica (256).
- CURTO. - Modifica della normativa afferente il commercio e l'utilizzazione di presidi sanitari (566).
- DI ORIO e DANIELE GALDI. - Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicinali (1329).
- DI ORIO. - Norme sulla gestione di farmacie pubbliche (1330).
- DEL TURCO ed altri. - Delega al Governo per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1505).
- SERENA. - Abolizione delle sanzioni per la scorretta vendita di medicinali (1789).
- MARTELLI ed altri. - Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico (1981).
- CARELLA. - Norme per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1998).
- TOMASSINI. - Norme in materia di sperimentazione di specialità medicinali (2044).
- SERENA. - Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (2182).

- LAVAGNINI. - Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica (2471).
- TOMASSINI ed altri. - Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano (2992).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CARELLA ed altri. - Istituzione di un assegno straordinario di sostegno in favore di ricercatori portatori di *handicap* grave (3443).

V. Esame del disegno di legge:

- CARELLA ed altri. - Classificazione e quantificazione delle minora- zioni visive (3984).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 24 novembre 1999, ore 15

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per il recepimento della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (4280).
-

COMMISSIONE SPECIALE in materia d'infanzia

Mercoledì 24 novembre 1999, ore 13,30

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (130-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri*).

- Nuova disciplina delle adozioni (160-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri).*
- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori (445-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre).*
- Nuove disposizioni in materia di adozioni (1697-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri).*
- BUCCIERO e Antonino CARUSO. - Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi (852).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa (1895).
- Antonino CARUSO ed altri. - Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori (3128).
- SERENA. - Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione (3228).
- e della petizione n. 564 ad essi attinente.

II. Esame del disegno di legge:

- STIFFONI ed altri. - Nuove norme in materia di adozioni. Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (4196).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO e CAPALDI. - Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori (2967).
- SCOPELLITI e PERA. - Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori (2888).
- FLORINO ed altri. - Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici (1829).
- Athos DE LUCA ed altri. - Norme sull'istituzione del ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici (3345).

- LO CURZIO ed altri. - Interventi volti a sostenere lo sviluppo e la fondazione della personalità dei minori e a prevenire il disagio giovanile (3620).
- MONTICONE e RESCAGLIO. - Istituzione del servizio di psicologia scolastica (3866).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. - Istituzione di un Fondo di sostegno all'industria dei cartoni animati per la televisione (2683).
-

GIUNTA **per gli affari delle Comunità europee**

Mercoledì 24 novembre 1999, ore 8,30

In sede consultiva

I. Esame dei disegni di legge:

- Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (4276) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Delega al Governo per il riordino e la semplificazione del sistema sanzionatorio in materia di salvaguardia dell'ambiente e del territorio (2570-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 2 marzo 1999, dell'articolo 9 del testo proposto dalla 2ª Commissione permanente per il disegno di legge n. 2570*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- LUBRANO DI RICCO ed altri. - Revisione della legislazione vigente, anche in previsione dell'introduzione della figura del «delitto ambientale», con riferimento alla legislazione comparata (3282).
- Introduzione nel codice penale di disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (3960).
- DE CAROLIS ed altri.- Legge quadro per l'artigianato (3194).
- BETTAMIO. - Norme in favore delle produzioni viticole danneggiate da organismi nocivi (4204).
- SARACCO ed altri. - Disposizioni in materia di interventi di risanamento degli impianti vitivinicoli colpiti da organismi nocivi (4210).

- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del progetto di atto comunitario:
- Progetto di decisione del Consiglio concernente l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto (n. 33).

Affari assegnati

- Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:
- Redazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi**

Mercoledì 24 novembre 1999, ore 20

Inchiesta sugli sviluppi del caso Moro:

Audizione del senatore Ferdinando Imposimato.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Mercoledì 24 novembre 1999, ore 13,30

- Audizione di Maria Rosa Vittadini, direttore generale della valutazione dell'impatto ambientale presso il Ministero dell'ambiente e di Maurizio Bussolo, responsabile del settore cargo delle Ferrovie dello Stato.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza
e assistenza sociale**

Mercoledì 24 novembre 1999, ore 14

Seguito dell'esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
di vigilanza sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 24 novembre 1999, ore 13,30

Procedure informative

Indagine conoscitiva sul ruolo delle tecnologie informatiche nel sistema allargato della fiscalità.

Audizione del signor Giorgio Mottura presidente della Società Generale d'Informatica (SOGEI), del dottor Gilberto Ricci e dell'ingegnere Nicola Cajano rispettivamente amministratore delegato e direttore generale della stessa società.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo sulle norme delegate previste dalla
legge 15 marzo 1997, n. 59, concernenti il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, la riforma
della pubblica amministrazione e la semplificazione amministrativa**

Mercoledì 24 novembre 1999, ore 13,30

– Discussione e approvazione della relazione semestrale al Parlamento sullo stato delle riforme prevista dalla legge 15 marzo 1997, n. 59.

- Audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento.
- Audizione del Presidente dell'Ente tabacchi italiani, Prof. Maurizio Basile, in relazione allo stato di attuazione del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi
per la ricostruzione del Belice

Mercoledì 24 novembre 1999, ore 15

Procedure informative

Indagine conoscitiva sullo stato della ricostruzione nella Valle del Belice.

Esame delle schede riepilogative del fabbisogno, per abitazioni ed infrastrutture, presentate dai sindaci dei comuni terremotati, con riferimento alla audizione del 20 e 21 ottobre 1999.

